

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

N. 99

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile


(Parere ai sensi dell'articolo 20, commi 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 luglio 2019)




*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e la democrazia diretta*

DRP/II/XVIII/D48/19



Roma, 15 luglio 2019



Cara Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri l'11 giugno 2019, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Cordialmente

Riccardo Fraccaro

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le ragioni dell'esercizio della delega per le disposizioni integrative e correttive al Codice della giustizia contabile

Sulla base della norma di delegazione, contenuta nell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato adottato il *Codice della giustizia contabile*, che costituisce l'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, pubblicato il 7 settembre 2016 ed entrato in vigore il trentesimo giorno successivo. Il decreto legislativo n. 174 del 2016 reca poi altri due allegati: l'allegato 2 contenente norme di attuazione e l'allegato 3 contenente norme transitorie e abrogative.

L'articolo 20, comma 6, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 novembre 2018, n. 128, ha poi delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive al codice di giustizia contabile, che, attraverso l'applicazione pratica, si manifestino in termini di necessità ovvero di opportunità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di delegazione e nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 174 (avvenuta, come detto, il 7 ottobre 2016).

In tale contesto, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con parere n. 6 del 2 agosto 2018, hanno proposto al Governo l'esercizio della delega correttiva, evidenziando l'opportunità di alcune modifiche e revisioni ispirate all'esigenza di ovviare a talune difficoltà interpretative emerse nel primo biennio di applicazione degli istituti codicistici.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2018, è stata nuovamente istituita, in nuova composizione, presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, la commissione, prevista per la stesura dell'articolato dal comma 4 dell'articolo 20 citato, presieduta dal capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni, rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura Generale dello Stato, i quali hanno prestato la loro opera a titolo gratuito e senza rimborso delle spese.

La commissione ha concluso i lavori, svolti sempre nella composizione plenaria, con la seduta del 12 aprile 2019. La metodologia seguita è stata quella di un esame approfondito di tutte le norme del codice della giustizia contabile e degli altri due allegati del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, tenendo presente i punti problematici evidenziati dal richiamato parere delle Sezioni riunite. A questa scelta di fondo, che ovviamente parte e si dirama dal rispetto dei principi e criteri direttivi di delegazione, a cominciare da quello fondamentale, contenuto nel comma 7 del medesimo articolo 20, secondo cui anche dalle disposizioni integrative e



correttive non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si è costantemente ispirata la commissione redigente. Si è tenuto presente altresì l'insegnamento della Corte costituzionale, che ha affermato che *«la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega»* (così la sentenza n. 98 del 2008; nello stesso senso anche le ordinanze n. 213 del 2005 e n. 490 del 2000), con la conseguenza che non possono ritenersi illegittime quelle norme delegate *«che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante»*, essendo fisiologico al rapporto norma delegante-norma delegata un'attività di *«arriampimento»* da parte di quest'ultima che tenga ragionevolmente insieme i due livelli normativi.

Il criterio, enunciato nella parte finale dell'articolo 20, comma 6, della legge di delega, riguardante l'identità dell'*iter* di formazione del presente decreto legislativo rispetto al decreto legislativo n. 174 del 2016, comporta che anche su questo schema di decreto, avente come detto carattere integrativo e correttivo, siano acquisiti il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Si passa ora a un esame articolo per articolo di detto schema di decreto correttivo e integrativo con la finalità di illustrare le ragioni delle modifiche apportate.

Le modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante il Codice della giustizia contabile

Le modifiche dell'articolo 1 hanno riguardato i commi 3 e 4 dell'articolo 6 del codice.

In particolare, al comma 3, al fine di rendere più efficace e tempestivo l'esercizio della giurisdizione avvalendosi delle più avanzate tecnologie dell'informazione e della comunicazione, è stata aggiunta la precisazione che le specifiche tecniche, stabilite con decreti del Presidente della Corte dei conti, possono riguardare anche la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice; al comma 4, in ossequio al principio della parità delle armi nel processo, sono state espressamente considerate anche le parti, e non più soltanto il pubblico ministero come prima previsto, in ordine alla facoltà di effettuare le notifiche a indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi o registri.

Con l'articolo 2, è stata estesa anche al giudizio pensionistico l'applicazione, contemplata dall'articolo 7 del codice, delle norme processuali generali della Parte II del Titolo III del codice stesso, se non espressamente derogate.



L'articolo 3 reca modifiche all'articolo 9 del codice, sostituendo, nel comma 2, l'espressione «*In materia di ricorsi*» con quella tecnicamente più appropriata «*Nei giudizi*»; nella medesima direzione di un linguaggio tecnicamente più sorvegliato, è stata anche eliminata, nel medesimo comma 2, la precisazione «*in funzione di giudice unico*», oltre tutto superflua; coerentemente, l'espressione "giudice unico" è stata espunta anche dagli articoli 151, 155, 170 e 217 del codice; al comma 3, infine, per superare possibili ambiguità, è stato precisato che lo statuto speciale, cui la norma si riferisce, è quello per il Trentino-Alto Adige.

L'articolo 4, nel modificare l'articolo 11 del codice, in riferimento alla composizione delle sezioni riunite in sede giurisdizionale, ha preferito, al comma 2, il termine «*magistrati*» a quello più specifico di «*consiglieri*», sia per consentire una più ampia partecipazione al peculiare plesso giurisdizionale dei magistrati contabili, sia per porre fine a taluni problemi insorti per la costituzione dei collegi avuto riguardo alla non elevata consistenza organica dei soli consiglieri.

La modifica del comma 7 del medesimo articolo 11, in riferimento alle sezioni riunite in speciale composizione, è intesa a consentire la partecipazione di «*consiglieri*» delle sezioni sia centrali sia regionali, sia giurisdizionali sia di controllo, per assicurare una scelta più ampia anche a livello territoriale e agevolare l'acquisizione da parte dei magistrati contabili di percorsi professionali più completi.

L'articolo 5 ha inserito un comma 1-bis nell'articolo 12 del codice, con il quale si prevede che le funzioni di procuratore regionale comportano l'esercizio di funzioni direttive, con la conseguenza che possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione. La norma trae origine e fondamento dall'esigenza di rendere omogenea la posizione del procuratore regionale a quella del procuratore della repubblica, tenuto anche conto dell'unicità dell'ufficio del pubblico ministero.

Del resto, la legge di delegazione rimanda anche ai principi e ai criteri direttivi previsti dall'articolo 20, comma 3, della legge n. 59 del 1997 (così infatti prevede l'articolo 20, comma 2, della legge n. 124 del 2015). In particolare, il criterio di cui alla lettera a-bis) del comma 3 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 prevede, tra l'altro, il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa. E' in questo ambito che si inserisce la proposta di considerare le funzioni di procuratore regionale di livello direttivo.



La norma, infatti, è volta a garantire coerenza logico-giuridica all'organizzazione e all'esercizio delle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti, colmando una lacuna rispetto a quanto accade per gli uffici della giustizia ordinaria, e civile in particolare, nei quali è costante il parallelismo tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti (cfr., infatti, l'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006).

Tra i criteri di delega di cui all'articolo 20, comma 2, della legge n. 124 del 2015 è ricorrente anche il riferimento alle norme e ai principi del codice di procedura civile a fini di coordinamento ovvero anche di rinvio (cfr. comma 3, lett. a): «*confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio alla disciplina del processo civile*», in cui il presidente del tribunale ordinario e il procuratore della repubblica presso il medesimo tribunale costituiscono entrambi uffici direttivi di primo grado).

L'operatività della nuova disposizione è garantita dall'introduzione nell'articolo 2 dell'allegato 3, dedicato alle "Norme transitorie e abrogazioni", di un nuovo comma 6-bis secondo cui l'articolo 12, comma 1-bis, non si applica agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, i quali proseguono sino alla relativa scadenza.

L'articolo 6 ha apportato molteplici modifiche al testo dell'articolo 17 del codice soprattutto per armonizzare e uniformare il testo della norma a quello dell'articolo 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con una precisa opzione di fondo a favore della pluralità delle giurisdizioni.

Così le correzioni formali del comma 2 del predetto articolo 17, mentre il periodo aggiunto al comma 7 trova la sua *ratio* nell'esigenza di procedimentalizzare la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare per consentire alla parte interessata di ottenere – e esibire nelle sedi opportune – un provvedimento giudiziale al fine di rimuovere gli effetti della misura stessa.

Le modifiche al comma 8, oltre ad alcuni adattamenti di natura formale, hanno riguardato: il termine di riproposizione della causa da parte dell'amministrazione danneggiata innanzi al giudice munito di giurisdizione, ora stabilito in mesi tre; l'aggiunta di un secondo periodo, che trova corrispondenza nella richiamata disciplina di cui all'articolo 59 della legge n. 69 del 2009, nonché nel riformulato comma 4 del medesimo articolo 17.

I commi 8-bis e 8-ter sono stati introdotti al fine di individuare i soggetti tenuti a trasmettere al procuratore regionale la sentenza declinatoria della giurisdizione a favore di quella contabile, nei casi in cui si controverta in materia di danno erariale, nonché per consentire al pubblico ministero contabile di lucrare gli effetti della *translatio*, dissipando alcune perplessità baluginate nella prassi, prevedendo tuttavia un obbligo di notificazione dell'invito



a dedurre nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della suddetta sentenza e fatti comunque salvi i casi di cui al comma 2.

L'articolo 7 dispone la soppressione, all'articolo 18, comma 1, del codice, di parte della lettera b), trattandosi della duplicazione di una disposizione già contemplata al successivo comma 5 del medesimo articolo 18.

L'articolo 8 corregge alcune imprecisioni nella disciplina delle modalità con cui far valere l'incómpetenza del giudice adito. Oltre ad alcune correzioni formali, rileva l'indicazione, di cui alla lettera b), delle sezioni riunite quale organo cui richiedere il regolamento di competenza, nonché la disciplina, di cui alla lettera c), concernente l'efficacia delle misure cautelari concesse dal giudice incompetente.

L'articolo 9 modifica l'articolo 21 del codice, eliminando il riferimento al pubblico ministero, conformemente a quanto previsto dall'articolo 51 del codice di procedura civile, cui il medesimo articolo 21 del codice fa espresso rinvio. Infatti, l'obbligo di astensione per il pubblico ministero è disciplinato nell'articolo 73 del codice di procedura civile.

Quindi, nella direttrice più volte indicata di assumere il codice di procedura civile quale modello processuale di riferimento, è stato eliminato, nell'articolo 21, ogni riferimento testuale al pubblico ministero ed introdotto, con il successivo articolo 20 del decreto correttivo, subito dopo la norma che disciplina l'apertura del procedimento istruttorio, un articolo 54-bis, che specificamente regola le cause e le modalità di astensione del pubblico ministero contabile.

L'articolo 10, in tema di ricusazione del giudice contabile, colma in primo luogo una lacuna, specificando, al comma 4 dell'articolo 22 del codice, che la decisione deve essere pronunciata «*in camera di consiglio*». Inoltre, con l'aggiunta di un nuovo periodo al comma 6 del medesimo articolo 22, introduce, colmando una lacuna, una specifica disciplina della ricusazione del presidente di una sezione giurisdizionale, di primo o di secondo grado, prevedendo la competenza a decidere dell'istanza di una delle sezioni centrali di appello o della sezione di appello siciliana, secondo criteri predeterminati all'inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei conti.

L'articolo 11, in tema di ausiliari del giudice contabile, ha aggiunto un comma 1-bis all'articolo 25, prevedendo la possibilità di ricorrere ad un commissario *ad acta* anche nei



giudizi di conto, ovviando a concrete difficoltà di applicazione pratica e garantendo l'effettività delle tutele atipiche dell'erario.

L'articolo 12 reca miglioramenti di natura formale al testo dell'articolo 28, comma 2, del codice per soddisfare ineludibili esigenze di chiarezza e di comprensione dell'ambito applicativo della norma.

Nell'aggiungere un comma 1-bis all'articolo 29 del codice, l'articolo 13 risolve un problema interpretativo circa il valore da attribuire alla c.d. "procura alle liti", che, se rilasciata nella fase preprocessuale, deve comunque comprendere un'elezione di domicilio, efficace anche per le eventuali successive fasi del giudizio.

L'articolo 14 ha svolto un'operazione di "pulizia" del testo dell'articolo 36, eliminando dal comma 1 riferimenti ad atti processuali che il rito contabile non annovera; inoltre, per esigenze di semplificazione, è stato precisato che solo l'originale dell'atto, e non anche le copie da notificare, deve essere sottoscritto dalla parte o dal suo difensore.

Anche la modifica dell'articolo 15 è funzionale a esigenze di maggiore chiarezza della norma contenuta nell'articolo 37, comma 2, precisandosi che i soggetti, che sottoscrivono il verbale, sono chi presiede l'udienza e il segretario, in luogo della formulazione originaria che, nel riferirsi soltanto al «*presidente*», non include, ad esempio, il giudice monocratico o quello delegato (negli stessi termini è del resto la formula contemplata dall'articolo 130, secondo comma, del codice di procedura civile).

L'articolo 16 introduce molteplici modifiche all'articolo 39 del codice, che disciplina la struttura e il contenuto della sentenza. Il comma 1 è stato integrato con la previsione che le sentenze recano l'intestazione «*Repubblica Italiana*» (come previsto sia dall'articolo 132 del codice di procedura civile sia dall'articolo 88 del codice del processo amministrativo); nel comma 2, alla lettera g), è stato precisato che le sentenze sono sottoscritte dal presidente del collegio e dall'estensore «*o dal giudice monocratico*», nei casi in cui sia prevista tale ultima composizione dell'organo decidente; al comma 3 la locuzione «*le indicazioni*» è stata sostituita con quella «*gli elementi*», in quanto riferita a componenti strutturali dell'atto-sentenza; la sostituzione integrale del comma 4, infine, è volta a introdurre una disciplina più puntuale dell'impossibilità di sottoscrivere la sentenza, per morte o altro impedimento, da parte del presidente del collegio ovvero dell'estensore.



L'articolo 17 modifica l'articolo 50 del codice per avvicinare il testo della norma al codice di procedura civile, in particolare a quella contenuta nell'articolo 162, secondo comma, con la sostituzione della frase «della parte che ha dato luogo alla nullità» con l'espressione più generale «del responsabile», potendo essere causa di nullità anche il comportamento di un soggetto diverso dalle parti.

L'articolo 18 aggiunge un'integrazione al comma 4 dell'articolo 51 del codice intesa ad assicurare la riservatezza del soggetto denunciante anche nell'ipotesi di *actio nullitatis* proposta prima dell'esercizio dell'azione di responsabilità.

L'articolo 19 modifica il comma 1 dell'articolo 52 per la medesima esigenza di tutela della riservatezza dei soggetti che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, mentre la modifica del comma 2 è diretta ad ampliare la platea dei soggetti obbligati alla denuncia di danno, ricomprendendo i liquidatori di società a partecipazione pubblica in ragione del peculiare intreccio pubblico/privato che connota le loro funzioni.

L'articolo 20, comma 1, introduce, nell'articolo 54 del codice, un nuovo comma allo scopo di evitare strumentalizzazioni dell'attività del pubblico ministero contabile; il comma 2 del medesimo articolo introduce una nuova norma, l'articolo 54-bis, con la quale sono disciplinate le cause di astensione e le modalità di sostituzione del magistrato del pubblico ministero contabile, avuto riguardo a quanto già osservato nell'ambito del precedente articolo 9 del presente decreto correttivo.

L'articolo 21 si occupa delle modifiche alla disciplina delle deleghe istruttorie, sopprimendo un avverbio che è apparso irragionevolmente invasivo della sfera di autonomia del pubblico ministero in ordine all'organizzazione delle proprie modalità investigative. Si è poi inteso attenuare l'eccessivo rigore della formulazione dell'articolo 56 del codice, che, solo «*in casi eccezionali e motivati*», consentiva la delega di adempimenti istruttori a dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni. Perciò, anche per un più efficace e tempestivo svolgimento dell'attività istruttoria delle Procure regionali, evitando nel contempo sia la nomina di consulenti "esterni" sia un'eccessiva concentrazione di deleghe istruttorie presso gli organi di polizia giudiziaria, è stato eliminato l'inciso «*in casi eccezionali e motivati, salvo quanto disposto dall'articolo 61, comma 7*», sostituendolo con il riferimento più ampio a specifiche esigenze; infine, si è preferito attenuare il criterio della "territorialità" rendendolo rilevante nei



limiti del possibile, in ragione dell'esigenza di rimettere alla valutazione del pubblico ministero delegante l'opportunità di evitare perniciosi collegamenti con l'ambiente indagato dei dirigenti o dei funzionari delegati.

L'articolo 22 riformula il comma 1 dell'articolo 58 del codice in maniera lessicalmente più chiara onde precisare che il pubblico ministero contabile può chiedere atti e documenti, ancorché coperti dal segreto investigativo, a tutte le autorità giudiziarie. Le modifiche al comma 2 del medesimo articolo 58 si sono rese necessarie in quanto appare ingiustificato l'attuale onere, gravante sul pubblico ministero, di emettere un decreto motivato per richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti necessari all'istruttoria, non sussistendo in questi casi quelle esigenze di tutela del destinatario, che invece ricorrono con riguardo ad altre attività istruttorie per le quali il codice già impone specifica motivazione.

Il comma 2-bis dell'articolo 58 è di nuova istituzione e consente al pubblico ministero contabile di accedere, anche mediante collegamento telematico, in aggiunta alle attuali facoltà di accesso per il tramite dei reparti della Guardia di Finanza, alla sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, colmando una lacuna avvertita nella prassi.

Gli aspetti tecnici e i connessi profili di sicurezza potranno formare oggetto di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate, sentito, eventualmente, il Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 23 reca una modifica lessicale all'articolo 59, comma 3, precisando che il sequestro documentale può riguardare non soltanto gli atti ma anche i documenti non esibiti.

L'articolo 24 riformula sia la rubrica sia il testo dell'articolo 60 del codice nell'intento di favorire una più serena dinamica investigativa. In particolare, la rubrica «*Audizioni personali*» è stata precisata con la specificazione «*Audizioni personali di soggetti informati*» per chiarire che si tratta di attività diversa dall'audizione del destinatario dell'invito a dedurre, disciplinata dall'articolo 67 del codice. È stata inoltre codificata la possibilità, già in uso nella prassi, di delegare le audizioni.

L'articolo 25 modifica l'articolo 62, comma 7, del codice in materia di sequestro documentale, ancorando la decorrenza del termine per proporre reclamo alla data di



conoscenza del decreto che dispone l'avvenuto sequestro anziché alla consegna del medesimo decreto.

L'articolo 26 reca variazioni, di ordine essenzialmente terminologico (sostituzione della parola «*giudice*» con l'espressione «*presidente della sezione o il giudice da lui delegato*»), all'articolo 64, comma 1, del codice.

L'articolo 27 modifica l'articolo 65 del codice, in tema di nullità degli atti istruttori del pubblico ministero, per chiarire che l'invalidità colpisce soltanto quegli atti, che, incidendo direttamente nella sfera del destinatario, richiedano una espressa motivazione. Si è poi reso necessario aggiungere l'espressione «*secondo periodo*» per precisare la causa di nullità dell'audizione.

L'articolo 28 reca alcune modifiche alla disciplina dell'invito a dedurre di cui all'articolo 67 del codice. Mentre la prima, relativa al comma 5, ha natura di correzione di un errore materiale nel riferimento normativo, la seconda comporta un'aggiunta sostanziale al comma 7 intesa a riconoscere al pubblico ministero la possibilità di compiere attività istruttoria dopo l'emissione dell'invito a dedurre anche nel caso in cui ricorrano situazioni nuove, diverse da quelle evincibili dalle controdeduzioni. A fini di trasparenza e di garanzia è stato però previsto, in questo caso, l'obbligo del pubblico ministero di comunicare i nuovi elementi istruttori acquisiti ai soggetti destinatari dell'invito.

L'articolo 29 modifica l'articolo 68 del codice per ovviare a inconvenienti che si sono verificati in sede applicativa, occupandosi della procedura di comunicazione alle parti dell'ordinanza che consente o nega la proroga e precisando che dell'adempimento deve farsi carico la segreteria del giudice.

L'articolo 30 modifica l'articolo 69, comma 2, del codice nell'intento di subordinare l'adozione del provvedimento di archiviazione a una valutazione in concreto dell'incidenza che, sull'elemento soggettivo e sul nesso di causalità, assume la conformità dell'azione amministrativa ai pareri resi dalla Corte dei conti nel rispetto dei presupposti generali per il loro rilascio.

La modifica si è resa necessaria per assicurare la conformità della norma a quanto previsto dalla legge di delegazione (cfr., in particolare, il criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettera p), della legge n. 124 del 2015), nonché per esigenze di coordinamento con



quanto già disposto dall'articolo 95 del codice nel disciplinare l'analoga valutazione rimessa all'organo giudicante. Al comma 4 del medesimo articolo 69, la norma ha aggiunto l'avverbio «*tempestivamente*» al fine di rimarcare l'urgenza dell'adempimento.

L'articolo 31 modifica l'articolo 70 del codice in ordine alla riapertura del fascicolo istruttorio archiviato, valorizzando l'ipotesi dell'occultamento doloso. La modifica si è resa necessaria anche per ragioni di coordinamento con l'articolo 83, comma 3, del codice, che, nel disciplinare i casi in cui il pubblico ministero può procedere nei confronti di soggetto già destinatario di formale provvedimento di archiviazione, fa espresso riferimento anche a fatti preesistenti ma dolosamente occultati. Tuttavia, in un contesto di maggiore trasparenza e garanzia dell'esercizio della funzione inquirente, il successivo comma 1-bis dell'articolo 70, di nuova istituzione, impone comunque al pubblico ministero di dare comunicazione dell'avvenuta riapertura dell'istruttoria ai soggetti cui era stata precedentemente comunicata l'archiviazione.

L'articolo 32 modifica l'articolo 71, comma 1, per consentire l'accesso al fascicolo istruttorio anche al difensore del soggetto destinatario di invito a dedurre, mentre la modifica del successivo comma 5 del medesimo articolo è intesa a evitare un uso dilatorio del potere di richiedere al pubblico ministero contabile di acquisire o sequestrare i documenti non resi ostensibili dalla pubblica amministrazione.

L'articolo 33 ha interamente riscritto l'articolo 72, comma 2, del codice per consentire al destinatario dell'invito un congruo *spatium deliberandi* per valutare se chiedere o meno la proroga del termine per il deposito delle deduzioni e documenti, essendo apparso eccessivamente penalizzante l'originario termine di cinque giorni dalla notifica dell'invito; introduce inoltre un comma 5-bis di nuova formulazione, secondo cui, in caso di pluralità di destinatari di invito a dedurre, il nuovo termine, concesso dal pubblico ministero per il deposito delle altrui deduzioni, deve comunque essere portato a loro conoscenza per l'incidenza sul termine comune per emettere l'atto di citazione.

L'articolo 34, nell'aggiungere un comma 4-bis all'articolo 74 del codice, attribuisce al terzo, che assume di essere stato leso da un provvedimento di sequestro, il diritto di opporsi intervenendo all'udienza davanti al giudice designato.



Anche l'articolo 35, con la modifica del successivo articolo 75 del codice, si muove nella stessa direzione della tutela del terzo, che assume di essere stato leso dal provvedimento di sequestro e che tuttavia ne ha avuto conoscenza successivamente alla scadenza del termine per proporre reclamo, riconoscendogli, in questo caso, la possibilità di rivolgersi direttamente al collegio in corso di causa con specifica istanza.

L'articolo 36 completa la tutela del terzo, riconoscendogli il diritto di proporre reclamo avverso il provvedimento cautelare lesivo dei suoi diritti. Il comma 3 dell'articolo 76 del codice è stato interessato dalla sostituzione della parola «ricorso» con quella «reclamo» per maggiore precisione lessicale, anche in riferimento alla rubrica del medesimo articolo.

L'articolo 37 si caratterizza per aver introdotto, nell'articolo 77, commi 2 e 3, uno specifico procedimento per il sequestro conservativo in appello, modellato su quello previsto nel primo grado.

L'articolo 38 modifica l'articolo 78, comma 2, del codice per limitare, a fini di semplificazione e di economia processuale, l'esame collegiale dell'istanza intesa alla dichiarazione di inefficacia del sequestro conservativo ai soli casi in cui l'istanza stessa non sia manifestamente infondata.

L'articolo 39 ha eliminato l'erroneo riferimento all'articolo 684 del codice di procedura civile contenuto nell'articolo 79 del codice.

L'articolo 40, relativamente alla possibilità per il debitore di offrire una fideiussione bancaria in luogo dei beni sequestrati, ha eliminato, all'articolo 81, comma 2, il riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze, sostituendolo con quello più ampio di amministrazione danneggiata. Ciò al fine di far coincidere il soggetto beneficiario della garanzia con quello titolare del diritto al risarcimento, ossia l'amministrazione pubblica, anche se non statale.

L'articolo 41 ha corretto il testo dell'articolo 82 del codice, eliminando l'aggettivo «definitiva» riferito alla sentenza passata in giudicato, attesa la sua evidente superfluità, nonché quello «erariale», riferito alla responsabilità, con quello più corretto «amministrativa».



L'articolo 42 modifica la rubrica del Capo I del Titolo III della Parte II del codice per ragioni di maggiore appropriatezza terminologica.

L'articolo 43 reca molteplici modifiche all'articolo 83 del codice. Innanzitutto, la rubrica dell'articolo è stata sostituita con la locuzione "*Pluralità di parti*"; in secondo luogo, il comma 1 è stato interamente riscritto, precisando che nel giudizio per responsabilità amministrativa è vietata la chiamata in causa per ordine del giudice; in terzo luogo, nel comma 2 è stato eliminato il riferimento al «litisconsorzio necessario sostanziale», di dubbia collocazione sistematica e comunque di difficile verifica nel giudizio contabile, caratterizzato dalla regola della parziarietà, di cui all'articolo 1, comma 1-quater, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In questo modo, è stata valorizzata la possibilità per il giudice, peraltro già prevista dalla norma in esame, di valutare le condotte concausali dei soggetti non evocati in giudizio per tutte le ipotesi concorsuali.

L'articolo 44, a proposito della facoltà di terzi di intervenire nel giudizio contabile, ha inteso precisare, all'articolo 85 del codice, che l'interesse all'intervento deve essere qualificato onde evitare interventi privi di interesse e di ogni concreta utilità.

L'articolo 45 modifica l'ordine dell'articolo 86 sulla disciplina delle nullità dell'atto di citazione nell'intento di evitare, attraverso una più opportuna collocazione sistematica, problematiche interpretative. In particolare, lo spostamento concerne il disposto del comma 9, che si riferisce alla sanatoria *ex tunc* delle nullità previste ai sensi del comma 3 e non già delle nullità relative a vizi dell'*editio actionis*, di cui al successivo comma 6.

L'articolo 46 modifica l'articolo 91, comma 7, del codice per chiarire che, nel rito ordinario, il pubblico ministero formula le proprie conclusioni prima di quelle dei difensori delle parti presenti, tenuto conto della sua posizione di attore e del principio generale secondo cui è l'attore ad esporre per primo le ragioni delle proprie pretese.

L'articolo 47 abroga il comma 1 dell'articolo 103 del codice, trattandosi di previsione estranea all'ambito oggettivo della norma, avuto anche riguardo all'articolo 100, comma 2, del codice, che specificamente disciplina il termine di deposito della pronuncia.

L'articolo 48 reca un duplice ordine di modifiche all'articolo 105 del codice in tema di incidente di falso.



La prima modifica concerne il comma 5 in cui è stato aggiunto, alla fine, la frase «unitamente all'istanza di fissazione di udienza» allo scopo di consentire la tempestiva riattivazione del processo sospeso.

La seconda modifica ha riscritto il comma 6 sul presupposto che la parte può scegliere di non depositare la sentenza che definisce il giudizio di falso (magari perché a lei sfavorevole). D'altra parte, poiché non può consentirsi che il giudizio rimanga pendente *sine die* per l'inattività delle parti, la norma introdotta, sul presupposto che anche nei confronti delle altre parti sussiste un onere di diligenza nel seguire le sorti del giudizio al fine di poter definire quello di responsabilità, mira a sanzionare l'inerzia, prevedendo l'estinzione del giudizio anche d'ufficio. In coerenza, poi, con altre disposizioni del codice (cfr. articoli 83 e 107), è stato previsto che la riassunzione deve avvenire nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di falso.

L'articolo 49 ha sostituito, nella rubrica dell'articolo 106, il termine «giudizio» con quello di «processo», tecnicamente più appropriato; al comma 1 del medesimo articolo è stata soppressa la locuzione «civile, penale o amministrativa» dopo la parola «controversia» in quanto ridondante.

L'articolo 50, in riferimento al processo sospeso, individua nella conoscenza della cessazione della causa di sospensione la decorrenza del termine di tre mesi, previsto dall'articolo 107 del codice, per il deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio.

L'articolo 51 sostituisce, nella rubrica dell'articolo 108 del codice, il termine «giudizio» con «processo», tecnicamente più appropriato, secondo quanto già rilevato sopra illustrando la modifica della rubrica dell'articolo 106 del codice. Inoltre, nel comma 6 del medesimo articolo 108, è stato eliminato il riferimento ai «successori di persona giuridica», che non sono equiparabili agli «eredi» di persona fisica ai quali soltanto fa riferimento l'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della legge n. 20 del 1994, nel limitare la trasmissibilità del debito risarcitorio.

L'articolo 52 modifica l'articolo 114 del codice nella direzione di una maggiore semplificazione applicativa, prevedendo che il deferimento alle sezioni riunite da parte della sezione di appello può avvenire anche a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti.



L'articolo 53 precisa il contenuto della norma di cui all'articolo 124, comma 1, lettera a), del codice, nel senso che, nei giudizi sui piani di riequilibrio davanti alle sezioni riunite in speciale composizione, il ricorso deve essere notificato alla *Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali*, nonché, oltre al prefetto, all'«*autorità territoriale competente*», per tener conto del fatto che, in alcune regioni (in particolare nella regione siciliana), la competenza nelle procedure di riequilibrio finanziario è attribuita a organi diversi dal prefetto.

L'articolo 54 reca modifiche all'articolo 132, che riguarda il rito monitorio, prevedendo che quando il decreto presidenziale di determinazione dell'addebito stabilisce la data dell'udienza di discussione per l'ipotesi di mancata accettazione, deve essere rispettata la norma generale concernente la fissazione presidenziale dell'udienza di discussione. Inoltre, è stato previsto che il decreto deve essere notificato, congiuntamente all'atto di citazione, a cura della procura regionale. Questa modifica consente di evitare frequenti duplicazioni e intrecci di comunicazioni e di notifiche (da parte della segreteria della sezione e della procura regionale) e soprattutto l'ipotesi, ricorrente nella prassi, che il convenuto riceva la determinazione presidenziale del rito monitorio prima ancora di aver avuto conoscenza dell'atto di citazione.

L'articolo 55, in tema di rito applicabile alle fattispecie di responsabilità sanzionatoria, mira a colmare una lacuna, rilevata in fase applicativa, nell'articolo 133, comma 3, in ordine alle modalità di notifica alla parte del decreto di fissazione dell'udienza camerale. A seguito della modifica del comma 3, anche il testo del comma 4 è stato integrato con l'indicazione che il deposito da parte del pubblico ministero, successivamente alla notificazione, concerne anche il decreto di fissazione della medesima udienza.

L'articolo 56 modifica la rubrica del Capo I del Titolo I della Parte III del codice, sostituendo «*Generalità*» con «*Disposizioni generali*», in quanto formula più appropriata.

L'articolo 57, in tema di giudizio per la resa del conto, modifica in più punti l'articolo 141 del codice. In primo luogo, è stata eliminata, al comma 1, lettera d), la precisazione «*d'ufficio*» in quanto superflua. Sono state poi risolte le problematiche applicative evidenziate dalla norma del comma 4 in ordine alla presenza del pubblico ministero in camera di consiglio, con l'eliminazione dell'inciso «*in camera di consiglio*». Sempre, al comma 4, è stato chiarito che il conto deve essere presentato all'amministrazione e non alla Corte dei conti, prevedendosi un termine all'agente contabile per la presentazione del conto all'amministrazione di appartenenza e a quest'ultima per la parifica e per il successivo deposito del conto stesso



presso la segreteria della sezione giurisdizionale. Infine, con i richiami dell'ultima parte del comma 6 alla corrispondente disciplina dell'articolo 131 in tema di rito monitorio, è stato reso più agile e sollecito il procedimento di aggiornamento dell'importo della sanzione.

L'articolo 58 ha inteso risolvere problematiche applicative insorte con riferimento all'articolo 142 del codice e, in particolare, in ordine al perimetro oggettivo dell'opposizione. È stato quindi precisato avverso quali decreti può essere proposta l'opposizione. Altra modifica ha riguardato la necessità di un termine perentorio per proporre opposizione della stessa durata di quello già previsto dall'articolo 141, comma 4, per la resa del conto.

Inoltre, poiché l'interesse a proporre opposizione può essere, oltre che dell'agente contabile, anche del pubblico ministero o del responsabile del procedimento, cui può essere applicata la sanzione prevista dall'articolo 141, comma 7, la locuzione «*al pubblico ministero*», contenuta nel comma 5, è stata sostituita con quella più ampia «*alle parti*», anche in analogia con quanto già prevede l'articolo 142, comma 3, per il deposito di memorie e documenti.

L'articolo 59 ha modificato l'articolo 144, comma 2, del codice, prevedendo tra i destinatari della comunicazione della sentenza che definisce il giudizio per resa di conto anche il responsabile del procedimento, attese le specifiche funzioni che gli sono attribuite dall'articolo 139, comma 2.

L'articolo 60 modifica l'articolo 145 del codice a proposito della fase istruttoria del giudizio sul conto, prevedendo, in particolare, che il magistrato relatore è tenuto a chiedere la previa autorizzazione del collegio soltanto per la nomina di consulenti tecnici, fermo restando che la relazione sul conto conclude allo stato degli atti conosciuti e disponibili. Ciò al fine di semplificare e accelerare l'istruttoria, evitando carichi aggiuntivi del collegio, che altrimenti sarebbe tenuto a deliberare, in un'apposita udienza, ciascuna richiesta istruttoria del magistrato relatore.

Sempre in tema di giudizio sul conto, l'articolo 61 modifica l'articolo 147, comma 4, del codice prevedendo che siano comunicati al pubblico ministero, all'amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile non soltanto il decreto di fissazione dell'udienza di discussione ma anche la relazione del giudice designato per l'esame del conto allo scopo di garantire la pienezza del contraddittorio e il rispetto del diritto di difesa.



L'articolo 62 sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 148 del codice, che, nella sua formulazione originaria, non è apparso conforme ai principi del giusto processo nella parte in cui prevede per l'agente contabile, ove presente in udienza, soltanto il diritto di essere ascoltato dal collegio per «fornire chiarimenti», ma non anche per svolgere le proprie difese se non con il patrocinio di un difensore. Dal momento che appare di difficile individuazione il confine fra il fornire chiarimenti e lo svolgere le proprie difese, la modifica consente all'agente contabile, quando viene sentito dal collegio, di potersi sempre difendere, anche personalmente.

La seconda parte del comma 2 è stata poi riformulata con la previsione che l'amministrazione può comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato.

Infine, allo scopo di assicurare una completa neutralità di giudizio da parte del collegio, è stato introdotto il comma 2-bis, secondo cui il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto non può fare parte del collegio giudicante.

L'articolo 63, con la modifica dell'articolo 149, comma 3, ha inteso coordinare i possibili contenuti della decisione collegiale con le conclusioni del magistrato istruttore, come indicate nell'articolo 145, comma 4, integrando, quindi, la norma con la previsione che possa essere dichiarata dal collegio anche l'irregolarità della gestione contabile.

Come già esaminato precedentemente e per le medesime ragioni, anche l'articolo 64 modifica la rubrica Capo I del Titolo I della Parte IV del codice, dedicata ai giudizi pensionistici, sostituendo la parola «Generalità» con l'espressione «Disposizioni generali».

L'articolo 65 modifica l'articolo 151, comma 1, del codice, eliminando la qualificazione «in funzione di giudice unico» perché superflua e tecnicamente inappropriata.

L'articolo 66 modifica l'articolo 154, comma 2, del codice per rendere omogenea la disciplina del deposito del ricorso. È stata così ammessa per tutti i ricorsi in materia di pensioni, e non soltanto per quelli in materia di pensioni di guerra e di pensioni privilegiate ordinarie, la modalità della spedizione mediante raccomandata e la rilevanza del bollo dell'ufficio postale mittente ai fini della prova della spedizione, come del resto già affermato dalla Corte costituzionale nella risalente sentenza 8 luglio 1971, n. 170.

È stato poi abrogato il comma 3 del medesimo articolo 154 al fine di evitare che l'amministrazione, prima ancora di aver ricevuto la notifica del ricorso, si veda richiedere dalla segreteria del giudice adito il relativo fascicolo amministrativo.



La modifica recata dall'articolo 67 all'articolo 155, comma 3, del codice è sostenuta dalla medesima motivazione, prevedendosi che la richiesta del fascicolo amministrativo deve essere formulata dal giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione. Inoltre, nel comma 1 del medesimo articolo 155, è stato eliminato il termine «*unico*», sostituito con «*monocratico*», così come proceduto in simili contesti, essendo stata ritenuta la seconda qualificazione tecnicamente più appropriata.

Al comma 3 del medesimo articolo 155 del codice, al fine di razionalizzare gli adempimenti di segreteria e, a un tempo, realizzare una più efficace concentrazione del processo, è stato previsto che la trasmissione del fascicolo amministrativo è richiesta all'amministrazione solo in caso di effettivo radicamento del contraddittorio su impulso del ricorrente, cui spetta notificare, insieme al ricorso depositato, il decreto di fissazione di udienza, contenente, come si è detto, l'ordine di trasmissione del fascicolo stesso. Nell'ottica della celerità e speditezza che connota il rito pensionistico, è stato previsto un termine di dieci giorni, decorrenti dalla comunicazione del decreto, per l'adempimento.

Tutti i termini, indicati nei commi 4, 6 e 7 del predetto articolo 155, sono stati adeguati per garantire alle parti il diritto a un'effettiva difesa in giudizio. Il comma 5, alla stregua delle modifiche innanzi descritte, non ha più una sua ragion d'essere, per cui è stato eliminato.

Nella prospettiva di rimuovere inconvenienti registrati in primo grado e disciplinare compiutamente la fase della fissazione dell'udienza e della notificazione del ricorso, è stato introdotto il nuovo comma 5-bis con cui si è stabilito che il ricorrente deposita in segreteria le prove dell'avvenuta notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza. Nei commi 8 e 10, il termine «*collegio*» è stato sostituito con «*giudice*», trattandosi di giudizio monocratico.

L'articolo 68 modifica l'articolo 156 del codice, oltre che con correzioni formali, prevedendo la facoltà per il convenuto di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni, ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, che viene esplicitamente richiamato.

L'articolo 69 modifica l'articolo 158, comma 2, del codice con un richiamo alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in materia di liquidazione delle spese processuali in favore delle pubbliche amministrazioni.



Le difficoltà registrate in sede applicativa hanno reso necessaria una più puntuale disciplina dell'integrazione del contraddittorio *iussu iudicis*, sulla falsariga di quanto stabilito dall'articolo 420, commi 9 e 10, del codice di procedura civile.

Conseguentemente, l'articolo 70 ha abrogato l'articolo 160, comma 2, del codice e introdotto un nuovo articolo 160-bis con la disciplina dell'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice. Anche il comma 3 dell'articolo 160 è stato modificato nel senso che l'atto di intervento deve essere notificato alle altre parti.

L'articolo 71 ha sostituito l'articolo 161, comma 2, del codice perché frequentemente la segreteria della sezione si è trovata a dover comunicare la fissazione di una camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare a una parte convenuta cui il ricorso non era stato ancora notificato dal ricorrente, con difficoltà anche per quanto riguarda le modalità della comunicazione, trattandosi di parte non ancora costituita e domiciliata.

Il nuovo testo del comma 2 soddisfa anche l'esigenza di semplificazione delle attività segretariali, laddove prevede che, in caso di ricorso con contestuale istanza di sospensiva, il ricorso stesso sia notificato dal ricorrente alla controparte, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare.

La modifica, che l'articolo 72 ha previsto per il comma 1 dell'articolo 162 del codice, è stata determinata dall'esigenza di individuare con precisione il *dies a quo* del termine perentorio per il deposito del reclamo, facendolo decorrere dal dato oggettivo della comunicazione dell'ordinanza ovvero in quella della sua notifica, se anteriore, eliminando ogni riferimento alla pronuncia in udienza.

Per quanto poi concerne le parti aggiunte al comma 2 del medesimo articolo 162, trattasi della precisazione che la camera di consiglio è la sede di discussione del reclamo cautelare e che, oltre al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato alle parti anche l'atto di reclamo. Per assicurare pienezza del contraddittorio e diritto di difesa, è stata introdotta la possibilità per le parti di depositare memorie e documenti fino a cinque giorni prima della data fissata per la camera di consiglio. Infine, conformemente a quanto previsto dall'articolo 76 del codice, si prevede espressamente che, anche nel rito pensionistico, il magistrato, che ha emesso il provvedimento reclamato, non può far parte del collegio che decide il reclamo.

L'articolo 73 ha modificato l'articolo 164 del codice sia al comma 6 per consentire adeguate difese alle parti sia al comma 9 per eliminare un erroneo richiamo ai casi previsti dall'articolo



165, del tutto inconferente, sostituendolo con il richiamo all'articolo 160-bis (che ora disciplina l'intervento del terzo per ordine del giudice), come introdotto dall'articolo 70 del presente provvedimento.

L'articolo 74 ha modificato il termine, che, ai sensi dell'articolo 167 del codice, può essere concesso dal giudice per il deposito di note difensive, ampliandolo a un massimo di trenta giorni.

L'articolo 75 ha sostituito, nell'articolo 168 del codice, la parola «*cancelleria*» con «*segreteria*», in quanto è questo il termine appropriato per indicare l'ufficio di supporto del giudice contabile.

L'articolo 76 ha eliminato, nell'articolo 170, comma 4, del codice, l'improprio riferimento al «*giudice unico delle pensioni*», sostituendolo con quello più corretto di «*giudice monocratico*».

Nei giudizi a istanza di parte, l'articolo 77 ha ampliato lo spazio temporale, che, ai sensi dell'articolo 173, comma 3, del codice, deve intercorrere tra il giorno del deposito del ricorso e quello dell'udienza di discussione.

L'articolo 78 ha integrato l'articolo 174, comma 1, del codice prevedendo che il ricorso deve essere notificato, a cura del ricorrente, anche alla Procura regionale in quanto quest'ultima è parte interveniente necessaria nei giudizi a istanza di parte. Inoltre, è stato introdotto l'obbligo, a carico del ricorrente, di depositare le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza allo scopo di consentire al collegio la tempestiva verifica della corretta instaurazione del rapporto processuale, evitando sterili rinvii. Nel comma 3, il termine di ottanta giorni, che deve intercorrere tra il deposito del ricorso e l'udienza di discussione, è stato elevato a centoventi giorni nel caso di notifica all'estero al fine di renderlo coerente con i termini stabiliti negli articoli precedenti.

L'articolo 79 modifica l'articolo 175 del codice in tema di intervento del pubblico ministero. Nell'attuale formulazione dell'articolo 175, invero, le norme di cui ai commi 2 e 3 non sono di agevole comprensione e applicazione pratica laddove prevedono una distinzione, nell'ambito dei giudizi ad istanza di parte, fra quelli per i quali il pubblico ministero conclude unicamente in udienza e quelli in cui formula conclusioni scritte, mentre nulla si dice in



ordine alle conclusioni del pubblico ministero per i giudizi di cui alla lettera d) dell'articolo 172. Superfluo, poi, si presenta l'ulteriore appesantimento di cui al comma 2, costituito dall'onere, a carico della segreteria, di notificare le parti dell'avvenuto deposito delle conclusioni del pubblico ministero, e perciò si è provveduto alla sua eliminazione. La modifica prevede pertanto l'abrogazione dei suddetti commi 2 e 3 e la riformulazione del comma 1 nel senso che il pubblico ministero formula conclusioni scritte in tutti i giudizi ad istanza di parte, depositandole venti giorni prima dell'udienza fissata ovvero nell'eventuale diverso termine stabilito dal presidente della sezione. Ciò in quanto il termine attualmente previsto, di trenta giorni, non è coordinato con quello di costituzione delle altre parti del giudizio e costringe il pubblico ministero a concludere senza poter conoscere le difese delle parti stesse.

In tema di disciplina generale delle impugnazioni, l'articolo 80 modifica, in più punti, l'articolo 178 del codice con finalità di riordino e sistemazione della disciplina dei termini per le impugnazioni.

La modifica, introdotta al comma 2, consiste nella sostituzione della lettera g) con la lettera b), in quanto quest'ultimo riferimento è errato, come si desume dalla stessa prima parte della norma, che tra le eccezioni relative al *dies a quo* dei termini per la proposizione della revocazione (articolo 202 del codice) non indica la lettera g), relativa all'errore di fatto, ma la lettera b), concernente il dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato (anche l'articolo 203, comma 3, del codice non indica la lettera g) tra le eccezioni riguardanti la decorrenza dei termini).

Il comma 4 è stato riscritto avendo l'attuale formulazione dato origine a dubbi interpretativi. La disciplina che si introduce prevede che, indipendentemente dalla notifica della sentenza (a eccezione del caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 93 del codice), la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), deve essere depositata, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.

La modifica consente quindi di tenere distinti l'appello e la revocazione e il rispettivo regime di notifica e deposito. Mentre, infatti, l'appello deve essere prima notificato e poi depositato, la revocazione deve prima essere depositata e poi notificata unitamente al decreto di fissazione di udienza.

Oggetto di modifica è anche il comma 5 del predetto articolo 178 laddove è stabilito che il termine di sei mesi per la notificazione del ricorso per cassazione decorre dalla pubblicazione



della sentenza indipendentemente dalla sua notificazione. È accaduto, infatti, che la notificazione della sentenza sia avvenuta in prossimità della scadenza del termine semestrale con conseguenti dubbi interpretativi se, in questo caso, fosse applicabile il termine di sessanta giorni dalla notificazione poiché una risposta positiva avrebbe inevitabilmente legittimato la violazione di quello massimo semestrale. Infine l'inserimento al comma 6 comporta che l'interruzione del termine riguarda anche il termine "lungo" annuale di cui al comma 4.

L'articolo 81 risolve un contrasto fra la disciplina generale dell'articolo 180, comma 1, del codice, che, per i giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo, prevede che il deposito dell'atto di impugnazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, e la disciplina specifica sia dell'opposizione di terzo, di cui all'articolo 201, comma 3, sia della revocazione, di cui all'articolo 203, commi 2 e 3, incentrata su una diversa articolazione procedimentale: come già riferito, l'atto deve essere prima depositato e poi notificato alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.

La soppressione, nel comma 1, di ogni riferimento all'opposizione di terzo e alla revocazione, permette quindi di sanare il contrasto, lasciando prevalere per queste impugnazioni la regola della *lex specialis* sopra descritta.

L'articolo 82 apporta modifiche all'articolo 182 del codice allo scopo di dare rilievo alle peculiarità strutturali del giudizio di conto, in cui deve essere garantita, anche nella fase dell'impugnazione, la possibilità di partecipazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile (in questo senso depongono sia l'articolo 148 sia l'articolo 191 del codice). Pertanto, in caso di impugnazione di una sentenza su un conto, il decreto di fissazione dell'udienza deve ora essere notificato anche all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile. Al comma 5, inoltre, è stato rilevato l'errato riferimento testuale all'articolo 88, mentre correttamente deve essere indicato l'articolo 93 del codice.

L'articolo 83 apporta modifiche formali all'articolo 190 del codice, intese a consentire una più agevole leggibilità della norma sulla necessaria motivazione dell'atto di appello.

Anche l'articolo 84 reca miglioramenti formali alla norma di cui all'articolo 196 del codice sul presupposto che l'appellante, con il deposito dell'atto di appello, è già necessariamente costituito in giudizio.



L'articolo 85, nel modificare l'articolo 199 del codice, ha ampliato il termine a disposizione delle parti per riassumere il giudizio davanti al giudice di primo grado nel caso in cui il giudice di appello abbia disposto il rinvio a tale giudice. Il termine è ora di tre mesi, anche per omogeneità con le altre norme del codice che disciplinano ipotesi di riassunzione.

La prima modifica dell'articolo 86, la cui lettera a) interviene sul testo dell'articolo 201, comma 3, del codice, è conseguenza logica di quella già illustrata in relazione all'articolo 178, inserendosi la previsione che il termine generale è riferito al deposito dell'opposizione. L'altra modifica, quella di cui alla lettera b), è invece necessitata dall'ovvia considerazione che l'opposizione si introduce con ricorso e non con atto di citazione (cfr., infatti, l'articolo 201, comma 1, del codice, secondo cui «*L'opposizione si propone con ricorso [...]»*).

L'articolo 87, in tema di revocazione, provvede a porre rimedio a un'omissione riscontrata nel testo dell'articolo 202, comma 3, del codice, che non prende in considerazione anche la revocazione per omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo nel giudizio sul conto.

L'articolo 88, sempre in tema di revocazione, nel modificare l'articolo 203 del codice, mira a precisare che il ricorso deve essere proposto mediante deposito in segreteria. La soppressione, disposta dalla lettera b), rende la norma coerente con la modifica introdotta all'articolo 202, comma 3, appena sopra descritta.

L'articolo 89 apporta molteplici modifiche all'articolo 212 del codice concernente la formazione del titolo esecutivo. In particolare, è ora previsto che il rilascio della copia in forma esecutiva può avvenire anche da parte di un funzionario appositamente delegato dal dirigente della segreteria; conseguentemente anche il funzionario è esposto alla responsabilità sanzionata dal successivo comma 5. La riscrittura del comma 3 si è resa necessaria per risolvere problematiche applicative e per introdurre una disciplina più dettagliata della spedizione in forma esecutiva. Analogamente, e sempre per ragioni di semplificazione procedurale, anche il comma 4 è stato interamente riscritto.

L'articolo 90 ha introdotto un nuovo comma 1-bis all'articolo 214 del codice, che disciplina le attività di competenza dell'amministrazione danneggiata nella fase esecutiva, con la finalità di precisare, per il caso di pluralità di amministrazioni o enti interessati, quale sia il soggetto competente a curare la riscossione delle spese di giustizia.



La modifica al comma 3 del medesimo articolo 214 consente all'amministrazione procedente una più completa conoscenza degli elementi di fatto chiamati ad orientare la scelta delle modalità esecutive.

L'articolo 91, per le ragioni più volte sopra esposte, sostituisce, nell'articolo 217, comma 2, del codice, il termine «unico» con «monocratico» con riferimento al giudice delle pensioni e alle sue attribuzioni quale giudice dell'ottemperanza.

Le modifiche all'allegato 2 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante *norme di attuazione*

L'articolo 92 modifica la norma sulla vigilanza, già affidata dall'articolo 3 dell'allegato 2 al presidente della sezione, in ordine alla corretta distribuzione degli incarichi di consulenza, introducendo parametri di maggiore certezza dei limiti temporali entro i quali deve essere contenuto l'affidamento degli incarichi a ciascun consulente tecnico. È stata inoltre operata una correzione formale al testo del successivo comma 3 per evitare ambiguità di riferimento soggettivo.

L'articolo 93 precisa, all'articolo 4, comma 2, delle norme di attuazione, che il Capo III delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ivi richiamato, è quello del Titolo II.

L'articolo 94 inserisce un nuovo articolo 25-bis a conclusione dell'allegato 2, che, colmando un'evidente lacuna nell'ordinamento, disciplina lo svolgimento dei tirocini formativi presso la Corte dei conti richiamando l'articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con possibilità di erogazione di borse di studio a carico del bilancio autonomo della Corte dei conti.

Le modifiche all'allegato 3 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante *norme transitorie e abrogazioni*

L'articolo 95 chiarisce la portata della norma di diritto intertemporale contenuta nell'articolo 2 dell'allegato 3, precisando che le disposizioni di cui alla Parte III del codice si applicano ai conti che risultano ancora da depositare al momento dell'entrata in vigore del codice stesso, qualunque sia l'esercizio di riferimento.

È stato poi inserito un nuovo comma 6-bis per chiarire l'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina sugli uffici direttivi di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del codice,



come già riferito sopra nell'illustrare i contenuti precettivi dell'articolo 5 del presente provvedimento.

Con riguardo all'elenco delle norme oggetto di abrogazione espressa, di cui all'articolo 4 dell'allegato 3, l'articolo 96 aggiunge una lettera f-bis) concernente l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in quanto superato dalla disciplina del codice, anche in relazione all'impropria qualificazione del giudice monocratico nei termini di «*giudice unico delle pensioni*».

L'articolo 97 contiene modifiche formali e di *drafting*.

L'articolo 98 contiene la clausola di invarianza finanziaria.



RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 non produce impatti sulla finanza pubblica, in quanto pone norme di rilievo esclusivamente processuale.

L'articolo 2 non comporta oneri sulla finanza pubblica in quanto si limita a estendere al giudizio pensionistico disposizioni processuali generali relative al rito ordinario del giudizio di responsabilità. Peraltro l'estensione non impatta sulla struttura attuale del rito pensionistico perché è diretta a colmare le lacune di tale disciplina processuale, come è attestato dall'inciso che dette disposizioni generali si applicano «se non espressamente derogate».

Gli articoli 3 e 4 non producono impatti sulla finanza pubblica, trattandosi di norme di rilievo esclusivamente processuale.

L'articolo 5 non produce impatti sulla finanza pubblica.

Il carattere direttivo delle funzioni di procuratore regionale, previsto dalla lettera a), non comporta effetti sul trattamento stipendiale dei magistrati della Corte dei conti, né si traduce in un aumento dei posti di organico.

Gli articoli da 6 a 10 non producono impatti sulla finanza pubblica, trattandosi di norme di rilievo esclusivamente processuale.

L'articolo 11 prevede un eventuale compenso del commissario *ad acta* nei giudizi di conto nell'ipotesi di inadempimento dell'amministrazione a fornire i documenti e gli elementi di giudizio necessari al fine della decisione. La norma si inserisce, quindi, sia nel giudizio per la resa di conto, in cui l'articolo 141 del codice prevede, oltre a specifiche sanzioni pecuniarie a carico dei soggetti inadempienti, che la compilazione d'ufficio del conto avvenga «a spese dell'agente contabile» (così il comma 6 dell'articolo citato), sia nel giudizio sul conto in cui pure è prevista, oltre alla generale condanna al pagamento delle spese processuali, anche la condanna dell'agente contabile (in questi termini, in particolare, l'articolo 149 del codice). Pertanto, il compenso del commissario *ad acta* rientra in questa disciplina di regolazione delle spese processuali e non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.



Gli articoli da 12 a 21 non producono impatti sulla finanza pubblica, trattandosi di norme di rilievo esclusivamente processuale.

L'articolo 22 introduce la possibilità che il pubblico ministero contabile possa accedere anche mediante collegamento telematico diretto alla sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

In realtà, la norma serve soltanto a superare alcune incertezze manifestate nella prassi e non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica in quanto si tratta di garantire accessi telematici alla banca dati dell'anagrafe tributaria.

Allo stato, peraltro, le Procure Regionali possono già accedere alla medesima banca dati attraverso l'assegnazione di un'utenza personale per ogni magistrato in servizio nelle Procure stesse allo scopo di distribuire gli accessi in maniera più rispondente alla distribuzione degli uffici sul territorio e corrispondere al meglio alle esigenze di tutela del segreto istruttorio.

La finalità dell'accesso ai dati si riferisce alle esigenze connesse alle richieste di sequestro conservativo ed altre esigenze di tutela del credito erariale.

Gli articoli da 23 a 30 non producono impatti sulla finanza pubblica, trattandosi di norme di rilievo esclusivamente processuale.

L'articolo 31, nel prevedere che della riapertura del fascicolo archiviato è data notizia ai soggetti ai quali fosse stata precedentemente comunicata l'archiviazione, non comporta attività aggiuntive onerose, poiché, anche in forza della modifica di cui all'articolo 29 in ordine all'elezione di domicilio presso il difensore munito di PEC nella fase preprocessuale, consente di avvalersi della posta elettronica certificata per tale comunicazione, nonché della previsione dell'articolo 6 in materia di digitalizzazione. In ogni caso, la comunicazione della riapertura non richiede le forme previste per la notificazione degli atti giudiziari e non comporta quindi alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

Gli articoli 32 e 33 non producono impatti sulla finanza pubblica, trattandosi di norme di rilievo esclusivamente processuale.

Le norme di cui agli articoli da 34 a 39, relative ai sequestri dei giudizi contabili, non impattano sulla finanza pubblica e in particolare non riguardano le dotazioni del *Fondo unico giustizia* (FUG), concernente esclusivamente risorse che ivi affluiscono da sequestri disposti nell'ambito di



procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione ovvero da procedimenti civili di cognizione o fallimentari (cfr., infatti, l'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché l'elenco *tassativo* delle somme e dei proventi alimentanti il suddetto FUG contenuto nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181).

Gli articoli da 40 a 88 non producono impatti sulla finanza pubblica, trattandosi di norme di rilievo esclusivamente processuale.

L'articolo 89 disciplina la spedizione in forma esecutiva delle sentenze di condanna precisando che la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto a favore di ciascuna delle parti a favore delle quali è stato pronunciato il provvedimento. Il rilascio di più copie in forma esecutiva, a prescindere dal fatto che è espressamente prevista un'adeguata motivazione della richiesta e che sussiste il "filtro" del decreto presidenziale nel loro rilascio, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, rientrando nelle spese processuali che sono poste a carico del soggetto debitore nell'ambito della fase esecutiva.

Gli articoli da 90 a 93 non producono impatti sulla finanza pubblica, trattandosi di norme di rilievo esclusivamente processuale.

L'articolo 94 non produce impatti sulla finanza pubblica in quanto è espressamente previsto che l'onere delle eventuali borse di studio sarà a carico del bilancio autonomo della Corte dei conti.

L'onere stimato è di 600.000,00 euro annui, che troveranno copertura sul pertinente capitolo di spesa del bilancio autonomo della Corte dei conti.

Si soggiunge che tale bilancio presenta ampi margini di avanzo (l'ultimo conto consuntivo approvato, relativo all'esercizio 2017, ha fatto registrare un incremento dell'avanzo di amministrazione, quantificato in oltre € 51 mln, «derivante dall'attenta politica di contenimento della spesa adottata [...] anche, e soprattutto, per le autonome scelte gestionali dell'Amministrazione»: cfr. decreto del Presidente della Corte dei conti 21 giugno 2018, pubblicato in Gazzetta ufficiale, 13 luglio 2018, supplemento ordinario n. 34; il consuntivo relativo all'esercizio 2018 presenta un avanzo di esercizio pari a € 28.312.734,91, portando l'avanzo complessivo al 31 dicembre 2018 a € 79.491.885,18. Alla data della presente relazione, tuttavia, il consuntivo 2018 non ha ancora concluso il suo *iter* perfezionativo, ma su di esso si sono già



espressi il Consiglio di presidenza, che ha dato parere favorevole con deliberazione n. 115 del 22 maggio 2019, e il Collegio dei revisori, che ha dato parere favorevole nella seduta del 20 maggio 2019).

Si evidenzia, inoltre, che, il decreto del Presidente della Corte dei conti, cui è rimessa la disciplina delle modalità di erogazione delle borse di studio con riferimento ai tirocini presso il giudice contabile, deve intendersi nelle sue finalità dispositive sostitutivo del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 73, comma 8-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Gli articoli 95 e 96 non producono impatti sulla finanza pubblica, trattandosi di norme di rilievo esclusivamente processuale.

Le disposizioni di cui all'articolo 97 contengono correzioni formali e di mero *drafting* al testo del decreto legislativo n. 174 del 2016 e pertanto non comportano oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 98, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria in forza della quale si prevede che dalle disposizioni previste nel presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della Legge 21 dicembre 2017, n. 198 ha avuto esito:

OK

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale della Stato
Ruggero Maffioletta

18 GIU. 2019



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Titolo: Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

L'intervento normativo in esame modifica il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante Codice di giustizia contabile (Codice), introducendo sia numerose disposizioni di tipo prevalentemente formale, volte a chiarire e correggere diverse disposizioni del Codice, sia modifiche di natura più sostanziale, potenzialmente in grado di produrre un impatto significativo sui destinatari pubblici e privati. La presente relazione si concentra sulle principali innovazioni di tipo sostanziale e, per facilitare l'esposizione dei risultati dell'analisi di impatto, è organizzata, all'interno di ogni sezione, secondo i seguenti temi:

- Attività istruttoria del pubblico ministero;
- Giudizio di conto;
- Giudizio pensionistico;
- Tutela del terzo;
- Questioni di giurisdizione;
- Principi generali e organizzazione della Corte

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'articolo 20, comma 6, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 novembre 2018, n. 128, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive al Codice di giustizia contabile di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, con parere n. 6 del 2 agosto 2018, hanno proposto al Governo l'esercizio della delega correttiva, evidenziando l'opportunità di adottare modifiche volte a superare le difficoltà interpretative emerse nel primo biennio di applicazione del Codice.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2018, è stata nuovamente istituita, presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri, la commissione, prevista per la stesura dell'articolato dal comma 4 dell'articolo 20 citato, presieduta dal capo del DAGL e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni, rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura Generale dello Stato. La commissione ha concluso i lavori il 12 aprile 2019.

Le modifiche proposte sono volte a chiarire e precisare il contenuto di alcune disposizioni, ad introdurre semplificazioni procedurali, a rafforzare le garanzie di un giusto processo. In particolare, la presente relazione, dopo aver riportato alcuni dati utili a contestualizzare il lavoro della Corte, si

concentra sulle principali modifiche apportate al Codice, illustrandone le motivazioni e le finalità, descrivendo le più rilevanti opzioni esaminate, nonché gli effetti attesi per i destinatari.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Dati di contesto sui giudizi della Corte

Già nel 2016, in occasione dell'analisi di impatto a supporto dell'elaborazione del Codice, si evidenziava come l'efficacia del processo contabile s'incardinasse sulla sua capacità di contribuire al recupero, a seguito di condanna definitiva, dei crediti a ristoro del danno procurato all'Amministrazione. Si evidenziava come tale caratteristica era particolarmente carente: la relazione per il 2016 del procuratore generale della Corte dei conti (Colella) richiama una stima (par 8.2) del dato dei recuperi (quinquennio 2011-2015) pari a 213 Meuro, a fronte di 646 Meuro di importi di condanna, per un rapporto pari al 33%. Il tutto con evidente impatto negativo in termini di elevata penalizzazione dell'erario e credibilità delle istituzioni.


L'analisi che ha affiancato l'elaborazione della originaria proposta di riordino ha attribuito tale bassa efficacia, in particolare, alle seguenti criticità:

- Esecuzione delle sentenze di recupero del credito erariale esogena all'attività della Corte, ma diretta responsabilità delle amministrazioni pubbliche beneficiarie delle sentenze, che procedono con procedure macchinose, diverse, spesso disattente, tali da rendere lo strumento privo dell'efficacia che normalmente assiste la riscossione del credito erariale e da produrre anche incertezza sull'ammontare effettivo dei crediti recuperati;
- Mancanza di un sistema ordinario e paritetico di definizione agevolata del danno erariale, anche in funzione deflattiva e di maggiore certezza di introiti per l'erario. L'attuale rito abbreviato risulta scarsamente utilizzato, raccogliendo recuperi compresi tra lo 0,7 e l'1% dell'ammontare complessivo (Relazione Colella 2016);
- Assenza di un effettivo sistema di garanzie sul recupero dei crediti.

In particolare, già nel 2016, si evidenziavano una serie di criticità, come di seguito sintetizzate:

- La Tabella 1 riporta i soggetti danneggiati la cui numerosità riflette la numerosità delle tipologie di partenza. In particolare, al primo posto troviamo gli enti locali, seguiti dalle Amministrazioni dello stato, seguono gli enti sanitari e le regioni. Tenendo conto della numerosità tipologica, gli enti maggiormente colpiti appaiono essere le amministrazioni dello stato e le regioni.

Tabella 1 Soggetti danneggiati in base alle Sentenze di appello in materia di responsabilità – Anno 2015



Nota: I dati sono stati estratti a cura del Gruppo di studi della Procura Generale sulla base delle sentenze pubblicate e rese disponibili sulla banca dati decisioni della Corte di conti dal 1/1/2015 al 15/1/2016

Fonte: Relazione del Procuratore generale Martino Colella in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016

- L'attività delle sezioni di appello era crescente e si attestava, nel 2015, a circa 1000 giudizi dando luogo a circa 584 milioni di importi di condanna (Tab. 2) ¹. Altresì, negli ultimi anni l'attività oscilla tra i 2000 e i 2500 giudizi mentre sono crescenti gli importi di condanna. La citata relazione del procuratore generale Colella riporta al paragrafo 8.2 un'elaborazione che stima il dato dei recuperi nel quinquennio 2011-2015 pari a 213 milioni di euro, a fronte di 646 milioni di importi di condanna, il che conduce ad **una percentuale di introiti sulle condanne di ca. il 33%**. Si tratta di un dato che denuncia una carenza strutturale e una elevata penalizzazione dell'erario.

¹ Tale dato è tuttavia alterato da una maxi condanna relativa alle società concessionarie del gioco per 407 milioni di euro. In effetti il dato complessivo del quinquennio 2011-2015 è di 646 milioni (Relazione 2016 procuratore generale Colella, pag. 154), espressione di una media annua ben più contenuta (circa 130 mln/anno).

Tabella 2- Risoluzione giudizi d'appello e importi di condanna anno 2015

RIEPILOGO ANALISI RISOLUZIONE GIUDIZI E IMPORTI DI CONDANNA ANNO 2015																
SEZIONI GIURISDIZIONALI D'APPELLO	ALTRO	ASSOLUZIONE	AZIONE	CCESSITÀ MATERIA	CONDANNA	CONDONO ERARIALE	DICHIARAZIONE	DIRETTO	IMPROCEDIBILITÀ	INAMMISSIBILITÀ	PRESCRIZIONE	REVOCAZIONE	TOTALI PARZIALI	Totale quantum condanna	Totale quantum danno immagine	Totale spese giurisdiziale
I Sezione Giurisdizionale Centrale Appello	7	27	0	1	89	5	0	0	0	1	0	4	134	€ 117.214.193,53	€ 183.294,14	€ 295.746,60
II Sezione Giurisdizionale Centrale Appello	6	43	2	2	48	23	0	1	0	6	2	1	104	€ 12.153.287,13	€ 38.089,00	€ 52.066,73
III Sezione Giurisdizionale Centrale Appello	4	30	0	2	75	11	0	2	1	3	3	5	138	€ 449.151.239,17	€ 287.606,63	€ 47.684,32
Sezione Giurisdizionale Appello Sicilia	4	5	0	1	31	1	1	1	1	5	1	1	50	€ 8.645.894,47	€ 256.011,59	€ 57.108,72
TOTALE	21	73	2	6	243	40	1	4	2	15	8	11	426	€ 584.163.814,30	€ 736.912,36	€ 452.604,37
TOTALE GENERALE													€ 585.363.331,03			

Fonte: Relazione del Procuratore generale Martino Colella in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016

Le tabb. 3-7 riportano il bilancio delle attività per il 2015. Da esse si deduce una leggera prevalenza delle definizioni rispetto alle nuove istanze pervenute, con debole erosione dello stock. Un aumento dello stock si registra, per contro, nell'attività svolta in materia di conti giudiziali (tab.8).

I dati si confermano anche in una fase successiva (tabb. 9-12).

Tabella 3- Giudizi di responsabilità e di conto presso le Sezioni centrali d'appello e Sezione d'appello per la Regione Siciliana - Anno 2015

Tipologia	Pendenti	Pervenuti	Definiti	Rimanenza
Istanza del Procuratore generale	473	148	107	514
Istanza di parte	2.368	845	920	2.293
Totale	2.841	993	1.027	2.811

Fonte: Relazione del Presidente della Corte dei conti, Dott. Raffaele Squitieri, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016

Tabella 4- Istanze di definizione ex art 1 commi 231, 232, 233, legge 266/2005 presso le Sezioni centrali d'appello e Sezione d'appello per la Regione Siciliana - Anno 2015

Pendenti	Istanze presentate	Istanze accolte	Istanze rigettate o inammissibili
48	155	94	75

Fonte: Relazione del Presidente della Corte dei conti, Dott. Raffaele Squitieri, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016

Tabella 5- Giudizi in materia pensionistica presso le Sezioni centrali d'appello e Sezione d'appello per la Regione Siciliana - Anno 2015

Pendenti	Pervenuti	Definiti	Rimanenza
519	913	2.383	3.679

Fonte: Relazione del Presidente della Corte dei conti, Dott. Raffaele Squitieri, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016

Tabella 6- Giudizi di responsabilità e di conto presso le Sezioni giurisdizionali regionali - Anno 2015

Pendenti	Pervenuti	Definiti	Rimanenza
2.453	2.129	2.078	2.504

Fonte: Relazione del Presidente della Corte dei conti, Dott. Raffaele Squitieri, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016

Tabella 7- Giudizi in materia pensionistica presso le Sezioni giurisdizionali regionali - Anno 2015

Pendenti	Pervenuti	Definiti	Rimanenza
12.915	2.960	9.528	6.347

Fonte: Relazione del Presidente della Corte dei conti, Dott. Raffaele Squitieri, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016

Tabella 8- Attività svolta in materia di conti giudiziali

Pendenti	Pervenuti	Definiti	Rimanenza
380.473	67.396	54.202	393.667

Fonte: Relazione del Presidente della Corte dei conti, Dott. Raffaele Squitieri, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016

Tabella 9 - SEZIONI CENTRALI D'APPELLO E SEZIONE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA – Giudizi di responsabilità

Giudizi	Istanza	Prima centrale	Seconda Centrale	Terza Centrale	Regione siciliana	Totale
Pendenti al 1.1.2018	Istanza PG	41	229	54	30	354
	Istanza di parte	243	833	556	52	1684
	Totale	284	1062	610	82	2038
Pervenuti	Istanza PG	33	34	42	19	128
	Istanza di parte	168	244	158	48	618
	Totale	201	278	200	67	746
Definiti	Istanza PG	48	113	38	32	231
	Istanza di parte	395	335	193	56	979
	Totale	443	448	231	88	1210
Rimanezza al 31.12.2018	Istanza PG	26	150	59	17	252
	Istanza di parte	16	742	521	44	1323
	Totale	42	892	580	61	1575

Fonte: Tab. 14 - Relazione Corte dei conti anno 2018 (15.2.19)

Tabella 10 - SEZIONI CENTRALI D'APPELLO E SEZIONE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA – Giudizi di conto

Giudizi	Istanza	Prima centrale	Seconda Centrale	Terza Centrale	Regione siciliana	Totale
Pendenti al 1.1.2018	Istanza PG	0	0	0	0	0
	Istanza di parte	0	1	19	0	20
	Totale	0	1	19	0	20
Pervenuti	Istanza PG	0	0	0	0	0
	Istanza di parte	0	3	13	0	16
	Totale	0	3	13	0	16
Definiti	Istanza PG	0	0	0	0	0
	Istanza di parte	0	4	7	0	11
	Totale	0	4	7	0	11
Rimanezza al 31.12.2018	Istanza PG	0	0	0	0	0
	Istanza di parte	0	0	25	0	25
	Totale	0	0	25	0	25

Fonte: Tab. 14 - Relazione Corte dei conti anno 2018 (15.2.19)

Tabella 11 - SEZIONI CENTRALI D'APPELLO E SEZIONE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA – Istanza

di definizione ex. Art. 1, co. 231, 232, 233 L. 266/2005

Istanze	Prima centrale	Seconda Centrale	Terza Centrale	Regione siciliana	Totale
Pendenti al 1.1.2018	0	4	13	0	17
Istanze accolte	4	6	8	0	18
Istanze rigettate o inammissibili	9	1	4	0	14
Rimanenza al 31.12.2018	1	0	0	0	1

Fonte: Tab. 14 - Relazione Corte dei conti anno 2018 (15.2.19)

Tabella 12 - SEZIONI CENTRALI D'APPELLO E SEZIONE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA -
Giudizi in materia pensionistica

Istanze	Prima centrale	Seconda Centrale	Terza Centrale	Regione siciliana	Totale
Pendenti al 1.1.2018	159	594	432	107	1292
Pervenuti	126	167	99	138	530
Definiti	181	529	381	190	1281
Rimanenza al 31.12.2018	104	232	150	55	541

Fonte: Tab. 14 - Relazione Corte dei conti anno 2018 (15.2.19)

La situazione del personale di magistrature è riportata nella tabella seguente. L'organico è di ca. 1200 unità, a fronte del quale sono vacanti ca. 400 unità, pari a un terzo.

Situazione del personale di magistratura AL 31/12/2015

		Organico	Presenze	Vacanti	in parti vacanti
Controllo	Periferia	142	103	39	-27
	Centro	115	68	47	-41
	Periferia	171	99	72	-42
Giurisdizione	Centro	29	23	6	-21
	PROCURA GENERALE	20	14	6	-30
PROCURE REGIONALI e PROCURA REGIONALE D'APPELLO REGIONE SICILIANA		129	98	31	-24
Totale	Periferia	442	300	142	-32
	Centro	164	105	59	-36
	Generale	506	405	201	-33

* Nota: La dotazione organica complessiva deve essere integrata, oltre che con il posto di Presidente della Corte dei conti anche con 3 posti di fuori ruolo istituzionale (Corte Costituzionale, INPS, INAIL) ed un posto attualmente disponibile

Le criticità evidenziate nella relazione Air elaborata nel 2016 possono essere sintetizzate come segue: i) il perimetro sostanziale e processuale della giurisdizione contabile risultava determinato da norme prerepubblicane e da una mancanza di coordinamento formale e sostanziale delle norme, disposizioni e prassi vigenti, con particolare riferimento al cosiddetto “rinvio dinamico” delle norme del processo civile “in quanto applicabili” aveva prodotto e ancora produce margini di incertezza e applicazioni interpretative. Da ciò scaturiva un sistema asimmetrico, nel quale la fase processuale era regolata da norme processuali civilistiche, “in quanto applicabili” mentre quella istruttoria e preprozessuale si era poggiata su norme prerepubblicane, disorganiche e lacunose, per come interpretate e, appunto, cristallizzate, nelle prassi operative. Da ciò emergevano evidenti asimmetrie tra possibilità e strumenti a disposizione del P.M. e dell’indagato nella fase preprozessuale e conseguenti difficoltà a dare attuazione al principio costituzionale del “giusto processo” (art. 111 della Costituzione). A queste criticità, si aggiungeva il fatto che l’esecuzione delle sentenze di recupero del credito erariale era esogena all’attività della Corte, ma diretta responsabilità delle amministrazioni pubbliche beneficiarie, che operavano con procedure macchinose, diverse, tali da rendere lo strumento privo dell’efficacia che normalmente assiste la riscossione del credito erariale con livelli di recupero dei crediti troppo contenuti sull’ammontare delle condanne.

L’attuazione della riforma del 2016 ha contribuito a sanare parte delle criticità sopra evidenziate. Ciononostante, l’attuazione delle disposizioni ha mostrato che restano delle aree problematiche, inerenti correttivi per temi d’impatto sostanziale, che giustificano una revisione della norma, come si evidenzia di seguito.

Attività istruttoria del pubblico ministero contabile

Il testo unico sull’ordinamento della Corte dei conti del 1934 aveva riconosciuto, in capo al pubblico ministero contabile, il potere di «chiedere in comunicazione atti e documenti in possesso di autorità amministrative e giudiziarie» e di «disporre accertamenti diretti»². La disposizione, oltre ad attribuire al pubblico ministero poteri limitati, aveva determinato, per la sua genericità, incertezze e disomogeneità applicative.

Il quadro è mutato soltanto sessant’anni dopo, con le previsioni contenute nel d.l. 152/91³ e nel d.l. 453/93⁴. In particolare, quest’ultimo aveva stabilito che il procuratore regionale, nelle istruttorie di propria competenza, potesse disporre:

² Art. 74 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 (“Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”).

³ D.l. 13 giugno 1991 n.152 (“Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa”), convertito con legge 12 luglio 1991 n.203, il quale ha stabilito, all’art. 16, la possibilità in capo alla Corte dei conti di disporre ispezioni ed accertamenti diretti anche a mezzo della Guardia di Finanza.

⁴ D.l. 15 novembre 1993 n.453 (“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”), convertito con legge 14 gennaio 1994, n. 19.

- a) l'esibizione di documenti, nonché ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;
- b) il sequestro dei documenti;
- c) audizioni personali;
- d) perizie e consulenze⁵.

Con le riforme dei primi anni '90, l'attività preprocessuale svolta dal pubblico ministero ha quindi assunto i caratteri della vera e propria attività istruttoria, finalizzata non soltanto alla verifica della sussistenza delle condizioni per promuovere l'azione di responsabilità, ma anche alla precostituzione di prove da utilizzare nel giudizio. Tuttavia, nonostante le specificazioni prodotte, nel concreto svolgimento dell'attività del pubblico ministero contabile sono residue diverse indeterminanze.

Il Codice del 2016, coerentemente con i principi della legge-delega⁶, ha inteso superare incertezze e criticità, provvedendo a disciplinare in dettaglio i poteri istruttori del pubblico ministero contabile⁷.

Al contempo, esso ha previsto un rafforzamento delle garanzie della difesa, assicurando una partecipazione piena e consapevole dei presunti responsabili anche nella fase istruttoria e preprocessuale. Emblematica è, in questo senso, la previsione contenuta all'art. 55, secondo cui il pubblico ministero, oltre a compiere ogni attività utile al fine di acquisire elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale, *«svolge, altresì, accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile»*.

Con riferimento alla conclusione della fase istruttoria, una delle principali novità introdotte dal Codice ha riguardato l'inammissibilità di attività istruttorie successive all'invito a dedurre *«salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni»* (art. 67, comma 7). Tale norma, di evidente matrice garantista, ha inteso porre

⁵ Art. 5, comma 6. L'art. 2 del medesimo provvedimento ha inoltre attribuito al pubblico ministero il potere di delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e di avvalersi di consulenti tecnici.

⁶ In base alla delega (art. 20, comma 2, lett. g), della legge n. 124/2015, occorre infatti *«riordinare la fase dell'istruttoria e dell'emissione di eventuale invito a dedurre in conformità ai seguenti principi: 1) specificità e concretezza della notizia di danno; 2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione; 3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilità dell'azione, dell'audizione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facoltà di assistenza difensiva; 4) specificazione delle modalità di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero, anche attraverso l'impiego delle forze di polizia, anche locali; 5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione; 6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto già destinatario di formalizzata archiviazione»*.

⁷ Mentre, infatti, l'art. 5, comma 6, del d.l. 453/93 aveva meramente elencato i mezzi istruttori, il Codice ne ha invece dettagliatamente disciplinato l'applicazione, agli artt. 56 e seguenti (*“deleghe istruttorie”* art. 56; *“richieste di documenti e informazioni”*, art. 58; *“esibizione di documenti”*, art. 59; *“audizioni personali”*, art. 60; *“ispezioni e accertamenti”*, art. 61; *“sequestro documentale”*, art. 62; *“consulenze tecniche”*, art. 63).

un limite all'attività istruttoria d'iniziativa del pubblico ministero contabile all'esito dell'invito a dedurre, prevedendo che l'impulso all'attività integrativa fosse riconducibile alle controdeduzioni e, quindi, a indicazioni dei presunti responsabili in merito ad approfondimenti ad essi, evidentemente, necessari.

Di rilievo, nella succitata ottica garantista, risulta inoltre la regolamentazione della riapertura del fascicolo istruttorio archiviato, che il Codice ha previsto possa avvenire, con decreto motivato del procuratore regionale, solo laddove «*sopravvengano fatti nuovi e diversi successivi al provvedimento di archiviazione*» (art. 70)⁸.

Il primo biennio di applicazione del nuovo Codice ha mostrato l'eccessivo rigore di alcune disposizioni, risultate, nei fatti, **irragionevolmente onerose o, in ogni caso, invasive della sfera di autonomia del pubblico ministero** in relazione all'organizzazione delle modalità investigative. In questa direzione si segnala, in particolare:

- la disciplina delle deleghe istruttorie (art. 56), la quale prevede l'obbligo per il pubblico ministero di motivare la scelta di svolgere attività istruttoria direttamente ovvero di affidarla alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, nonché la possibilità di delegarla a dirigenti o funzionari della pubblica amministrazione solo «*in casi eccezionali e motivati*»;
- la disciplina dell'accesso a documenti e informazioni in possesso della pubblica amministrazione (art. 58), la quale prevede l'obbligo per il pubblico ministero di emettere un decreto motivato; inoltre, in assenza di una norma di senso contrario, attualmente per l'accesso alla sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, il pubblico ministero deve avvalersi dell'intermediazione della Guardia di Finanza.

Critica, nelle pratiche applicazioni, è risultata anche la disciplina delle attività istruttorie successive all'invito a dedurre. Il divieto di svolgere attività istruttoria integrativa, salvo quella resa necessaria dalle controdeduzioni del soggetto invitato (cfr. *supra*), ha rappresentato una **limitazione eccessiva all'attività preprocessuale del pubblico ministero contabile nei casi in cui ricorrano situazioni obiettivamente nuove** rispetto alla fase istruttoria precedente e che non richiedano l'emissione di un nuovo invito a dedurre. Ciò anche contro l'interesse dello stesso presunto

⁸ Ulteriori disposizioni del Codice, che, con specifico riguardo alla fase preprocessuale, hanno esteso le garanzie di difesa del presunto responsabile, riguardano la necessità che tutti gli atti istruttori del pubblico ministero, compresi i decreti per la trasmissione di atti e documenti (art. 58, comma 2), siano motivati, con la sanzione della nullità nei casi di omessa o apparente motivazione (art. 65); la previsione che, nel corso delle audizioni personali dei soggetti informati, questi ultimi abbiano la possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia e di non rispondere a domande su fatti dai quali potrebbe emergere una loro personale responsabilità (art. 60); la previsione che all'esecuzione della misura del sequestro documentale possa assistere il responsabile dell'area legale dei soggetti presso i quali si compie il sequestro, se prontamente reperibile, nonché di una fase eventuale di reclamo alla competente Sezione giurisdizionale avverso il provvedimento del pubblico ministero che ha disposto la misura (art. 62); l'affermazione del diritto di visionare e di estrarre copia di tutti i documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale (art. 71).

responsabile nel caso in cui tali situazioni depongano a suo favore (come, ad esempio, nel caso della sopravvenienza di una sentenza penale assolutoria non eccepita nelle controdeduzioni).

Giudizi di conto

Il giudizio sui conti ha per oggetto la verifica della regolarità del conto giudiziale cui sono tenuti i titolari di gestione di tesoreria e gli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni. Esso si suddivide in:

- giudizio per la resa del conto, attivato dal pubblico ministero in specifici casi previsti dalla legge (cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio; deficienze accertate dalla pubblica amministrazione; ritardo a presentare i conti; omissione del deposito);
- giudizio di conto vero e proprio, instaurato con il deposito del conto, da parte della pubblica amministrazione di appartenenza dell'agente contabile, presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente e concluso con una pronuncia di discarico o di condanna dell'agente contabile.

Il nuovo Codice ha introdotto, rispetto a tale giudizio, i seguenti elementi di novità:

- introduzione dell'anagrafe degli agenti contabili: nell'anagrafe, tenuta presso la Corte dei conti, confluiscono i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale, che sono comunicati dalle amministrazioni alla sezione giurisdizionale territorialmente competente;
- applicazione di modalità telematiche per il deposito dei conti e dei relativi atti e documenti, nonché per l'accesso all'anagrafe da parte delle amministrazioni interessate, delle sezioni giurisdizionali e delle procure territorialmente competenti;
- previsione di un decreto del Presidente della sezione che all'inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, fissa le priorità cui i magistrati relatori devono attenersi, nella pianificazione dell'esame dei conti.

Con tali novità, accanto a una disciplina più dettagliata del giudizio per la resa del conto, il nuovo Codice ha inteso aumentare l'efficacia dell'azione della Corte in materia di giudizi di conto, garantendo uno snellimento degli adempimenti a carico dei magistrati contabili e una calendarizzazione delle attività di esame, che possono così essere rivolte in modo prioritario ai conti depositati da agenti contabili relativamente ai quali siano già emerse criticità in occasione di giudizi di responsabilità, ovvero ai conti di gestioni che presentino maggiore interesse per le dimensioni delle stesse, per gli eventuali risultati o per il carattere di novità.

Nel dibattito che ha seguito la prima applicazione del Codice sono emerse ulteriori esigenze di

riforma. Tali esigenze si riferiscono, da un lato, a un ulteriore snellimento degli adempimenti a carico della magistratura contabile, a fronte del permanere di adempimenti onerosi. Tra questi, si segnala ad esempio l'obbligo, per il giudice relatore, di acquisire l'autorizzazione del collegio (richiedendo quindi la convocazione di apposita udienza camerale) in occasione di ciascuna richiesta istruttoria (ispezioni, accertamenti diretti, nomine di consulenti tecnici).

Altre esigenze di riforma sono sorte, invece, in relazione alla struttura stessa del giudizio. In questo ambito ha assunto un ruolo centrale nel dibattito il tema dell'applicazione ai giudizi di conto dei principi del giusto processo, con particolare riferimento ai due seguenti profili:

- terzietà e imparzialità del giudice: ha costituito da più parti oggetto di riflessione in questo senso il fatto che il magistrato incaricato dell'istruttoria facesse parte del collegio giudicante;
- contraddittorio: in particolare, non appaiono conformi ai principi del giusto processo
 - la formulazione dell'articolo 62 nella parte in cui prevede per l'agente contabile, ove presente in udienza, soltanto il diritto di essere ascoltato dal collegio per «fornire chiarimenti», ma non anche per svolgere le proprie difese se non con il patrocinio di un legale;
 - la mancata tempestiva trasmissione della relazione del giudice designato per l'esame del conto al soggetto interessato e all'amministrazione di appartenenza;
 - la mancata garanzia di partecipazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile in fase di impugnazione.

Giudizio pensionistico

Quanto ai giudizi pensionistici devoluti alla giurisdizione della Corte dei conti, una delle principali criticità riscontrate attiene alla procedura prevista per la fissazione dell'udienza. Al riguardo, l'art. 155 del Codice dispone che il giudice, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione. Questa norma ha mostrato, nella sua applicazione concreta, alcuni aspetti problematici.

Da una parte, il fascicolo amministrativo relativo alla posizione pensionistica del ricorrente, che assume evidentemente un ruolo determinante ai fini del giudizio, è depositato a cura dell'amministrazione solo all'atto della costituzione in giudizio o anche successivamente, rendendo inevitabile uno o più rinvii dell'udienza. Ciò, oltre a determinare un allungamento dei tempi del processo, non garantisce adeguatamente la controparte, che non può accedere al fascicolo sin dall'inizio del procedimento, limitando, in tal modo, le garanzie di un giusto processo. D'altra parte, la procedura attuale comporta che l'amministrazione, prima ancora di aver ricevuto la notifica del ricorso, si veda richiedere il relativo fascicolo amministrativo e che sia, dunque, gravata da tale adempimento anche in assenza di un effettivo radicamento del contraddittorio su iniziativa del ricorrente.

Problemi di natura simile si riscontrano anche in riferimento al procedimento cautelare. Difatti, l'articolo 161 del Codice prevede che la data dell'udienza sia comunicata a cura della segreteria del giudice alle parti, che possono depositare memorie e documenti sino al quinto giorno precedente tale data. Ne deriva che l'Ente pensionistico convenuto spesso non conosca adeguatamente il merito della causa, non avendo ancora ricevuto il ricorso cautelare (laddove non gli sia stato già notificato dal ricorrente). Ciò produce spesso un rinvio dell'udienza e un allungamento dei tempi del giudizio con effetti negativi sia per le parti, sia per l'economia complessiva del processo.

Questioni di giurisdizione

Altre criticità rilevate nella situazione attuale riguardano la *translatio iudicii*.

Una prima questione attiene alla conservazione degli effetti della domanda di risarcimento inizialmente proposta dal pubblico ministero dinanzi alla Corte dei conti, nell'ipotesi di diniego di giurisdizione del giudice contabile e di riproposizione della domanda dinanzi ad altro giudice da parte dell'amministrazione danneggiata. Al fine di rendere effettiva la *translatio iudicii* anche nei giudizi di responsabilità amministrativa, appare necessario precisare che restano ferme le preclusioni e le decadenze intervenute e sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda. In questo modo si risolverebbero le problematiche applicative derivanti dal diverso tenore letterale dell'articolo 17, comma 2, del Codice che concerne la *translatio iudicii* nella generalità dei giudizi.

Una seconda questione riguarda la piena realizzazione della *translatio iudicii* nel giudizio contabile ed è legata alla circostanza che mentre l'attore del processo per il risarcimento del danno erariale è il pubblico ministero, quello del giudizio risarcitorio dinanzi al giudice ordinario è la pubblica amministrazione. Il Codice (art. 17, comma 8) ha superato solo parzialmente tale ostacolo, consentendo all'amministrazione danneggiata di riproporre dinanzi ad altro giudice il giudizio iniziato dal pubblico ministero contabile. Manca, invece, una disciplina adeguata per la fattispecie inversa, quando la giurisdizione è declinata in favore del giudice contabile.

Principi generali e organizzazione della Corte

Dal punto di vista ordinamentale, il sistema attuale è caratterizzato da una disomogeneità tra il modello previsto per gli uffici della giustizia ordinaria – in cui è costante il parallelismo tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti – e quello previsto per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti. In particolare, la posizione del procuratore regionale della Corte dei conti non è omogenea rispetto a quella del procuratore della repubblica, in quanto quest'ultima comporta l'esercizio di funzioni direttive.

Un intervento su questa materia appare necessario anche per dare attuazione all'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che non solo fa riferimento alle norme e ai principi del codice di procedura civile, ma rinvia anche ai principi e ai criteri direttivi previsti dall'articolo 20, comma 3, della legge n. 59 del 1997, tra cui rientrano, appunto, *"le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa"*.

Un aspetto di carattere meramente organizzativo attiene alle procedure previste in materia di esecuzione delle sentenze di condanna, attualmente connotate da eccessiva rigidità in merito:

- alla necessità che la formula per la spedizione in forma esecutiva possa essere apposta esclusivamente da parte del dirigente della segreteria della sezione giurisdizionale;
- al divieto di spedizione senza giusto motivo di più di una copia del titolo in forma esecutiva, e solo a favore dell'ufficio del pubblico ministero;
- alla insufficiente chiarezza della procedura prevista per la spedizione di ulteriori copie del titolo in forma esecutiva.

Sempre dal punto di vista organizzativo, si segnala che attualmente non è previsto lo svolgimento dei tirocini formativi presso la Corte dei conti, il che priva sia i potenziali tirocinanti di un'utile attività formativa, sia la Corte stessa del supporto di tali figure.

Tutela del terzo

Altre criticità rilevate nella situazione attuale riguardano un rafforzamento della "tutela del terzo", nell'ambito dei procedimenti cautelari per giudizio di responsabilità e anche in riferimento a soggetti naturalmente "estranei" alla giurisdizione contabile. Di fatto, il Codice attualmente non prevede per il terzo la possibilità di intervenire in vario modo nel corso del procedimento cautelare, assicurandogli espressamente una possibilità di *espressione* (possibilità che nel frattempo si è fatta, faticosamente, strada nella giurisprudenza).

In particolare, la riforma del 2016 non è riuscita a incidere in modo sostanziale sugli argomenti che seguono:

- Nei provvedimenti di sequestro, la norma non prevede che il terzo, che assume di essere stato leso da un provvedimento di sequestro, possa opporsi intervenendo in udienza.
- Sempre in linea con il punto precedente, al terzo che si ritiene leso dal provvedimento di sequestro, e che tuttavia ne ha avuto conoscenza successivamente alla scadenza del termine per proporre reclamo, non è riconosciuta la possibilità di agire in corso di causa.
- infine, sempre nel quadro complessivo delle tutele del terzo, attualmente non gli è riconosciuto il diritto di proporre reclamo avverso il provvedimento cautelare.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Attività istruttoria del pubblico ministero contabile

In relazione alla fase istruttoria del procedimento di responsabilità, l'obiettivo generale dell'intervento è quello di aumentare l'efficacia e la tempestività dell'attività svolta dalle procure regionali.

A tale risultato l'intervento intende contribuire perseguendo, in particolare, i seguenti obiettivi specifici:

- ampliare i poteri istruttori del pubblico ministero contabile, rafforzando al contempo i diritti della difesa anche nella fase preprocessuale;
- chiarire e precisare gli ambiti della disciplina suscettibili di dar luogo a incertezze e disomogeneità applicative.

Giudizi di conto

In relazione ai giudizi di conto, obiettivi generali dell'intervento sono quelli di garantire maggiore integrità del contraddittorio, sia in primo grado che in fase di impugnazione, e di rafforzare l'attività accertativa.

A tale risultato, l'intervento intende contribuire perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

- garantire terzietà e imparzialità del giudice relatore, ampliandone, al contempo, la discrezionalità in fase istruttoria;
- rafforzare le garanzie della difesa, aumentando la partecipazione dell'agente contabile e dell'amministrazione di appartenenza.

Giudizio pensionistico

Gli obiettivi perseguiti in relazione ai giudizi di conto sono i seguenti:

- maggiore celerità e certezza dei tempi del processo;
- rafforzamento delle garanzie per le parti;
- semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti a carico della segreteria del giudice.

Principi generali e organizzazione della Corte

Dal punto di vista dell'organizzazione della Corte, l'intervento persegue le seguenti finalità:

- assicurare maggiore omogeneità tra la figura del Procuratore regionale della Corte dei conti e quella del Procuratore della Repubblica;
- semplificare e chiarire le procedure relative all'esecuzione delle sentenze di condanna;
- estendere la disciplina dei tirocini formativi alla Corte dei conti.

Questioni di giurisdizione

L'obiettivo perseguito è quello di consentire al pubblico ministero contabile di beneficiare degli effetti della *translatio iudicii*, nel caso in cui la giurisdizione sia declinata in favore del giudice contabile.

Tutela del terzo

In relazione alla tutela del terzo, obiettivo generale dell'intervento è l'aumento delle "garanzie del giusto processo", a favore anche di soggetti naturalmente "estranei" al giudizio contabile.

Nell'ambito dei provvedimenti di sequestro, l'intervento intende contribuire a tale risultato attraverso il conseguimento del seguente obiettivo specifico:

- Aumentare i diritti di opposizione e di reclamo del terzo che assuma d'essere stato lesa.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Attività istruttoria del pubblico ministero contabile

In relazione alla fase istruttoria del procedimento di responsabilità, gli indicatori associati agli obiettivi sopra definiti sono i seguenti:

- percentuale delle procedure istruttorie definite rispetto a quelle pendenti;
- percentuale di sentenze di assoluzione sul totale delle sentenze emesse.

Giudizi di conto

In relazione alla fase istruttoria del procedimento di responsabilità, il principale indicatore associato agli obiettivi sopra definiti è rappresentato dalla percentuale di giudizi di conto iscritti a ruolo.

Giudizio pensionistico

In merito al giudizio pensionistico, il principale indicatore in grado di misurare l'efficacia dell'intervento proposto è rappresentato dai tempi medi di conclusione dei relativi procedimenti.

Tutela del terzo

In relazione alla tutela del terzo, il principale indicatore associato agli obiettivi sopra definiti è rappresentato dal numero delle istanze all'interno dei procedimenti di sequestro.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Nel corso dell'istruttoria sono state esaminate opzioni relative ai seguenti temi:

Attività istruttoria del pubblico ministero contabile

In relazione alle **audizioni personali** (art. 60) è stata valutata una proposta, formulata dalle sezioni riunite in sede consultiva della Corte dei conti, volta a eliminare la previsione - nel decreto motivato del pubblico ministero - dell'avvertenza per il soggetto informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e il richiamo all'art. 249 del codice di procedura civile (facoltà di astensione). Le motivazioni della proposta risiedevano nella necessità di evitare di allarmare ingiustificatamente soggetti soltanto informati dei fatti e del tutto estranei alla catena causale del danno, che in tali circostanze sostengono sovente spese legali non necessarie e non rimborsabili dal proprio datore di lavoro pubblico, fermo restando che per gli auditi potenzialmente coinvolti è già prevista la garanzia di cui al comma 4 del medesimo articolo («Il soggetto sottoposto ad audizione [...] non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità; in tal caso, deve essere avvertito che se intende rispondere ha facoltà di essere assistito da un difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell'audizione che è rinviata a nuova data»). È stata tuttavia preferita l'opzione zero, al fine di preservare il diritto di difesa del soggetto audito, in base alla considerazione che questo potrebbe essere coinvolto nella vicenda produttiva di danno e ravvisare comunque la necessità di farsi assistere da un difensore fin dall'inizio dell'audizione.

In merito alle **consulenze tecniche** (art. 63), per risolvere alcune problematiche emerse in relazione all'applicazione della disciplina dettata dal Codice, sono state valutate alcune opzioni dirette a specificare l'attività del consulente. In particolare, una prima opzione, proposta dalle sezioni riunite in sede consultiva della Corte dei conti, prevedeva l'esplicitazione della possibilità, per il consulente tecnico, di effettuare (dietro autorizzazione del pubblico ministero) ispezioni, accertamenti diretti e acquisizioni documentali, nonché la previsione dell'obbligo, per lo stesso, di informare immediatamente il pubblico ministero in caso di diniego opposto dalla pubblica amministrazione.

Una variante di tale opzione, emersa in sede di Commissione per la stesura dello schema di provvedimento, prevedeva l'inserimento di una restrizione dell'ambito di svolgimento delle ispezioni, degli accertamenti diretti e delle acquisizioni documentali alle sole pubbliche amministrazioni. È stato tuttavia preferita l'opzione zero, al fine di evitare appesantimenti della disciplina, anche considerando che il consulente tecnico esercita i propri poteri in virtù di una delega/autorizzazione del pubblico ministero, cui va integralmente ricondotta (in coerenza con gli obiettivi dell'intervento, su cui cfr. Sez. 2) la gestione dell'attività istruttoria. Parimenti, si è optato per non inserire l'obbligo di informare immediatamente il pubblico ministero in caso di diniego opposto dalla pubblica amministrazione, ritenendo tale previsione di tenore eccessivamente "inquisitorio".

Decisione su questioni di giurisdizione

Al riguardo, sono state esaminate due alternative relative alla decorrenza dei termini previsti dall'articolo 17 del Codice. La prima opzione consisteva nel far decorrere tali termini dalla comunicazione della sentenza, atteso che il pubblico ministero, che non è parte del giudizio in oggetto, potrebbe non venire a conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza (se non dell'esistenza stessa del giudizio); la seconda opzione consisteva nel farli decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza, considerato che in molti casi quest'ultimo consegue al mero decorso del tempo e non è oggetto di specifica comunicazione.

Sono state valutate anche alternative inerenti la scelta dei soggetti su cui far ricadere gli obblighi di comunicazione del deposito della sentenza in caso di giudizi per danno erariale; si è concluso che l'unica soluzione percorribile fosse quella di individuare tali soggetti in quelli indicati all'articolo 52, comma 1 del Codice.

Si è anche valutato se rendere obbligatoria la comunicazione dell'instaurazione stessa del giudizio, piuttosto che del deposito della sentenza, ma si è convenuto che ciò sarebbe superfluo, essendoci già un generico obbligo sanzionato di denuncia del danno erariale.

Spese processuali

In relazione alla regolazione delle spese processuali (art. 31) sono state valutate le seguenti opzioni alternative:

- precisare il divieto per il giudice di compensare le spese in caso di assoluzione (già previsto nel caso di sentenze che escludano definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave);
- prevedere che il giudice possa compensare le spese tra le parti non soltanto nei casi già tipizzati dal Codice (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, giudizio definito decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari), ma anche qualora sussistano "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni", adeguando in tal modo le disposizioni del Codice a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018, resa in riferimento all'articolo 92 del codice di procedura civile.

È stata tuttavia preferita l'opzione "zero" perché si è ritenuta la completezza dell'attuale disciplina e la sua piena coerenza con la Costituzione (infatti, il richiamo all'articolo 92 del codice di procedura civile, contenuto nell'articolo 31 del Codice, deve intendersi come un rinvio formale e dinamico, inteso a recepire nel processo contabile il contenuto costituzionalmente legittimo della norma processuale civile).

Il Codice, con una scelta non manifestamente irragionevole, già garantisce al convenuto nel giudizio di responsabilità la possibilità di poter contare su una regolazione delle spese processuali che gli assicura il diritto al rimborso nell'ipotesi di esito favorevole del giudizio, evitando prassi applicative eccessivamente lassiste del giudice contabile a favore dell'attore pubblico soccombente (così va intesa la norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 31 volgendo in positivo il divieto ivi contenuto). Sotto questo profilo, l'articolo 31 del Codice attua pienamente il principio della parità delle armi delle parti del processo ed è direttamente attuativo dei principi consacrati nell'articolo 111 della Costituzione (cui lo stesso processo contabile si ispira ai sensi dell'articolo 4 del Codice stesso).

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

Attività istruttoria del pubblico ministero contabile

In materia di attività istruttoria nell'ambito del procedimento di responsabilità, l'intervento amplia la discrezionalità del pubblico ministero contabile, con l'effetto di rafforzarne i poteri investigativi e di semplificare le attività preprocessuali. Tale effetto è bilanciato, nei casi in cui tale ampliamento rischi di comprimere le garanzie della difesa, dall'introduzione di obblighi di comunicazione a favore dei presunti responsabili.

In particolare, le modifiche previste dall'intervento, cui sono associati gli **impatti attesi di maggiore rilevanza** per i destinatari, sono i seguenti:

- con riferimento alla disciplina delle **deleghe istruttorie** (art. 56 del Codice) è ampliata l'autonomia del pubblico ministero, eliminando l'obbligo di rendere ostensive le ragioni delle proprie scelte in ordine alle modalità investigative (svolgimento diretto dell'attività istruttoria / delega alla Guardia di Finanza o ad altre forze di polizia) e sono soppresse rigide limitazioni al ricorso alla delega a dirigenti o funzionari della pubblica amministrazione, resa possibile in tutti i casi in cui emergano "specifiche esigenze". Il principale effetto atteso da tale intervento consiste nella semplificazione e accelerazione dell'attività istruttoria delle procure regionali. Al contempo, l'intervento avrà risvolti positivi per la pubblica amministrazione sia in termini di risorse finanziarie, evitando la nomina di consulenti esterni, sia dal punto di vista organizzativo, riducendo la concentrazione di deleghe istruttorie presso gli organi di polizia giudiziaria;
- con riferimento alla disciplina dell'**accesso ad atti e documenti** (art. 58):
 - viene eliminato l'obbligo di emettere un decreto motivato per la richiesta di accesso da parte del pubblico ministero. Il principale effetto atteso da tale intervento consiste

nella soppressione di un onere ingiustificato, non sussistendo in questi casi le esigenze di tutela del destinatario che invece ricorrono con riguardo ad altre attività istruttorie per le quali il Codice già impone specifica motivazione;

- è prevista per il pubblico ministero contabile la possibilità di accedere alla sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 anche mediante collegamento telematico (in aggiunta alle attuali facoltà di accesso per il tramite dei reparti della Guardia di Finanza). Ciò consentirà di colmare una lacuna attualmente avvertita nella prassi, velocizzando così l'attività delle procure e riducendo anche il carico organizzativo per l'Agenzia delle entrate. Gli aspetti tecnici e i connessi profili di sicurezza potranno formare oggetto di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate, sentito, eventualmente, il Garante per la protezione dei dati personali.
- con riferimento alla disciplina delle **attività istruttorie successive all'invito a dedurre** (art. 67), viene riconosciuta al pubblico ministero la possibilità di compiere attività istruttoria dopo l'emissione dell'invito a dedurre anche nel caso in cui ricorrano situazioni nuove, diverse da quelle evincibili dalle controdeduzioni. A fini di trasparenza e di garanzia è però previsto, in tal caso, l'obbligo di comunicazione ai soggetti destinatari dell'invito dei nuovi elementi istruttori acquisiti. Tale intervento potrà avere l'effetto di ridurre alcuni procedimenti a giudizio (quelli per i quali emergano situazioni favorevoli al presunto responsabile) e di aumentarne altri (quelli per i quali emergano situazioni, viceversa, sfavorevoli), con un effetto netto allo stato attuale incerto, ma che potrà tuttavia essere oggetto di monitoraggio una volta attuato l'intervento;
- con riferimento alla disciplina della **riapertura del fascicolo istruttorio archiviato** (art. 70) viene valorizzata, colmando una lacuna esistente allo stato attuale e per ragioni di coordinamento⁹, l'ipotesi di occultamento doloso. Anche in questo caso, nell'ottica di trasparenza e garanzia nell'esercizio della funzione inquirente, viene imposto al pubblico ministero di dare comunicazione dell'avvenuta riapertura dell'istruttoria ai soggetti ai quali era stata precedentemente comunicata l'archiviazione.

Altre modifiche riguardano un **chiarimento della disciplina**. Tra queste possono essere segnalate, ad esempio, le seguenti:

- in relazione alla disciplina dell'accesso ad atti e documenti (art. 58), viene precisato che il pubblico ministero contabile può chiedere atti e documenti a tutte le autorità giudiziarie e anche laddove coperti dal segreto investigativo;
- in relazione alla disciplina della esibizione di documenti (art. 59), viene precisato che il sequestro documentale può riguardare non soltanto gli "atti" ma anche i "documenti" non

⁹ La modifica si è resa necessaria anche per ragioni di coordinamento con l'articolo 83, comma 3, del Codice, che, nel disciplinare i casi in cui il pubblico ministero può procedere nei confronti di soggetto già destinatario di formale provvedimento di archiviazione, fa espresso riferimento anche a fatti preesistenti ma dolosamente occultati.

esibiti;

- in relazione alla disciplina delle audizioni personali (art. 60), è codificata la possibilità per il pubblico ministero, già in uso nella prassi, di delegare le audizioni;
- in relazione alla disciplina della nullità degli atti istruttori del pubblico ministero, viene chiarito che l'invalidità colpisce soltanto quegli atti, che, incidendo direttamente nella sfera del destinatario, richiedano una espressa motivazione e sono precisate le cause di nullità dell'audizione.

Effetti attesi di tali interventi sono, nel complesso, il superamento delle incertezze applicative, anche nell'ottica di una più omogenea applicazione della disciplina, nonché la semplificazione dell'attività istruttoria.

Giudizi di conto

In materia di attività di giudizi di conto, l'intervento è volto ad ampliare la discrezionalità del pubblico ministero rafforzando al contempo la terzietà del giudice. In particolare, le modifiche previste dall'intervento, cui sono associati i **più significativi impatti attesi** per i destinatari, sono i seguenti:

- fase istruttoria: si prevede che il magistrato relatore sia tenuto a chiedere la previa autorizzazione del collegio soltanto per la nomina di consulenti tecnici. La modifica potrà comportare un aumento dei provvedimenti istruttori (e, di conseguenza, dei connessi costi). Tale effetto sarà tuttavia più che compensato dal beneficio rappresentato dalla semplificazione e velocizzazione dell'istruttoria, evitando al contempo carichi eccessivi al collegio, che ad oggi è tenuto a deliberare, in un'apposita udienza, ciascuna richiesta istruttoria del magistrato relatore;
- fase di iscrizione a ruolo: si dispone la comunicazione, congiuntamente al decreto di fissazione dell'udienza, al pubblico ministero, all'amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile della relazione del giudice designato per l'esame del conto. L'intervento ha lo scopo di garantire la pienezza del contraddittorio e il rispetto del diritto di difesa;
- fase di udienza: si prevede che il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto non possa fare parte del collegio giudicante. Tale disposizione ha lo scopo di assicurare una completa neutralità di giudizio da parte del collegio. Si introduce inoltre per l'agente contabile il diritto di essere ascoltato dal collegio non solo per «fornire chiarimenti», ma anche per svolgere le proprie difese anche senza il patrocinio di un difensore. La modifica consente all'agente contabile, quando viene sentito dal collegio, di potersi sempre difendere, anche personalmente (anche considerato che appare di difficile individuazione il confine fra il fornire chiarimenti e lo svolgere le proprie difese);
- appello: si prevede che, in caso di impugnazione di una sentenza relativa a un giudizio di

conto, la parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell'udienza lo notifichi anche all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile. Tale previsione aggiunge un onere (di comunicazione) a carico dell'agente contabile, ma genera al contempo per questi un beneficio in termini di integrità del contraddittorio, garantendo la possibilità di partecipazione dell'amministrazione di appartenenza (che potrebbe possedere elementi a difesa dell'agente contabile).

Giudizio pensionistico

I principali effetti attesi dalle modifiche apportate alle norme che disciplinano il giudizio pensionistico – incluse quelle relative al procedimento cautelare – sono i seguenti:

- saranno rafforzate le tutele del giusto processo: da una parte si evita che l'Amministrazione convenuta sia gravata dall'onere di produrre il relativo fascicolo amministrativo prima ancora di aver ricevuto la notifica del ricorso; dall'altra, si garantisce al ricorrente l'accesso al fascicolo sin dall'inizio del procedimento. Inoltre, il termine che può essere concesso dal giudice per il deposito di note difensive passa da 10 a 30 giorni e quello che intercorre tra il giorno del deposito del ricorso e il giorno dell'udienza di discussione passa da un massimo di 60 a un massimo di 90 giorni;
- dal punto di vista organizzativo, saranno semplificati e ridotti gli adempimenti a carico della segreteria del giudice, con un conseguente impatto positivo di tipo gestionale;
- si accelereranno i tempi di conclusione del processo;
- parallelamente a quanto previsto per l'agente contabile nei giudizi di conto, il ricorrente sarà gravato di un nuovo onere, consistente nella notifica alla controparte del decreto del giudice assieme al ricorso. Tale onere risulta, tuttavia, necessario e giustificato a fronte dei benefici sinora descritti ed è comunque di entità limitata considerato che la notifica potrà avvenire tramite PEC.

Questioni di giurisdizione

In generale, le modifiche apportate tendono a massimizzare la coerenza del Codice (articolo 17) con l'art. 59 della legge n. 69 del 2009 recante la disciplina fondamentale della c.d. *translatio iudicii*. Più in dettaglio:

- quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, sono fatti salvi gli effetti della domanda se la medesima è riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza (e non più della sua comunicazione);
- nei giudizi nei quali si controverte su una pretesa per danno all'erario, quando la giurisdizione è declinata in favore del giudice contabile, sono specificati i soggetti tenuti a trasmettere al procuratore regionale la sentenza declinatoria della giurisdizione a favore di quella contabile;
- nel caso in cui la giurisdizione sia declinata in favore del giudice contabile, sarà ora

consentito al pubblico ministero contabile di riconsiderare l'oggetto della controversia al fine di verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'esercizio dell'azione risarcitoria (fermo restando un obbligo di notificazione dell'invito a dedurre entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia).

Principi generali e organizzazione della Corte

A seguito dell'intervento normativo, ulteriori effetti per la Corte saranno i seguenti:

- le funzioni di procuratore regionale comporteranno l'esercizio di funzioni direttive e, dunque, potranno essere conferite solo a magistrati che abbiano conseguito la qualifica di presidente di sezione;
- il rilascio della copia in forma esecutiva della sentenza potrà avvenire anche da parte di un funzionario delegato dal dirigente della segreteria;
- viene colmata un'evidente lacuna nell'ordinamento, prevedendo lo svolgimento dei tirocini formativi anche presso la Corte dei conti, con possibilità di erogazione di borse di studio a carico del bilancio autonomo della Corte stessa.

Tutela del terzo

I principali effetti attesi dalle modifiche apportate alle norme che disciplinano la tutela del terzo sono i seguenti:

- saranno rafforzate le tutele del giusto processo, anche per soggetti "estranei" al giudizio contabile che vedranno ampliati i loro diritti (art. 34 e 35): in particolare, si garantisce al terzo la possibilità, prima non prevista dalla norma, di opporsi a un provvedimento di sequestro che egli ritenga lesivo.
- dal punto di vista organizzativo, ci sarà un aumento degli adempimenti a carico del giudice e della sua segreteria, con un conseguente impatto di tipo gestionale.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il provvedimento in esame non produce effetti diretti e immediati sulle micro e piccole e medie imprese.

B. Effetti sulla concorrenza

Il provvedimento, in termini generali, non presenta profili di diretta incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

C. Oneri informativi

Il provvedimento introduce un nuovo onere amministrativo a carico del ricorrente nei giudizi

pensionistici e dell'agente contabile nei giudizi di conto (cfr. 4.1).

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Le modifiche proposte con il provvedimento in esame risultano adeguate a risolvere le criticità rilevate e, dunque, le più efficaci alla luce degli obiettivi individuati e degli impatti previsti.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Considerati i contenuti dell'intervento normativo, la sua attuazione può essere garantita dalle strutture e dalle risorse già disponibili.

5.2 Monitoraggio

L'attività di monitoraggio, utile anche ai fini dell'eventuale valutazione ex post, riguarderà in primo luogo l'effettiva attuazione delle novità introdotte dall'intervento normativo, anche ai fini della tempestiva individuazione di eventuali difficoltà attuative. Dal punto di vista più strettamente quantitativo, sarà necessario monitorare, in particolare, i tempi medi dei procedimenti nei diversi gradi di giudizio, utilizzando gli ordinari strumenti di rilevazione di cui già dispone la Corte.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AR

Per l'elaborazione dell'intervento normativo in esame è stata istituita una Commissione di esperti (Commissione per la stesura dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 concernente il Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124) presieduta dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi. Nei suoi lavori, la Commissione ha esaminato la "Proposta di modifica al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124" formulata dalle Sezioni riunite in sede consultiva della Corte dei Conti nell'adunanza del 23 e 30 luglio 2018.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'attività di analisi e l'elaborazione della relazione che ne rendiconta gli esiti sono state curate dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi che, a tal fine, ha tenuto conto dei lavori della citata Commissione, dei dati pubblicati dalla Corte dei Conti (in particolare, nell'ambito della Relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario), nonché della già indicata proposta di modifica del Codice formulata dalle Sezioni riunite della Corte stessa.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

(Dir. P.C.M. 10 settembre 2008)

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei ministri.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 26 AGOSTO 2016, N. 174, RECANTE CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE, ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

Sulla base della delega conferita al Governo dall'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato adottato il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 recante "*Codice della giustizia contabile*", contenente altresì le relative norme di attuazione, transitorie e abrogative.

L'articolo 20, comma 6, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 novembre 2018, n. 128, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive al codice di giustizia contabile, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di delegazione e nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 174 del 2016.

L'intervento normativo in esame, che riveste i requisiti di cui all'articolo 76 della Costituzione, contiene disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante Codice della giustizia contabile, anche sulla scorta di quanto espresso dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, con parere n. 6 del 2 agosto 2018, che hanno evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche e revisioni ispirate all'esigenza di superare alcune difficoltà interpretative emerse nell'applicazione degli istituti codicistici.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale**

Le attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti non presentano un quadro normativo organico in quanto risalgono in parte a norme preunitarie (si richiama, ad esempio, il "giudizio speciale" nei confronti "*degli ufficiali e inventicatori delle casse e dei magazzini*", previsto dal R.D. 3 novembre 1853, n.302) dalle quali sono derivate le norme del Regno d'Italia (L. 800 del 1861, legge di contabilità generale dello Stato del 1923, T.U. della Corte dei conti del 1934) che tuttora, in larga parte, segnano il perimetro, sostanziale e processuale, della giurisdizione contabile. Questo quadro normativo è stato rimodulato negli anni successivi da interventi normativi frammentari e, soprattutto, anche per i profili sostanziali della responsabilità amministrativa, dalla riforma del 1994 (leggi 19 e 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni).

I diversi giudizi davanti alla Corte, per ciò che concerne il relativo regime processuale, trovarono un assetto regolamentare con il R.D. n. 1038 del 1933, l'art. 26 del quale prevedeva un rinvio c.d. dinamico ai termini e alle norme del codice di procedura civile, "*in quanto applicabili*". Ne è scaturito un sistema asimmetrico, nel quale la fase processuale è regolata da norme processuali di origine civilistica, con la tecnica normativa dei rinvii dinamici "*in quanto applicabili*", e la fase istruttoria e preprocessuale si è poggiata su norme risalenti, di carattere

disorganico, affidate all'attività interpretativa. Il processo civile, caratterizzato per essere processo tra parti private retto dal principio dispositivo, non si è rivelato idoneo alle esigenze istruttorie dei giudizi di responsabilità-affidata alle procure regionali della Corte dei conti, che svolgono le funzioni di pubblico ministero, e che esercitano pregnanti poteri istruttori. In questo contesto sono apparse talvolta sacrificate, proprio nella fase istruttoria e preprocessuale le garanzie della difesa. Da tali circostanze si è evidenziata la necessità di riordinare organicamente nel decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 le disposizioni sulla giustizia contabile, apportando altresì innovazioni e adeguamenti alla luce dell'articolo 111 della Costituzione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo in esame introduce modifiche e integrazioni al Codice del processo contabile che investono anche l'allegato 2, contenente norme di attuazione e l'allegato 3 contenente norme transitorie e abrogative. Le norme correttive mirano nel loro complesso a chiarire il significato di alcune norme processuali ed a garantire una maggiore coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa in esame.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo, che riveste i requisiti previsti dall'articolo 76 della Costituzione, non presenta elementi di incompatibilità con i principi costituzionali e mira, nel suo complesso, attraverso opportuni correttivi a migliorare l'applicazione di alcuni istituti processuali contabili.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La materia del processo contabile della Corte dei conti rientra nella più ampia materia della disciplina della giurisdizione e delle norme processuali, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. L'intervento normativo pertanto, attenendo a sfere di competenza statale che mirano a garantire una disciplina legislativa omogenea e uniforme su tutto il territorio nazionale, non invade le funzioni e competenze attribuite alle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non emergono profili di incompatibilità con i principi descritti in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo apporta correttivi al Codice della giustizia contabile, completando il riordino e la ridefinizione di istituti giuridici ivi disciplinati anche con l'obiettivo di aumentare la chiarezza espositiva e l'immediata individuazione delle norme applicabili.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non sono presenti in Parlamento progetti di legge della stessa portata vertenti su questioni oggetto del decreto legislativo in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha notizia di giudizi di costituzionalità pendenti nella materia regolamentata. La Carta Costituzionale agli articoli 100 e 103 definisce la Corte dei conti quale organo ausiliario del

Governo che contribuisce ad assicurare il rispetto del principio di legalità nell'amministrazione e le affida, altresì, la tutela giurisdizionale in materia di contabilità pubblica, configurandola, in tal modo, anche come un organo di giurisdizione (sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1967), in posizione di neutralità e di indipendenza dell'operato di controllo (sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 1976). La Corte costituzionale si è pronunciata in materia di giurisdizione della Corte dei conti nelle sentenze 17/1965, 55/1966, 1/1967, 135/1975, 102/1977, 129/1981, 641/1987, 307/1998, 773/1988, 24/1993 e 385/1996 e sui giudizi di responsabilità nelle sentenze 371/1998, 183/2007 e 355 del 2010.

In materia di delegazione legislativa si segnala il principio stabilito dalla Corte costituzionale che ha affermato che *«la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega»* (così la sentenza n. 98 del 2008; nello stesso senso anche le ordinanze n. 213 del 2005 e n. 490 del 2000), con la conseguenza che non possono ritenersi illegittime quelle norme delegate *«che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante»*, essendo fisiologico al rapporto norma delegante-norma delegata un'attività di *«riempimento»* da parte di quest'ultima che tenga ragionevolmente insieme i due livelli normativi.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento normativo in oggetto risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea, cui non sono attribuite competenze in materia di giurisdizione e norme processuali, di competenza di ciascun Stato membro.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto del presente decreto legislativo.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti rilevanti sulle questioni specificamente oggetto del presente intervento normativo.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto del presente intervento normativo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non vi sono linee prevalenti rilevanti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Paesi dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**
L'intervento normativo non introduce nell'ordinamento nuove definizioni normative.
- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.
- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**
L'intervento normativo utilizza la novella legislativa per mantenere il corpus normativo organico rappresentato dal d.lgs. 174 del 2016.
- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**
L'intervento normativo reca l'indicazione delle norme che sono o restano abrogate.
- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**
Il provvedimento normativo non contiene norme aventi la suddetta natura.
- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**
Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive al codice di giustizia contabile nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 174 del 2016 (avvenuta il 7 ottobre 2016).
- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**
L'intervento delegato in esame non comporta l'adozione di successivi atti attuativi di natura normativa.
- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**
Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni competenti.

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E
CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 26 AGOSTO 2016, N. 174, RECANTE CODICE
DI GIUSTIZIA CONTABILE, ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 7
AGOSTO 2015, N. 124.**



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

VISTA legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 20;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

VISTA la legge 9 novembre 2018, n. 128, concernente la modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2019;

ACQUISITO il parere delle sezioni riunite della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739;

ACQUISITO il parere delle Commissioni parlamentari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA
il seguente decreto legislativo:



Capo I
Modifiche al codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1
del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174

ART. 1

*(Modifiche all'articolo 6 del codice della giustizia contabile
- Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività)*

1. All'articolo 6 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, dopo le parole "nonché le specifiche" sono inserite le seguenti: "per la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice e";
 - b) al comma 4, le parole "Il pubblico ministero contabile può" sono sostituite dalle seguenti: "Il pubblico ministero contabile e le parti possono".

ART. 2

(Modifiche all'articolo 7 del codice della giustizia contabile - Disposizioni di rinvio)

1. All'articolo 7, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole "del presente codice che" sono sostituite dalle seguenti: ", del presente codice, le quali" e dopo le parole "si applicano anche" sono inserite le seguenti: "al giudizio pensionistico,".

ART. 3

(Modifiche all'articolo 9 del codice della giustizia contabile - sezioni giurisdizionali)

1. All'articolo 9 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole "In materia di ricorsi" sono sostituite dalle seguenti: "Nei giudizi" e le parole: ", in funzione di giudice unico" sono soppresse;
 - b) al comma 3, dopo le parole "restano disciplinate dallo statuto speciale" sono inserite le seguenti: "per il Trentino-Alto Adige".

ART. 4

(Modifiche all'articolo 11 del codice della giustizia contabile - Sezioni riunite)

1. All'articolo 11 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, secondo periodo, le parole "Ad esse è assegnato un numero di consiglieri" sono sostituite dalle seguenti: "Ad esse è assegnato un numero di magistrati";
 - b) al comma 7, le parole "da sei magistrati, in pari numero tra i consiglieri componenti il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e in sede di controllo" sono sostituite dalle seguenti: "da sei consiglieri, in pari numero tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni di controllo, centrali o regionali,".



ART. 5

(Modifiche all'articolo 12 del codice della giustizia contabile - Ufficio del pubblico ministero)

1. All'articolo 12 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-*bis*. Le funzioni di procuratore regionale comportano l'esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione."

ART. 6

*(Modifiche all'articolo 17 del codice della giustizia contabile
- Decisione su questioni di giurisdizione)*

1. All'articolo 17 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole "sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riassunto" sono sostituite dalle seguenti: "sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la medesima è riproposta" e le parole ", entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza";
 - b) al comma 4, le parole: "ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda," sono soppresse e dopo le parole "nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite" sono inserite le seguenti: "e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio";
 - c) al comma 7, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile, per la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare su ricorso della parte interessata si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 78.";
 - d) al comma 8, le parole "Nei giudizi di responsabilità patrimoniale amministrativa di danno," sono sostituite dalle seguenti: "Nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno all'erario," le parole "entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza," sono sostituite dalle seguenti: "entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In tal caso, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio.";
 - e) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
"8-*bis*. Nei giudizi nei quali si controverte su una pretesa per danno all'erario, quando la giurisdizione è declinata in favore del giudice contabile, i soggetti indicati dall'articolo 52, comma 1, trasmettono la relativa sentenza senza ritardo, e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei conti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52, comma 6.



8-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2, se il pubblico ministero notifica l'invito a dedurre di cui all'articolo 67 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono comunque fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda."

ART. 7

(Modifiche all'articolo 18 del codice della giustizia contabile - Competenza territoriale)

1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), del codice della giustizia contabile le parole: "quando il danno è conseguenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali la sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del luogo della condotta causalmente prevalente;" sono soppresse.

ART. 8

(Modifiche all'articolo 20 del codice della giustizia contabile - Rilievo dell'incompetenza)

1. All'articolo 20 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole "finché la causa non è decisa," sono sostituite dalle seguenti: "finché la causa non è decisa in primo grado";
 - b) al comma 3, primo periodo, la parola "territorialmente" è soppressa; al secondo periodo, le parole "davanti al giudice indicato, questo," sono sostituite dalle seguenti: "davanti al giudice indicato come competente, questi," e dopo le parole "richiede d'ufficio il regolamento di competenza" sono inserite le seguenti: "alle sezioni riunite";
 - c) al comma 4, la parola "territoriale" è soppressa e le parole "si applica l'articolo 17, comma 7, con riferimento al giudice dichiarato competente" sono sostituite dalle seguenti: "esse perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di competenza del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice competente".

ART. 9

(Modifiche all'articolo 21 del codice della giustizia contabile - Astensione)

1. All'articolo 21, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole: "e al pubblico ministero" sono soppresse.

ART. 10

(Modifiche all'articolo 22 del codice della giustizia contabile - Ricusazione)

1. All'articolo 22 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4, le parole " , previa sostituzione del giudice ricusato" sono sostituite dalle seguenti: "in camera di consiglio, previa sostituzione del giudice nei cui confronti sia stata proposta la ricusazione";



b) al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Sulla ricusazione del presidente di una sezione giurisdizionale di primo o di secondo grado decide il collegio di una delle sezioni centrali o della sezione di appello siciliana, secondo criteri predeterminati all'inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei conti."

ART. 11

(Modifiche all'articolo 25 del codice della giustizia contabile - Commissario ad acta)

1. All'articolo 25 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio può nominare un commissario *ad acta* in ipotesi di inadempimento dell'amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso."

ART. 12

(Modifiche all'articolo 28 del codice della giustizia contabile - Patrocinio)

1. All'articolo 28 del codice della giustizia contabile il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di costituzione e risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del giudice adito."

ART. 13

(Modifiche all'articolo 29 del codice della giustizia contabile - Procura alle liti)

1. All'articolo 29 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. La procura alle liti, contenente comunque l'elezione di domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine dell'invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 67 e ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con atto di citazione di cui all'articolo 86."

ART. 14

*(Modifiche all'articolo 36 del codice della giustizia contabile
- Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)*

1. All'articolo 36, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole "la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso e il precetto" sono sostituite dalle seguenti: "la citazione, il ricorso e la comparsa" e le parole "l'originale e le copie da notificare, sono sottoscritti" sono sostituite dalle seguenti: "l'originale è sottoscritto".

ART. 15

(Modifiche all'articolo 37 del codice della giustizia contabile - Contenuto del processo verbale)



1. All'articolo 37, comma 2, primo periodo, del codice della giustizia contabile le parole "dal segretario e dal presidente" sono sostituite dalle seguenti: "da chi presiede l'udienza e dal segretario".

ART. 16

(Modifiche all'articolo 39 - Contenuto della sentenza)

1. All'articolo 39 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e recano l'intestazione "Repubblica italiana"";
 - b) al comma 2, lettera g), dopo le parole "e dell'estensore" sono aggiunte le seguenti "o del giudice monocratico";
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La decisione è nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere e) e g) del comma 2, nonché se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, gli elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 2 e l'indicazione che è stato sentito il pubblico ministero.";
 - d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Se, dopo la pronuncia della sentenza, il presidente non la può sottoscrivere per morte o altro impedimento, essa è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento."

ART. 17

(Modifiche all'articolo 50 del codice della giustizia contabile - Pronuncia sulla nullità)

1. All'articolo 50, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole "della parte che ha dato luogo alla nullità" sono sostituite dalle seguenti: "del responsabile".

ART. 18

(Modifiche all'articolo 51 del codice della giustizia contabile - Notizia di danno erariale)

1. All'articolo 51, comma 4, del codice della giustizia contabile le parole "prima della pendenza del giudizio, la sezione" sono sostituite dalle seguenti "prima della pendenza del giudizio, sono comunque tenute riservate le generalità del denunciante. La sezione".

ART. 19

*(Modifiche all'articolo 52 del codice della giustizia contabile
- Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione)*

1. All'articolo 52 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "sono tenute riservate" sono aggiunte le seguenti: "; sono comunque riservate le generalità dei soggetti pubblici o privati che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, anche se non sottoposti all'obbligo di cui al presente comma";

b) al comma 2, la parola "nonché" è soppressa e le parole "secondo le singole leggi di settore" sono sostituite dalle seguenti: "secondo la normativa di settore, nonché gli incaricati della liquidazione di società a partecipazione pubblica,".

ART. 20

*(Modifiche all'articolo 54 del codice della giustizia contabile
- Apertura del procedimento istruttorio)*

1. All'articolo 54 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, il procuratore regionale non comunica al soggetto denunciante le proprie determinazioni in ordine all'eventuale apertura del procedimento istruttorio."

2. Dopo l'articolo 54 del codice della giustizia contabile è inserito il seguente:

"ART. 54-bis (Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile) - 1. Ai magistrati del pubblico ministero si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.

2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito degli uffici di rispettiva competenza, il procuratore regionale ed il procuratore generale, il quale è competente anche in ipotesi di astensione del procuratore regionale.

3. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio ovvero indicato dal procuratore generale nell'ipotesi di astensione di un procuratore regionale."

ART. 21

(Modifiche all'articolo 56 del codice della giustizia contabile - Deleghe istruttorie)

1. All'articolo 56 del codice della giustizia contabile la parola ", motivatamente," è soppressa, le parole "e, in casi eccezionali e motivati, salvo quanto disposto dall'articolo 61, comma 7" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché, per specifiche esigenze" e dopo le parole "di professionalità e" sono inserite le seguenti: ", ove possibile, di".

ART. 22

*(Modifiche all'articolo 58 del codice della giustizia contabile
- Richieste di documenti e informazioni)*

1. All'articolo 58 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 1, le parole "può chiedere alla autorità giudiziaria l'invio degli atti e dei documenti da essa detenuti" sono sostituite dalle seguenti: "può chiedere alle autorità giudiziarie l'invio degli atti e dei documenti da esse detenuti, anche se coperti dal segreto investigativo";

b) al comma 2, le parole "Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato contenente anche" sono sostituite dalle seguenti: "Il pubblico ministero può richiedere, precisando" e la parola "provvedono" è sostituita dalla seguente: "provvedano";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis: Il pubblico ministero può accedere, anche mediante collegamento telematico diretto, alla sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605."

ART. 23

(Modifiche all'articolo 59 del codice della giustizia contabile - Esibizione di documenti)

1. All'articolo 59, comma 3, del codice della giustizia contabile dopo le parole "il sequestro degli atti" sono inserite le seguenti: "e dei documenti".

ART. 24

(Modifiche all'articolo 60 del codice della giustizia contabile - Audizioni personali)

1. All'articolo 60 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo le parole "Audizioni personali" sono aggiunte le seguenti: "di soggetti informati";

b) al comma 1, le parole "può disporre con decreto motivato" sono sostituite dalle seguenti: "può disporre o delegare con decreto motivato l'individuazione e" e le parole "alla individuazione delle personali responsabilità" sono sostituite dalle seguenti: "alla emersione delle personali responsabilità".

ART. 25

(Modifiche all'articolo 62 del codice della giustizia contabile - Sequestro documentale)

1. All'articolo 62, comma 7, del codice della giustizia contabile le parole "consegna del decreto" sono sostituite dalle seguenti: "conoscenza dell'avvenuto sequestro".

ART. 26

*(Modifiche all'articolo 64 del codice della giustizia contabile
- Procedimenti d'istruzione preventiva)*

1. All'articolo 64, comma 1, del codice della giustizia contabile: le parole "il giudice" sono sostituite dalle seguenti: "il presidente della sezione o il giudice da lui delegato".



ART. 27

*(Modifiche all'articolo 65 del codice della giustizia contabile
- Nullità degli atti istruttori del pubblico ministero)*

1. All'articolo 65 del codice della giustizia contabile dopo le parole "pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ", ove espressamente prevista," e dopo le parole "comma 4," sono inserite le seguenti: "secondo periodo,".

ART. 28

*(Modifiche all'articolo 67 del codice della giustizia contabile
- Invito a fornire deduzioni)*

1. All'articolo 67 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 5, le parole "dall'articolo 86" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 68";
 - b) al comma 7, dopo le parole "a seguito delle controdeduzioni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati".

ART. 29

(Modifiche all'articolo 68 del codice della giustizia contabile - Istanza di proroga)

1. All'articolo 68, comma 5, del codice della giustizia contabile dopo le parole "dalla comunicazione dell'ordinanza" sono aggiunte le seguenti: "a cura della segreteria della stessa".

ART. 30

(Modifiche all'articolo 69 del codice della giustizia contabile - Archiviazione)

1. All'articolo 69 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole "quando l'azione amministrativa si è" sono sostituite dalle seguenti: "ove valuti che l'azione amministrativa si sia";
 - b) al comma 4, dopo le parole "procuratore regionale, è" è inserita la seguente: "tempestivamente".

ART. 31

*(Modifiche all'articolo 70 del codice della giustizia contabile
- Riapertura del fascicolo istruttoria archiviato)*

1. All'articolo 70 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole "sopravvengano fatti nuovi e diversi successivi al provvedimento di archiviazione" sono sostituite dalle seguenti: "dopo l'emanazione del formale provvedimento di archiviazione emergono elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati";



- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Della riapertura del fascicolo è data notizia ai soggetti ai quali sia stata precedentemente comunicata l'archiviazione."

ART. 32

(Modifiche all'articolo 71 del codice della giustizia contabile - Accesso al fascicolo istruttorio)

1. All'articolo 71 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole "Il destinatario dell'invito a dedurre ha" sono sostituite dalle seguenti: "Il destinatario dell'invito a dedurre e, se nominato, il difensore dotato di procura alle liti hanno" e le parole "previa presentazione di domanda scritta" sono sostituite dalle seguenti: "previa presentazione di apposita istanza";
 - b) al comma 5, dopo le parole "motivando in ordine alla rilevanza dei documenti" sono inserite le seguenti: "non già acquisiti al fascicolo istruttorio,".

ART. 33

*(Modifiche all'articolo 72 del codice della giustizia contabile
- Deduzioni scritte e documentazione)*

1. All'articolo 72 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il destinatario dell'invito a dedurre può presentare al pubblico ministero, non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, istanza motivata di proroga del termine stesso.";
 - b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. In caso di pluralità di destinatari di invito a dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 è ad essi comunicato ai soli effetti della proroga della scadenza per il deposito dell'atto di citazione."

ART. 34

*(Modifiche all'articolo 74 del codice della giustizia contabile
- Sequestro conservativo prima della causa)*

1. All'articolo 74 del codice della giustizia contabile dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Il terzo può sempre opporsi al provvedimento di sequestro, che assume essere lesivo nei suoi confronti, intervenendo all'udienza di cui alla lettera a) del comma 2."

ART. 35

*(Modifiche all'articolo 75 del codice della giustizia contabile
- Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l'impugnazione)*

1. All'articolo 75, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole: "ai sensi dell'articolo 76" sono soppresse e dopo le prole "su istanza di parte" sono inserite le seguenti: "o del terzo che, venuto a conoscenza del provvedimento cautelare in un momento successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 76, comma 1, assume di esserne pregiudicato".



ART. 36

*(Modifiche all'articolo 76 del codice della giustizia contabile
- Reclamo contro i provvedimenti cautelari)*

1. All'articolo 76 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole "è reclamabile" sono inserite le seguenti: "davanti al collegio dalle parti e dal terzo che assume di essere pregiudicato dal provvedimento cautelare," e le parole ", o della notificazione se anteriore davanti al collegio" sono sostituite dalle seguenti: "o dalla notificazione se anteriore";
 - b) al comma 3, le parole "non oltre venti giorni dal deposito del ricorso" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre venti giorni dal deposito del reclamo";

ART. 37

(Modifiche all'articolo 77 del codice della giustizia contabile - Sequestro conservativo in appello)

1. All'articolo 77 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole "dei beni mobili e immobili" sono inserite le seguenti: "della controparte";
 - b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
 - "2. Sulla domanda provvede il presidente della sezione d'appello, con decreto motivato, procedendo contestualmente a fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice monocratico designato entro un termine non superiore a quarantacinque giorni, nonché ad assegnare al procuratore generale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Si applicano i termini e le modalità di cui all'articolo 74, commi 3 e 4.
 3. L'ordinanza del giudice designato è reclamabile al collegio secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 76."

ART. 38

(Modifiche all'articolo 78 del codice della giustizia contabile - Inefficacia del sequestro)

1. All'articolo 78, comma 2, secondo periodo, del codice della giustizia contabile dopo le parole "In caso di contestazione" sono inserite le seguenti: "non manifestamente infondata".

ART. 39

*(Modifiche all'articolo 79 del codice della giustizia contabile
- Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode)*

1. All'articolo 79 del codice della giustizia contabile il riferimento all'articolo 684 è soppresso.

ART. 40

*(Modifiche all'articolo 81 del codice della giustizia contabile
- Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro)*



1. All'articolo 81, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole "in favore del Ministero dell'economia e delle finanze o alla diversa amministrazione", sono sostituite dalle seguenti: "nell'interesse dell'amministrazione".

ART. 41

*(Modifiche all'articolo 82 del codice della giustizia contabile
- Ritenuta cautelare)*

1. All'articolo 82, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole "in virtù di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato per responsabilità erariale" sono sostituite dalle seguenti: "in virtù di sentenza di condanna passata in giudicato per responsabilità amministrativa".

ART. 42

(Modifiche alla rubrica del Capo I del Titolo III della Parte II del codice della giustizia contabile)

1. La rubrica del Capo I del Titolo III della Parte II del codice della giustizia contabile è sostituita dalla seguente: "Disposizioni generali".

ART. 43

*(Modifiche all'articolo 83 del codice della giustizia contabile
- Chiamata in giudizio su ordine del giudice)*

1. All'articolo 83 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Pluralità di parti";
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Nel giudizio per responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice.";
 - c) al comma 2, le parole "Quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere convenute nello stesso processo. Qualora alcune di esse non siano state convenute" sono sostituite dalle seguenti: "Quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria".

ART. 44

(Modifiche all'articolo 85 del codice della giustizia contabile - Intervento di terzi in giudizio)

1. All'articolo 85, comma 1, del codice della giustizia contabile dopo le parole "quando vi ha un interesse" è inserita la seguente: "qualificato".

ART. 45

(Modifiche all'articolo 86 del codice della giustizia contabile - Citazione)

1. All'articolo 86 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:



"5-bis. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo quanto disposto al comma 4.";

b) il comma 9 è abrogato.

ART. 46

(Modifiche all'articolo 91 del codice della giustizia contabile - Udienza pubblica)

1. All'articolo 91, comma 7, del codice della giustizia contabile le parole "i rappresentanti delle parti presenti e il pubblico ministero,-" sono sostituite dalle seguenti: "il pubblico ministero e i difensori delle parti".

ART. 47

*(Modifiche all'articolo 103 del codice della giustizia contabile
- Pubblicazione e comunicazione della sentenza)*

1. All'articolo 103 del codice della giustizia contabile il comma 1 è abrogato.

ART. 48

(Modifiche all'articolo 105 del codice della giustizia contabile - Incidente di falso)

1. All'articolo 105 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole "dalla parte che ha dedotto la falsità" sono inserite le seguenti: ", unitamente all'istanza di fissazione di udienza";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, il giudizio è dichiarato estinto anche d'ufficio.".

ART. 49

(Modifiche all'articolo 106 del codice della giustizia contabile - Sospensione del giudizio)

1. All'articolo 106 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Sospensione del processo";

b) al comma 1, le parole: "civile, penale o amministrativa" sono soppresse.

ART. 50

*(Modifiche all'articolo 107 del codice della giustizia contabile
- Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso)*

1. All'articolo 107, comma 1, del codice della giustizia contabile dopo le parole "entro il termine perentorio di tre mesi dalla" sono inserite le seguenti: "conoscenza della".

ART. 51



(Modifiche all'articolo 108 del codice della giustizia contabile - Interruzione del giudizio)

1. All'articolo 108 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Interruzione del processo*";
 - b) al comma 6, le parole: "ovvero di successori di persona giuridica," sono soppresse.

ART. 52

*(Modifiche all'articolo 114 del codice della giustizia contabile
- Deferimento della questione)*

1. All'articolo 114, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole "a seguito di istanza formulata dal procuratore generale o da ciascuna delle parti del giudizio d'impugnazione" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti".

ART. 53

(Modifiche all'articolo 124 del codice della giustizia contabile - Notificazione del ricorso)

1. All'articolo 124, comma 1, lettera a), del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al numero 1), le parole "Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali";
 - b) il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) al prefetto ovvero alla autorità territoriale istituzionalmente competente, nell'ipotesi in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di spettanza delle prefetture o di altra autorità istituzionale;"

ART. 54

(Modifiche all'articolo 132 del codice della giustizia contabile - Procedimento)

1. All'articolo 132 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con il decreto si assegna, altresì, il termine per la costituzione in giudizio e per la notifica dell'atto di citazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 88, commi 1 e 2.";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Il decreto è notificato alle parti, a cura della procura regionale, congiuntamente all'atto di citazione. La dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro il termine assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto."

ART. 55

*(Modifiche all'articolo 133 del codice della giustizia contabile
- Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie)*

1. All'articolo 133 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 3, dopo le parole "Copia del ricorso" sono inserite le seguenti: ", unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale,";

b) al comma 4, dopo le parole ", unitamente ai documenti in esso richiamati," sono inserite le seguenti: "e il decreto di fissazione dell'udienza camerale," e le parole "del medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "dei medesimi",

ART. 56

(Modifiche alla rubrica del Capo I del Titolo I della Parte III del codice della giustizia contabile)

1. La rubrica del Capo I del Titolo I della Parte III del codice della giustizia contabile è sostituita dalla seguente: "Disposizioni generali".

ART. 57

(Modifiche all'articolo 141 del codice della giustizia contabile - Ricorso)

1. All'articolo 141 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), dopo le parole "a seguito di comunicazione" le parole: "d'ufficio" sono soppresse;

b) al comma 4, le parole "in camera di consiglio" sono soppresse e le parole "per il deposito del conto." sono sostituite dalle seguenti: "per la presentazione del conto all'amministrazione dandone notizia alla sezione giurisdizionale; assegna, altresì, un termine all'amministrazione per il rispetto di tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito del conto presso la segreteria della sezione.";

c) al comma 6, dopo le parole "non superiore a 1.000 euro" sono aggiunte le seguenti: ", importo aggiornato ai sensi dell'articolo 131, comma 2".

ART. 58

(Modifiche all'articolo 142 del codice della giustizia contabile - Opposizione)

1. All'articolo 142 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Avverso il decreto del giudice monocratico" sono sostituite dalle seguenti: "Avverso i decreti emessi ai sensi dell'articolo 141, commi 4, 6 e 7," e le parole "nel termine fissato per il deposito del conto." sono sostituite dalle seguenti: "nel termine di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti.";

b) al comma 5, le parole "al pubblico ministero" sono sostituite dalle seguenti: "alle parti".

ART. 59

(Modifiche all'articolo 144 del codice della giustizia contabile - Decisione)

1. All'articolo 144, comma 2, del codice della giustizia contabile dopo le parole "all'amministrazione da cui lo stesso dipende" sono inserite le seguenti: ", al responsabile del procedimento".



ART. 60

(Modifiche all'articolo 145 del codice della giustizia contabile - Istruzione e relazione)

1. All'articolo 145 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, dopo le parole "e degli altri atti" le parole: "e notizie" sono soppresse e le parole "e all'effettuazione di ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, previa autorizzazione del collegio in camera di consiglio." sono sostituite dalle seguenti: ". Può inoltre procedere ad ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, per questi ultimi previa autorizzazione del collegio da assumersi in camera di consiglio.";
 - b) al comma 4, dopo le parole "La relazione sul conto conclude" sono inserite le seguenti: ", allo stato degli atti,".

ART. 61

(Modifiche all'articolo 147 del codice della giustizia contabile - Iscrizione a ruolo d'udienza)

1. All'articolo 147 del codice della giustizia contabile il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del giudice designato per l'esame del conto, a cura della segreteria della sezione, sono comunicati all'amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile nonché al pubblico ministero."

ART. 62

(Modifiche all'articolo 148 del codice della giustizia contabile - Udienza di discussione)

1. All'articolo 148 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'agente contabile può chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l'amministrazione può comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato.";
 - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui al comma 4 dell'articolo 145 non fa parte del collegio giudicante."

ART. 63

(Modifiche all'articolo 149 del codice della giustizia contabile - Decisione)

1. All'articolo 149, comma 3, del codice della giustizia contabile dopo le parole "da riprendersi nel conto successivo" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile".

ART. 64

(Modifiche alla rubrica del Capo I del Titolo I della Parte IV del codice della giustizia contabile)



1. La rubrica del Capo I del Titolo I della Parte IV del codice della giustizia contabile è sostituita dalla seguente: "Disposizioni generali e fase istruttoria".

ART. 65

(Modifiche all'articolo 151 del codice della giustizia contabile - Giudice competente)

1. All'articolo 151, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole: ", in funzione di giudice unico" sono soppresse.

ART. 66

(Modifiche all'articolo 154 del codice della giustizia contabile - Deposito del ricorso)

1. All'articolo 154 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, le parole: "di guerra e di pensioni privilegiate ordinarie" sono soppresse e dopo le parole "può essere depositato" è inserita la seguente: "anche";
 - b) il comma 3 è abrogato;

ART. 67

*(Modifiche all'articolo 155 del codice della giustizia contabile
- Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso)*

1. All'articolo 155 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole "Il giudice unico" sono sostituite dalle seguenti: "Il giudice monocratico";
 - b) al comma 3, le parole "che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione." sono sostituite dalle seguenti: "con il quale dispone anche la trasmissione del fascicolo amministrativo da parte dell'amministrazione. Il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso.";
 - c) al comma 4, le parole "non intercorrono più di sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "intercorrono non meno di centoventi giorni";
 - d) il comma 5 è abrogato;
 - e) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.";
 - f) al comma 6, le parole "deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "intercorre un termine non minore di novanta giorni";
 - g) al comma 7, le parole "quaranta giorni" e "ottanta giorni" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti "centoventi giorni" e "centocinquanta giorni" e le parole "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";



- h) al comma 8, primo periodo, la parola "collegio" è sostituita dalla seguente: "giudice";
- i) al comma 10, la parola "collegio" è sostituita dalla seguente: "giudice".

ART. 68

(Modifiche all'articolo 156 del codice della giustizia contabile - Costituzione del convenuto)

1. All'articolo 156 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole "in cui ha sede il giudice adito" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le modalità di cui all'articolo 28, comma 2";
 - b) al comma 2, primo periodo, la parola "cancelleria" è sostituita dalla seguente: "segreteria";
 - c) al comma 3, le parole "dall'attore" sono sostituite dalle seguenti: "dal ricorrente".

ART. 69

*(Modifiche all'articolo 158 del codice della giustizia contabile
- Difesa delle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 158, comma 2, del codice della giustizia contabile dopo le parole "la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: ", nonché quella dell'articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile".

ART. 70

(Modifiche all'articolo 160 del codice della giustizia contabile - Intervento)

1. All'articolo 160 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è abrogato;
 - b) al comma 3, le parole "alle parti avverse" sono sostituite dalle seguenti: "alle altre parti";
2. Dopo l'articolo 160 è inserito il seguente:

"ART. 160-bis. (Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice): 1. Il giudice, quando ritiene che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina l'integrazione del contraddittorio.

2. Il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi 4, 6 e 7 dell'articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

3. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 156.

4. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria del giudice."

ART. 71

(Modifiche all'articolo 161 del codice della giustizia contabile - Istanza provvedimenti cautelari)



1. All'articolo 161 del codice della giustizia contabile il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, con decreto che viene comunicato, a cura della segreteria, al ricorrente, il quale notifica alle parti il decreto, unitamente al ricorso, almeno dieci giorni prima della data fissata per la camera di consiglio; le parti possono depositare in segreteria memorie e documenti sino a cinque giorni prima della data di udienza".

ART. 72

(Modifiche all'articolo 162 del codice della giustizia contabile - Reclamo)

1. All'articolo 162 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole "nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria";
 - b) al comma 2, dopo le parole "fissa l'udienza" è inserita la seguente: "camerale" e dopo le parole "a cura della segreteria" sono aggiunte le seguenti: "unitamente al ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie e documenti fino al quinto giorno precedente la data fissata per la camera di consiglio. Il magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato non fa parte del collegio che decide sul ricorso".

ART. 73

(Modifiche all'articolo 164 del codice della giustizia contabile - Udienza di discussione)

1. All'articolo 164 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 6, le parole "non oltre dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre trenta giorni" e la parola "cancelleria" è sostituita dalla seguente: "segreteria";
 - b) al comma 9, le parole "Nei casi previsti dall'articolo 165" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dall'articolo 160-bis".

ART. 74

(Modifiche all'articolo 167 del codice della giustizia contabile - Pronuncia della sentenza)

1. All'articolo 167, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole "un termine non superiore a dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "un termine non superiore a trenta giorni".

ART. 75

(Modifiche all'articolo 168 del codice della giustizia contabile - Deposito della sentenza)

1. All'articolo 168 del codice della giustizia contabile la parola "cancelleria" è sostituita dalla seguente: "segreteria".

ART. 76

(Modifiche all'articolo 170 del codice della giustizia contabile - Appello in materia pensionistica)



1. All'articolo 170, comma 4, del codice della giustizia contabile le parole "la sentenza del giudice unico delle pensioni" sono sostituite dalle seguenti: "la sentenza del giudice monocratico delle pensioni".

ART. 77

(Modifiche all'articolo 173 del codice della giustizia contabile - Forma della domanda)

1. All'articolo 173, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".

ART. 78

(Modifiche all'articolo 174 del codice della giustizia contabile - Comunicazioni e notificazioni)

1. All'articolo 174 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo le parole "che ha adottato l'atto impugnato" sono inserite le seguenti: "e alla procura regionale" e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza.";
 - b) al comma 3, le parole "ottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni".

ART. 79

(Modifiche all'articolo 175 del codice della giustizia contabile - Intervento del pubblico ministero)

1. All'articolo 175 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo le parole "Nei giudizi di cui all'articolo 172," le parole: "lettera a)," sono soppresse e le parole "trenta giorni prima dell'udienza fissata" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni prima dell'udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione";
 - b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

ART. 80

*(Modifiche all'articolo 178 del codice della giustizia contabile
- Termini per le impugnazioni e decorrenza)*

1. All'articolo 178 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, le parole "di cui all'articolo 202, comma 1, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b)";
 - b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), deve essere depositata, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.";



c) al comma 5, le parole "Il ricorso per Cassazione" sono sostituite dalle seguenti: "Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione";

d) al comma 6, dopo le parole "dei termini di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "o 4";

ART. 81

*(Modifiche all'articolo 180 del codice della giustizia contabile
- Deposito dell'atto di impugnazione)*

1. All'articolo 180, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole "di revocazione e di opposizione di terzo" sono soppresse e dopo le parole "l'atto di impugnazione" è inserita la seguente: "notificato".

ART. 82

*(Modifiche all'articolo 182 del codice della giustizia contabile
- Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza)*

1. All'articolo 182, del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "all'altra parte" sono sostituite dalle seguenti: "alle altre parti" e dopo le parole "entro il termine stabilito" sono aggiunte le seguenti: "; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il decreto di fissazione dell'udienza va in ogni caso notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto, all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile";

b) al comma 5, le parole "a norma dell'articolo 88" sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'articolo 93".

ART. 83

(Modifiche all'articolo 190 del codice della giustizia contabile - Forma e contenuto dell'appello)

1. All'articolo 190, comma 2, alinea, del codice della giustizia contabile le parole "La motivazione dell'appello deve contenere" sono sostituite dalle seguenti: "L'appello deve contenere".

ART. 84

(Modifiche all'articolo 196 del codice della giustizia contabile - Improcedibilità dell'appello)

1. All'articolo 196, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole: " , benché si sia anteriormente costituito, " sono soppresse.

ART. 85

(Modifiche all'articolo 199 del codice della giustizia contabile - Rinvio al primo giudice)

1. All'articolo 199, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".



ART. 86

*(Modifiche all'articolo 201 del codice della giustizia contabile
- Forma della domanda e procedimento)*

1. All'articolo 201 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, le parole "Il ricorso deve essere depositato, entro il termine stabilito dall'articolo 178, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "L'opposizione deve essere proposta, entro il termine stabilito dall'articolo 178, commi 1 e 2, mediante deposito";
 - b) al comma 7, le parole "nell'atto di citazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel ricorso";

ART. 87

(Modifiche all'articolo 202 del codice della giustizia contabile - Casi di revocazione)

1. All'articolo 202, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole "di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)" e dopo le parole "o la pronuncia della sentenza" sono inserite le seguenti: "che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo".

ART. 88

*(Modifiche all'articolo 203 del codice della giustizia contabile
- Proposizione e termini per la domanda)*

1. All'articolo 203 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole "deve essere depositato" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere proposto mediante deposito";
 - b) al comma 3, le parole: ", decorrenti dall'irrevocabilità nei casi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere e), f) e g), e, negli altri casi, dalla scoperta del dolo, della falsità, della collusione o dal rinvenimento dei documenti" sono soppresse.

ART. 89

(Modifiche all'articolo 212 del codice della giustizia contabile - Titolo esecutivo)

1. All'articolo 212 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole "sull'originale o sulla copia, della seguente formula" sono sostituite dalle seguenti: "o del funzionario all'uopo delegato, sulla copia del provvedimento della formula";
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto a ciascuna delle parti a favore delle quali è stato pronunciato il provvedimento. Il rilascio della copia in forma esecutiva alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale, per il tramite del pubblico ministero, al quale le stesse si rivolgono indicando il numero di copie conformi necessarie all'esecuzione del provvedimento.";



c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva a favore dell'ufficio del pubblico ministero. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata con motivata istanza al presidente della sezione, che provvede con decreto; la richiesta nell'interesse dell'amministrazione è fatta per il tramite del pubblico ministero.";

d) al comma 5, dopo le parole "Il dirigente della segreteria della sezione" sono inserite le seguenti: "o il funzionario delegato".

ART. 90

*(Modifiche all'articolo 214 del codice della giustizia contabile
- Attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato)*

1. All'articolo 214 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Nel caso di pluralità di amministrazioni o enti interessati, la riscossione delle spese di giustizia deve essere curata dal titolare del maggior credito o, in caso di più crediti della stessa entità, da ciascuna amministrazione in parti uguali.";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "L'amministrazione può richiedere al procuratore regionale di conoscere gli esiti degli accertamenti patrimoniali volti a verificare le condizioni di solvibilità del debitore.".

ART. 91

*(Modifiche all'articolo 217 del codice della giustizia contabile
- Giudice dell'ottemperanza)*

1. All'articolo 217, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole "Il giudice unico" sono sostituite dalle seguenti: "Il giudice monocratico".

Capo II

Modifiche alle norme di attuazione del codice della giustizia contabile di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174

ART. 92

*(Modifiche all'articolo 3 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile
- Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)*

1. All'articolo 3 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici" sono sostituite dalle seguenti: "di quelli affidati complessivamente dall'ufficio nell'ultimo triennio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza, anche a mezzo di strumenti informatici, del conferimento dei medesimi";



- b) al comma 3, la parola "Questi" è sostituita dalle seguenti: "Il presidente".

ART. 93

*(Modifiche all'articolo 4 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile
- Registri di segreteria)*

1. All'articolo 4, comma 2, delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile dopo le parole "le norme delle disposizioni del" sono inserite le seguenti: "Titolo II,".

ART. 94

(Modifiche al Capo VII delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile)

1. Al Capo VII delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

"ART. 25-bis (Tirocinio formativo presso la Corte dei conti): 1. La formazione teorico-pratica, prevista dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, può essere svolta anche presso la Corte dei conti, sia nelle sezioni giurisdizionali che di controllo, sia presso gli uffici della procura generale e delle procure regionali.

2. I requisiti, le modalità e gli effetti della partecipazione al periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici della Corte dei conti sono disciplinati dall'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 conformemente a quanto previsto per gli altri uffici giudiziari.

3. Con decreto del presidente della Corte dei conti, su proposta del segretario generale, sono disciplinate le modalità di erogazione della borsa di studio, a valere sul bilancio autonomo della Corte dei conti."

Capo III

**Modifiche alle norme transitorie e abrogazioni di cui all'allegato 3
del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174**

ART. 95

*(Modifiche all'articolo 2 dell'allegato 3 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,
- Disposizioni particolari)*

1. All'articolo 2 dell'allegato 3 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole "da presentare" sono sostituite dalle seguenti: "da presentarsi" e dopo le parole "dalla data di entrata in vigore del codice" sono aggiunte le seguenti: ", qualunque sia l'esercizio di riferimento";

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

6-bis. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del codice, non si applica agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, i quali proseguono sino alla relativa scadenza.

ART. 96

(Modifiche all'articolo 4 dell'allegato 3 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174)



- Abrogazioni)

1. All'articolo 4, comma 1, dell'allegato 3 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le lettere f) è inserita la seguente: "f-bis) l'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;"

Capo IV
Disposizioni finali

ART. 97

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174)

1. Al codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche redazionali:

- a) all'articolo 8, le parole "dalle sezioni di appello" sono sostituite dalle seguenti: "dalle sezioni giurisdizionali di appello";
- b) all'articolo 9, nella rubrica, la parola "sezioni" è sostituita dalla seguente: "Sezioni";
- c) all'articolo 10:
 - 1) al comma 1, terzo periodo, le parole "da un presidente" sono sostituite dalle seguenti: "dal presidente";
 - 2) al comma 2, le parole "tra le sezioni centrali di appello" sono sostituite dalle seguenti: "tra le sezioni giurisdizionali centrali di appello";
- d) all'articolo 13, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Momento determinante della giurisdizione";
- e) all'articolo 42, comma 1, secondo periodo, le parole "delle forze di polizia" sono sostituite dalle seguenti: "delle forze di polizia";
- f) all'articolo 43, comma 6, le parole "di essere incorsa in decadenza" sono sostituite dalle seguenti: "di essere incorsa in decadenze" e le parole "commi 11 e 12" sono sostituite dalle seguenti: "commi 12 e 13";
- l) all'articolo 51, comma 3, la parola "Qualunque" è sostituita dalla seguente: "Qualsiasi" e la parola "chiunque" è sostituita dalla seguente: "chi";
- m) all'articolo 69, al comma 1, le parole "vi siano" sono sostituite dalle seguenti: "vi sono";
- n) all'articolo 84, comma 1, le parole "Quando più giudizi relativi alla stessa causa pendono davanti ad una stessa sezione, ovvero nel caso di cause connesse per l'oggetto o per il titolo," sono sostituite dalle seguenti: "Quando più giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l'oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione,";
- o) all'articolo 108, comma 6, le parole "il pubblico ministero" sono sostituite dalle seguenti: "il pubblico ministero,";
- p) all'articolo 118, comma 1, le parole "dinanzi alla sezioni riunite" sono sostituite dalle seguenti: "dinanzi alle sezioni riunite";



- q) all'articolo 141, comma 1, lettera d), dopo le parole "di cui all'articolo 138 o" la lettera: "a" è soppressa;
- r) all'articolo 157, nella rubrica, la parola "personali" è sostituita dalla seguente: "personale";
- s) all'articolo 161, la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Istanza di provvedimenti cautelari*";
- t) all'articolo 178, comma 3, le parole "contro le altri parti" sono sostituite dalle seguenti: "contro le altre parti";
- u) all'articolo 214, comma 1, le parole "o con provvedimento" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero con provvedimento".

ART. 98
(*Norma finanziaria*)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della **finanza pubblica**.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





Corte dei conti

A
SEZIONI RIUNITE
IN SEDE CONSULTIVA




Nell'adunanza del 1° luglio 2019

OGGETTO: *"Proposta di modifica al decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174 ai sensi dell'art. 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124".*

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, con cui è stato approvato il codice della giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto l'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'art. 1 della legge 9 novembre 2018, n. 128, a termine del quale entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie ed opportune, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura ivi prevista;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, ed in particolare l'articolo 3 secondo cui le Sezioni riunite della Corte dei conti deliberano nei casi determinati



da leggi o da regolamenti e quando il Presidente lo reputa opportuno;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti in data 16 gennaio 2019, n. 2, recante la composizione delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in sede di controllo, in sede deliberante e consultiva per l'anno 2019;

Vista la nota in data 20 giugno 2019, n. 66 con la quale il Presidente della Corte dei conti ha formulato la richiesta di parere, iscritta al n. 404/D;

Vista la nota della Segreteria delle Sezioni riunite in data 21 giugno 2019, n. 609 con la quale il Presidente della Corte dei conti, convoca l'adunanza in sede consultiva, per il giorno 1° luglio 2019 per deliberare sul parere richiesto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore, Presidente di sezione Agostino Chiappiniello, con l'intervento del Procuratore generale, Presidente di sezione Alberto Avoli.

PREMESSA

1. L'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte.

Con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 è stato approvato il Codice di giustizia contabile, entrato in vigore il 7 ottobre 2016.

Il richiamato articolo 20 della legge n. 124 del 2015, al comma 6, ha previsto che entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune.

L'art. 1 della legge 9 novembre 2018, n. 128, ha prorogato il termine a tre anni, decorrenti dall'entrata in vigore del codice di giustizia contabile (7 ottobre 2016).

Il Presidente della Corte dei conti, dopo aver ricevuto le proposte di modifica elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Sezioni giurisdizionali - nelle sedute del 28 maggio, 4 giugno, 25 giugno e 16 luglio 2018 - dall'apposito gruppo di lavoro a tal fine costituito nonché quelle presentate dalla Procura generale, ha convocato le

Sezioni riunite in sede consultiva, al fine di acquisirne il parere e di avviare la procedura prevista dal richiamato articolo 20, comma 6, della legge n. 124 del 2015.

1.1. Le Sezioni Riunite, con delibera n. 6 del 2018, pubblicata in data 2 agosto 2018, hanno reso il richiesto parere.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2018 è stata nuovamente istituita, presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione prevista per la stesura dell'articolato, dal comma 4 dell'art. 20 citato, presieduta dal Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni, rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura Generale dello Stato. La Commissione ha concluso i lavori con la seduta del 12 aprile 2019 sulla scorta dei punti problematici evidenziati da queste Sezioni Riunite nel precedente parere. La Commissione redigente ha altresì tenuto presente sia la possibilità di considerare espressione della legge delega le norme che "rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante", sia la necessità che dalle disposizioni integrative e correttive non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

È stato, pertanto, richiesto il parere sullo schema di decreto a carattere integrante e correttivo del codice di giustizia contabile alle Sezioni riunite, secondo la procedura scandita dall'articolo 20, comma 6, della legge n. 124 del 2015 come statuito con la citata delibera n. 6 del 2018.

2. Alla stregua delle indicate premesse, il Collegio osserva quanto segue con riferimento ai correttivi proposti al Codice di giustizia contabile, anche sulla base delle disposizioni correttive inserite dal Consiglio dei Ministri con il testo, inoltrato per singolo articolo, precisando che vengono, altresì, eliminati taluni refusi rilevati in sede applicativa delle disposizioni del codice.

Oltre alle osservazioni che il Collegio ha esposto sulle singole disposizioni e che sono ripotate in calce ai singoli articoli, il parere reso ha evidenziato e sottolineato la necessità di espungere dal testo quanto previsto dagli articoli 12, 1 bis e 148, comma 2 bis.

Con la prima disposizione si prevede che le funzioni di Procuratore regionale comportano l'esercizio di funzioni direttive e sarebbero conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di Presidente di Sezione.

Per quanto concerne l'art. 12, 1 bis, il Collegio, nel ricordare che si tratta di una norma non compresa nel precedente testo approvato dalle SS.RR., rileva che si tratta di una disposizione completamente estranea alla delega concessa. Essa, infatti, oltre a non essere affatto prevista dalla legge di delega n. 124/2015, non appare conforme ai criteri generali di delega laddove prevedono che le misure correttive debbano trarre origine dall'esperienza pratica applicativa delle norme dettate dal codice.

E' di tutta evidenza, secondo il Collegio, che la modifica in questione rappresenti elementi ordinamentali che nulla hanno a che fare con i limiti posti per



il correttivo.

Anche se quanto precede appare di per sé sufficiente ai fini dell'espunzione della norma dal testo, il Collegio riguardando il merito ha inoltre osservato che la modifica in questione non integra una norma di disciplina processuale bensì di carattere ordinamentale che non rende comparabile il riferimento alla organizzazione degli uffici giudiziari, ben lontani dalle strutture regionali della Corte.

In ciò, quindi, il Collegio rinviene ulteriore elemento per l'eliminazione della norma dal testo.

La disposizione di cui all'art. 148, 2 bis prevede che il magistrato sottoscrittore della relazione di deferimento, in udienza del giudizio di conto non possa fare parte del collegio giudicante.


Detta disposizione è diretta ad escludere dal collegio giudicante il magistrato relatore in quanto, avendo deferito l'esame del conto al predetto collegio avrebbe già espresso il suo orientamento prima dell'adunanza collegiale.


Osserva in proposito il Collegio che non può ravvisarsi alcuna incompatibilità tra il magistrato redattore della relazione di deferimento e componente del collegio giudicante.

Difatti, il predetto magistrato non espone il proprio orientamento nella relazione di deferimento bensì sottopone, quale giudice istruttore, all'esame collegiale le questioni per le quali non ha proposto l'approvazione del conto.

Difatti, la peculiarità del giudizio di conto sta nell'attività propulsiva e di iniziativa del magistrato relatore che, nell'esaminare il conto stesso e la relativa documentazione, ha la possibilità di sottoporre una o più questioni all'esame collegiale che ritiene essenziali al fine dell'approvazione del conto stesso.

Osserva il Collegio che l'esame della Sezione non è tuttavia vincolato dalla relazione di deferimento ben potendo riguardare ambiti e profili non deferiti dal magistrato relatore.






LEGENDA	IN AZZURRO MODIFICAZIONI PDCM
	IN VERDE MODIFICAZIONI COINCIDENTI PDCM/SS.RR.
	BARRATE LE PARTI DA ESPUNGERE

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PDCM</u>
<p>PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I PRINCIPI GENERALI E ORGANI DELLA GIURISDIZIONE</p> <p>CAPO I Principi generali</p>	<p>PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I PRINCIPI GENERALI E ORGANI DELLA GIURISDIZIONE</p> <p>CAPO I Principi generali</p>
<p>Art. 6 (Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività)</p>	<p>Art. 6 (Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività)</p>
<p>1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.</p> <p>2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e l'integrità dei contenuti, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>3. I decreti di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, che stabiliscono indicazioni tecniche, operative e temporali, disciplinano, in particolare, le modalità per la tenuta informatica dei registri, per l'effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione telematica, le modalità di autenticazione degli utenti e di accesso al fascicolo processuale informatico, nonché le specifiche per la formazione, il deposito, lo scambio e l'estrazione di copia di atti processuali digitali, con garanzia di riferibilità soggettiva, integrità dei contenuti e riservatezza dei dati personali.</p> <p>4. Il pubblico ministero contabile può effettuare, in conformità ai decreti di cui al comma 3, le</p>	<p>1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.</p> <p>2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e l'integrità dei contenuti, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>3. I decreti di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, che stabiliscono indicazioni tecniche, operative e temporali, disciplinano, in particolare, le modalità per la tenuta informatica dei registri, per l'effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione telematica, le modalità di autenticazione degli utenti e di accesso al fascicolo processuale informatico, nonché le specifiche per la formazione, il deposito, lo scambio e l'estrazione di copia di atti processuali digitali, con garanzia di riferibilità soggettiva, integrità dei contenuti e riservatezza dei dati personali.</p>

notificazioni degli atti direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi o registri.

5. Si applicano, ove non previsto diversamente, le disposizioni di legge e le regole tecniche relative al processo civile telematico.



Art. 7

(Disposizioni di rinvio)

1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III del presente codice che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.

2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali.

CAPO II Organi

Art. 8

(Organi della giurisdizione contabile)

1. La giurisdizione contabile è esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.

4. Il pubblico ministero contabile e le parti possono effettuare, in conformità ai decreti di cui al comma 3, le notificazioni degli atti direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi o registri.

5. Si applicano, ove non previsto diversamente, le disposizioni di legge e le regole tecniche relative al processo civile telematico.

(Nota al comma 3). La norma prevede la puntualizzazione in ordine alla necessità della sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice. Detta norma è in sintonia con l'art. 6 del codice.

(Nota al comma 4). L'inserimento appare rispettoso della parità delle parti in giudizio.

Art. 7

(Disposizioni di rinvio)

1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III del presente codice, le quali, se non espressamente derogate, si applicano anche al giudizio pensionistico, alle impugnazioni e ai riti speciali.

2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018


CAPO II Organi

Art. 8

(Organi della giurisdizione contabile)

1. La giurisdizione contabile è esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni giurisdizionali di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.

La modifica appare necessaria per sintonia con l'indicazione delle sezioni regionali di primo grado.



Art. 9

(Sezioni giurisdizionali regionali)

1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adige sono organi di giurisdizione contabile di primo grado la sezione giurisdizionale con sede in Trento e la sezione giurisdizionale con sede in Bolzano, con competenza estesa al rispettivo territorio provinciale.
2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano decidono con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo. ~~In materia di ricorsi pensionistici e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio,~~ ~~in materia di giudizio unico.~~ ~~in materia di ricorso pensionistici e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio,~~
3. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Art. 10

(Sezioni giurisdizionali di appello)

1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con competenza estesa al territorio nazionale e la sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, con sede a Palermo, con competenza estesa al territorio regionale. Le sezioni giurisdizionali di appello decidono con l'intervento di cinque magistrati compreso un presidente. Il collegio è presieduto

Art. 9

(Sezioni giurisdizionali regionali)

1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adige sono organi di giurisdizione contabile di primo grado la sezione giurisdizionale con sede in Trento e la sezione giurisdizionale con sede in Bolzano, con competenza estesa al rispettivo territorio provinciale.
2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano decidono con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo. ~~Nei giudizi pensionistici e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio.~~
3. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

(Nota al comma 2). La modifica appare opportuna tenendo conto che il ricorso è l'atto introduttivo del giudizio pensionistico (art. 152 c.g.c.).

(Nota al comma 3). Il riferimento sembra necessario anche se nessun equivoco in proposito può sorgere.

Art. 10

(Sezioni giurisdizionali di appello)

1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con competenza estesa al territorio nazionale e la sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, con sede a Palermo, con competenza estesa al territorio regionale. Le sezioni giurisdizionali di appello decidono con l'intervento di cinque magistrati compreso un presidente. Il collegio è presieduto dal presidente o dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.

presidente o dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.

2. All'inizio di ogni anno, il Presidente della Corte dei conti, con proprio decreto, fissa i criteri di distribuzione dei giudizi tra le sezioni centrali di appello, nel rispetto del principio di rotazione.

Art. 11
(Sezioni riunite)

1. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione interna della medesima Corte in sede d'appello, sono l'organo che assicura l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile.

2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da uno dei presidenti di sezione di coordinamento. Ad esse è assegnato un numero di ~~consiglieri~~ determinato all'inizio di ogni anno dal Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza.

3. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferiti dalle sezioni giurisdizionali d'appello, dal Presidente della Corte dei conti, ovvero a richiesta del procuratore generale.

4. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono altresì sui regolamenti di competenza avverso le ordinanze che, pronunciando sulla competenza, non decidono il merito del giudizio e avverso i provvedimenti che dichiarino la sospensione del processo.

5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati all'inizio di ogni anno preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati, predisposti dal Presidente della Corte dei conti sentito il consiglio di presidenza e tenendo conto del principio di rotazione.

6. Le sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, decidono in unico grado sui giudizi:

2. All'inizio di ogni anno, il Presidente della Corte dei conti, con proprio decreto, fissa i criteri di distribuzione dei giudizi tra le sezioni centrali di appello, nel rispetto del principio di rotazione.

Art. 11
(Sezioni riunite)

Le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, quali articolazione interna della medesima Corte in sede d'appello, sono l'organo che assicura l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile.

2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da uno dei presidenti di sezione di coordinamento. Ad esse è assegnato un numero di ~~magistrati~~ determinato all'inizio di ogni anno dal Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza.

3. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferiti dalle sezioni giurisdizionali d'appello, dal Presidente della Corte dei conti, ovvero a richiesta del procuratore generale.

4. Le sezioni riunite in sede giurisdizionale decidono altresì sui regolamenti di competenza avverso le ordinanze che, pronunciando sulla competenza, non decidono il merito del giudizio e avverso i provvedimenti che dichiarino la sospensione del processo.

5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati all'inizio di ogni anno preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati, predisposti dal Presidente della Corte dei conti sentito il consiglio di presidenza e tenendo conto del principio di rotazione.

6. Le sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, decidono in unico grado sui giudizi:

- a) in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali;
- b) in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT;
- c) in materia di certificazione dei costi dell'accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche;
- d) in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali;
- e) nelle materie di contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo;
- f) nelle materie ulteriori, ad esse attribuite dalla legge.

7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni di controllo individuati, sulla base di criteri predeterminati, sentito il consiglio di presidenza e tenendo conto del principio di rotazione con decreto presidenziale all'inizio di ogni anno.

Art. 12

(Ufficio del pubblico ministero)

1. Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.
2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.
3. Il Procuratore Generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza, l'attività dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.



- a) in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali;
- b) in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT;
- c) in materia di certificazione dei costi dell'accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche;
- d) in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei consigli regionali;
- e) nelle materie di contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo;
- f) nelle materie ulteriori, ad esse attribuite dalla legge.

7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni di controllo, centrali e regionali, individuati, sulla base di criteri predeterminati, sentito il consiglio di presidenza e tenendo conto del principio di rotazione con decreto presidenziale all'inizio di ogni anno.


Nota al comma 7. Si propone di sostituire il termine consigliere con quello di magistrati.

Art. 12

(Ufficio del pubblico ministero)

1. Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.
2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.
3. Il Procuratore Generale coordina, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza, l'attività dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.

L'innovazione legislativa di cui al comma 1-bis, è in contrasto con l'art. 20 della legge n. 124 del 7



CAPO III Giurisdizione

Art. 13

(Momento determinante la giurisdizione)

1. La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

Art. 17

(Decisione su questioni di giurisdizione)

1. Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice che ne è fornito.

2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se riproposta, e riproposta innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

3. Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice contabile, quest'ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.

4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice contabile, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.

5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.

agosto 2015, per le argomentazioni già esposte in precedenza.

CAPO III Giurisdizione

Art. 13

(Momento determinante della giurisdizione)

1. La giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

Art. 17

(Decisione su questioni di giurisdizione)

1. Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice che ne è fornito.

2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se la medesima è riproposta innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

3. Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al giudice contabile, quest'ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.

4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice contabile, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite

ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se riproposta innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione.

5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.

6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice contabile, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.

8. ~~Nei giudizi di responsabilità patrimoniale amministrativa di danno, quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile, ovvero quando le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, statuiscono il difetto di giurisdizione del giudice contabile, l'amministrazione danneggiata ripropone la causa dinanzi al giudice che è munito di giurisdizione entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.~~ Nel giudizio riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.


6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice contabile, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.


7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione. Nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile, per la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare su ricorso della parte interessata si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 78.

8. Nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno all'erario, quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile, ovvero quando le Sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, statuiscono il difetto di giurisdizione del giudice contabile, l'amministrazione danneggiata ripropone la causa dinanzi al giudice che è munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. In tal caso, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta dinanzi all'amministrazione del giudice. Nel giudizio riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

7-bis. Nei giudizi nei quali controverte su una pretesa per danno all'erario, quando la giurisdizione è declinata in favore del giudice contabile, i soggetti indicati dall'articolo 52, comma 1, trasmettono la relazione a sentenza senza ritardo, e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al presidente riproposto della Corte dei conti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 78, comma 6.

8-bis. Fermo restando di cui al comma 2, se il pubblico ministero ritenga inadempiuto il suo obbligo, a decorrere dal mese dal passaggio in giudicato della sentenza, i come restano le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali processuali della domanda.





(Nota al comma 2). La domanda è riproposta entro tre mesi decorrenti non più dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza, ma dal passaggio in giudicato della medesima.

(Nota al comma 4). La norma tende a garantire la conservazione degli effetti sostanziali e processuali prodotti presso il giudice privo di giurisdizione.

(Nota al comma 7). La modifica discende dalla necessità di armonizzare la disciplina del codice con quello del c.p.c., come modificato dall'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

(Nota al comma 8). Vedasi nota al comma 4.

(Nota al comma 8-bis). La modifica individua i soggetti che hanno l'obbligo di trasmettere la sentenza che afferma la giurisdizione contabile al procuratore regionale della Corte dei conti e stabilisce i relativi termini massimi, configurando un'ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa in caso di omissione di denuncia.

(Nota al comma 8-ter). L'articolo disciplina la cosiddetta "translatio iudicii" in favore del procuratore contabile, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.

CAPO IV Competenza

Art. 18

(Competenza territoriale)

1. Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente:

a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali;

b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto

CAPO IV Competenza

Art. 18

(Competenza territoriale)

1. Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente:

a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali;

b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto

dannoso si sia verificato nel territorio della regione; ~~quando il danno è conseguenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali la sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del luogo della condotta causalmente prevalente;~~

c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;

d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica, attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) e all'articolo 19, si applicano anche ai giudizi relativi all'applicazione di sanzioni pecuniarie.

3. La competenza territoriale relativa alle istruttorie e ai giudizi contabili di qualsiasi natura, nei quali un magistrato della Corte dei conti assume comunque la qualità di parte, che a norma del comma 1 sarebbe attribuita alla sezione giurisdizionale nell'ambito della cui competenza territoriale il magistrato esercita le proprie funzioni, o le esercitava al momento dei fatti o della domanda, è attribuita alla sezione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo di regione determinato in base alla tabella A allegata al presente codice.

4. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato della Corte dei conti assume la qualità di parte in un giudizio contabile sono di competenza della sezione giurisdizionale territoriale individuata a norma del comma 3.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali, il criterio della individuazione della sezione giurisdizionale competente è quello della condotta causalmente prevalente.

dannoso si sia verificato nel territorio della regione;

c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;

d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica, attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) e all'articolo 19, si applicano anche ai giudizi relativi all'applicazione di sanzioni pecuniarie.

3. La competenza territoriale relativa alle istruttorie e ai giudizi contabili di qualsiasi natura, nei quali un magistrato della Corte dei conti assume comunque la qualità di parte, che a norma del comma 1 sarebbe attribuita alla sezione giurisdizionale nell'ambito della cui competenza territoriale il magistrato esercita le proprie funzioni, o le esercitava al momento dei fatti o della domanda, è attribuita alla sezione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo di regione determinato in base alla tabella A allegata al presente codice.

4. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato della Corte dei conti assume la qualità di parte in un giudizio contabile sono di competenza della sezione giurisdizionale territoriale individuata a norma del comma 3.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali, il criterio della individuazione della sezione giurisdizionale competente è quello della condotta causalmente prevalente.

(Nota al comma 1, lett. b). Soppressa una ripetizione in quanto il comma 5 già prevede la disciplina della medesima fattispecie.



Art. 20

(Rilievo dell'incompetenza)

1. Il difetto di competenza, salvo quanto previsto dall'articolo 151, comma 2, è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa, ovvero può essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Nei giudizi di impugnazione, esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito sulla competenza.
2. Il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla eventuale richiesta di misure cautelari.
3. Il giudice, se dichiara la propria incompetenza, indica con ordinanza il giudice ~~competente~~ competente. Quando la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo 118 davanti al giudice indicato, questo, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza.
4. In pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di eventuali misure cautelari si propone al giudice ~~competente~~ indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 3, che decide in ogni caso; si applica l'articolo 17, comma 7, con riferimento al giudice dichiarato competente.


CAPO V

Astensione e ricusazione del giudice

Art. 21

(Astensione)

1. Al giudice contabile ~~o del tribunale di commercio~~ si applicano le cause e le modalità di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.



Art. 20

(Rilievo dell'incompetenza)

1. Il difetto di competenza, salvo quanto previsto dall'articolo 151, comma 2, è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa ~~in primo grado~~, ovvero può essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Nei giudizi di impugnazione, esso è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito sulla competenza.
2. Il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla eventuale richiesta di misure cautelari.
3. Il giudice, se dichiara la propria incompetenza, indica con ordinanza il giudice ritenuto competente. Quando la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo 118 davanti al giudice indicato ~~come competente~~ questo, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza ~~alle sezioni riunite~~.
4. In pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di eventuali misure cautelari si propone al giudice indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 3, che decide in ogni caso; si applica l'articolo 17, comma 7, con riferimento al giudice dichiarato competente.

(Nota al comma 3). Si propone di sostituire il termine "questi" con "questo".

CAPO V

Astensione e ricusazione del giudice

Art. 21

(Astensione)


1. Al giudice contabile si applicano le cause e le modalità di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.

(Nota al comma 1). La modifica, in coerenza con il Titolo del Capo V, limita al solo giudice le cause e le modalità di astensione previste dall'art. 51 del c.p.c.

Le cause di astensione del pubblico ministero contabile sono disciplinate dal successivo art. 54-bis introdotto dall'art. 20, c. 2 del decreto correttivo.

Art. 22
(Ricusazione)

1. Al giudice contabile si applicano le cause di ricusazione previste dall'articolo 52 del codice di procedura civile.
2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza, con ricorso, quando sono noti i magistrati che prendono parte all'udienza; in caso contrario può proporsi oralmente prima della discussione.
3. Il ricorso indica i motivi specifici e i mezzi di prova ed è sottoscritto dalla parte o dal difensore.
4. La decisione è pronunciata, previa sostituzione del giudice ricusato che deve essere udito, con ordinanza non impugnabile, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, assunte, quando occorre, le prove offerte.
5. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non è ricusabile.
6. Sulla ricusazione decide il presidente della sezione, se è ricusato il giudice monocratico; decide il collegio se è ricusato uno dei componenti del collegio.
7. Il giudice, con l'ordinanza che definisce il ricorso per ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore a 250 euro.
8. In caso di manifesta inammissibilità o infondatezza, la sanzione pecuniaria è stabilita tra un minimo di 500 e un massimo di 1.500 euro.



CAPO VI
Ausiliari del giudice

Art. 25
(Commissario ad acta)

1. Per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento

Art. 22
(Ricusazione)

1. Al giudice contabile si applicano le cause di ricusazione previste dall'articolo 52 del codice di procedura civile.
2. La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza, con ricorso, quando sono noti i magistrati che prendono parte all'udienza; in caso contrario può proporsi oralmente prima della discussione.
3. Il ricorso indica i motivi specifici e i mezzi di prova ed è sottoscritto dalla parte o dal difensore.
4. La decisione è pronunciata in camera di consiglio, previa sostituzione del giudice nei cui confronti sia stata proposta la ricusazione che deve essere udito, con ordinanza non impugnabile, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, assunte, quando occorre, le prove offerte.
5. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non è ricusabile.
6. Sulla ricusazione decide il presidente della sezione, se è ricusato il giudice monocratico; decide il collegio se è ricusato uno dei componenti del collegio. Sulla ricusazione del presidente di una sezione giurisdizionale di primo o di secondo grado decide il collegio di una delle sezioni centrali o della sezione di appello siciliana secondo criteri predeterminati all'inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei conti.
7. Il giudice, con l'ordinanza che definisce il ricorso per ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria non superiore a 250 euro.
8. In caso di manifesta inammissibilità o infondatezza, la sanzione pecuniaria è stabilita tra un minimo di 500 e un massimo di 1.500 euro.


Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018

CAPO VI
Ausiliari del giudice

Art. 25
(Commissario ad acta)

1. Per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile può nominare un commissario ad acta.

dell'amministrazione, il giudice contabile può nominare un commissario ad acta.



TITOLO II PARTI E DIFENSORI

CAPO I Parti e difensori

Art. 28 (Patrocinio)

1. Nei giudizi davanti alla Corte dei conti è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge.

2. Nei giudizi davanti alle sezioni appellate alle sezioni tribune è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice presidiante o l'abitazione propria, quando esistono le condizioni per il richiamo, e restituito l'istanza se presso detto posto lo segretario del giudice adito.

3. L'avvocato può compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

4. In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto controverso, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

5. La procura può essere sempre revocata e l'avvocato può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, finché non sia avvenuta la sostituzione dell'avvocato.

6. La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.

7. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di avvocato con procura presso il giudice adito, può

1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio può nominare un commissario ad acta nelle ipotesi di inadempimenti dell'amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018

TITOLO II PARTI E DIFENSORI

CAPO I Parti e difensori

Art. 28 (Patrocinio)

1. Nei giudizi davanti alla Corte dei conti è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge.

2. Nei giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni tribune è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di costituzione e risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le comunicazioni in cartacee la parte interessata domiciliata ad ogni effetto, presso lo segretario del giudice adito.


3. L'avvocato può compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

4. In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto controverso, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

5. La procura può essere sempre revocata e l'avvocato può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, finché non sia avvenuta la sostituzione dell'avvocato.

6. La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.

7. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di



Art. 37

(Contenuto del processo verbale)

1. Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.
2. Il processo verbale è sottoscritto ~~dal segretario~~ dal presidente. Se vi sono altri intervenuti, il segretario, quando la legge non dispone altrimenti, da loro lettura del processo verbale

**TITOLO IV
DEI PROVVEDIMENTI**

**CAPO I
Dei provvedimenti**

Art. 39

(Contenuto della sentenza)

1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate "In nome del popolo italiano".
2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere:
 - a) l'indicazione del giudice che ha pronunciato;
 - b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati;
 - c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e delle parti;
 - d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare;
 - e) il dispositivo;
 - f) la data della pronuncia;
 - g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell'estensore.
3. La sentenza ~~contiene~~ ~~inoltre~~ ~~la~~ ~~data~~ ~~della~~ ~~pronuncia~~ ~~e~~ ~~gli~~ ~~nomi~~ ~~dei~~ ~~giudici~~ ~~composti~~ ~~il~~ ~~collegio~~ ~~che~~ ~~l'ha~~ ~~pronunciata~~ ~~o~~ ~~il~~ ~~giudice~~ ~~monocratico~~ ~~che~~ ~~l'ha~~ ~~pronunciata~~.

sottoscrizione delle copie, evidentemente superflua.

Art. 37

(Contenuto del processo verbale)

1. Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.
2. Il processo verbale è sottoscritto ~~da chi presiede l'udienza~~ dal segretario. Se vi sono altri intervenuti, il segretario, quando la legge non dispone altrimenti, da loro lettura del processo verbale.

(Nota al comma 2). La sostituzione è necessaria poiché l'udienza può essere anche diretta dal giudice monocratico.

**TITOLO IV
DEI PROVVEDIMENTI**

**CAPO I
Dei provvedimenti**

Art. 39

(Contenuto della sentenza)

1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate "In nome del popolo italiano" ~~e~~ ~~recano~~ ~~l'attestazione~~ ~~"Repubblica italiana"~~.
2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere:
 - a) l'indicazione del giudice che ha pronunciato;
 - b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati;
 - c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e delle parti;
 - d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare;
 - e) il dispositivo;
 - f) la data della pronuncia;
 - g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell'estensore ~~del giudice monocratico~~.
3. La sentenza ~~contiene~~ ~~inoltre~~ ~~la~~ ~~data~~ ~~della~~ ~~pronuncia~~ ~~e~~ ~~gli~~ ~~nomi~~ ~~dei~~ ~~giudici~~ ~~composti~~ ~~il~~ ~~collegio~~ ~~che~~ ~~l'ha~~ ~~pronunciata~~ ~~o~~ ~~il~~ ~~giudice~~ ~~monocratico~~ ~~che~~ ~~l'ha~~ ~~pronunciata~~.

sempre che non sia stata fatta alcuna opposizione. Il giudice, in ogni caso, può autorizzare, su motivata richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle forze di polizia.

4. Quando, dopo la pronuncia della sentenza, si verifica l'impossibilità assoluta e permanente da parte di alcune delle persone che debbono sottoscrivere alla forma mancante di supplire con dichiarazioni apposte in corso alla sentenza, il presidente del collegio, su istanza di uno o più dei presidenti dei collegi, o in mancanza di questi, del magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.

Art. 42

(Notificazioni e comunicazioni)

1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. Il Presidente della sezione può autorizzare, su motivata richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle forze di polizia.

Art. 43

(Termini e preclusioni)

1. I termini per il compimento degli atti del processo contabile sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

2. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

3. I termini stabiliti per la proposizione di gravami sono perentori; le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunciate d'ufficio.

4. Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se

non sia stata fatta alcuna opposizione. Il giudice, in ogni caso, può autorizzare, su motivata richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle forze di polizia.

4. Se, dopo la pronuncia della sentenza, si verifica l'impossibilità assoluta e permanente da parte di alcune delle persone che debbono sottoscrivere alla forma mancante di supplire con dichiarazioni apposte in corso alla sentenza, il presidente del collegio, su istanza di uno o più dei presidenti dei collegi, o in mancanza di questi, del magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.

Art. 42

(Notificazioni e comunicazioni)

1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. Il Presidente della sezione può autorizzare, su motivata richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle forze di polizia.

Art. 43

(Termini e preclusioni)

1. I termini per il compimento degli atti del processo contabile sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

2. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

3. I termini stabiliti per la proposizione di gravami sono perentori; le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunciate d'ufficio.

4. Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se

non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

5. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno in base ad accordo tra le parti.

6. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 93, commi 1 e 1^o.

7. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.

Art. 50

(Pronuncia sulla nullità)

1. Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.

2. Se la nullità degli atti del processo è imputabile al segretario, all'ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico ~~della parte che ha dato luogo alla nullità.~~

PARTE II

GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ

TITOLO I

FASE PREPROCESSUALE

CAPO I

Denuncia di danno

Art. 51

(Notizia di danno erariale)

1. Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.

2. La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in

non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

5. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno in base ad accordo tra le parti.

6. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 93, commi 1 e 1^o.

7. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.

Art. 50

(Pronuncia sulla nullità)

1. Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.

2. Se la nullità degli atti del processo è imputabile al segretario, all'ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico ~~della parte che ha dato luogo alla nullità.~~

(Nota al comma 2). Precisazione in quanto il responsabile può essere un soggetto che non sia parte nel giudizio.

PARTE II

GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ

TITOLO I

FASE PREPROCESSUALE

CAPO I


Denuncia di danno

Art. 51

(Notizia di danno erariale)

1. Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.

2. La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in



informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati.


3. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chi vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

4. Se la nullità di cui al comma 3 è fatta valere con istanza proposta prima della pendenza del giudizio, la sezione decide, in camera di consiglio, entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza e sentite le parti, con sentenza.

5. Diversamente, la sezione decide sull'eccezione di nullità con la sentenza che definisce il giudizio di primo grado.

6. La nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio.

7. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.



Art. 52

(Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione)

1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di

informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati.

3. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chi vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

4. Se la nullità di cui al comma 3 è fatta valere con istanza proposta prima della pendenza del giudizio, sono comunque sempre riservate le generalità del denunciante. La sezione decide, in camera di consiglio, entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza e sentite le parti, con sentenza.

5. Diversamente, la sezione decide sull'eccezione di nullità con la sentenza che definisce il giudizio di primo grado.

6. La nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio.

7. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

(Nota al comma 2). La norma sottolinea la necessità della riservatezza delle generalità del denunciante.

Art. 52

(Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione)

1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di

servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalità del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate.


2. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, ~~nonché~~ i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo ~~le singole leggi di settore,~~ sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate.

3. L'obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a norma di legge, può derivare l'applicazione, da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie.

4. I magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo segnalano alle competenti procure regionali i fatti dai quali possano derivare responsabilità erariali che emergano nell'esercizio delle loro funzioni.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

6. Resta fermo l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell'illecito e a determinarne la cessazione.



servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalità del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate; sono comunque riservate le generalità dei soggetti pubblici o privati che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, anche se non sottoposti all'obbligo di cui al presente comma.

2. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo la normativa di settore, ~~nonché~~ gli incaricati della liquidazione di società a partecipazione pubblica, gli incaricati della liquidazione concorsuale di società a partecipazione pubblica, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate.

3. L'obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a norma di legge, può derivare l'applicazione, da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie.

4. I magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo segnalano alle competenti procure regionali i fatti dai quali possano derivare responsabilità erariali che emergano nell'esercizio delle loro funzioni.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

6. Resta fermo l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell'illecito e a determinarne la cessazione.

(Nota ai commi 1 e 2). Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.

Art. 54

(Apertura del procedimento istruttorio)

1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno, comunque acquisita, ove non ritenga di provvedere alla sua immediata archiviazione per difetto dei requisiti di specificità e concretezza o per manifesta infondatezza, dispone l'apertura di un procedimento istruttorio ed assegna, secondo criteri oggettivi e predeterminati, la trattazione del relativo fascicolo.

Art. 54

(Apertura del procedimento istruttorio)

1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno, comunque acquisita, ove non ritenga di provvedere alla sua immediata archiviazione per difetto dei requisiti di specificità e concretezza o per manifesta infondatezza, dispone l'apertura di un procedimento istruttorio ed assegna, secondo criteri oggettivi e predeterminati, la trattazione del relativo fascicolo.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, il procuratore regionale non comunica al soggetto denunciante le proprie determinazioni in ordine all'eventuale apertura del procedimento istruttorio.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018

Art. 54-bis


(Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile)

1. Ai magistrati del pubblico ministero si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricasazione.

2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito degli uffici di rispettiva competenza, il procuratore regionale ed il procuratore generale, il quale è competente anche in ipotesi di astensione del procuratore regionale.

3. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio ovvero indicato dal procuratore generale nell'ipotesi di astensione di un procuratore regionale.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.




CAPO II

Attività istruttoria del pubblico ministero presso la Corte dei conti

Art. 56

(Deleghe istruttorie)

1. Il pubblico ministero può, ~~motivatamente,~~ svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo e, ~~in casi eccezionali e motivati, salvo quanto disposto dall'articolo 61, comma 7,~~ ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e territorialità; può, altresì, avvalersi di consulenti tecnici.



Art. 58

(Richieste di documenti e informazioni)

1. Il pubblico ministero può chiedere ~~alle autorità giudiziarie l'invio degli atti e dei documenti da esse detenuti.~~ Gli atti e i documenti restano coperti da segreto investigativo, anche nei confronti dei destinatari di richieste istruttorie del pubblico ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale.

2. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato contenente anche i termini e le modalità di trasmissione, che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici ovvero gli enti a prevalente partecipazione pubblica, nonché i soggetti con essi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici, provvedono ad inviare atti e documenti da essi detenuti in originale o in copia autentica, nonché informazioni, notizie e relazioni documentate.

CAPO II

Attività istruttoria del pubblico ministero presso la Corte dei conti

Art. 56

(Deleghe istruttorie)

1. Il pubblico ministero può svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo nonché, per specifiche esigenze, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità ~~e dove possibile di~~ territorialità; può altresì, avvalersi di consulenti tecnici.

Eliminato l'obbligo di motivazione dell'attività istruttoria diretta del pubblico ministero nonché la previsione della possibilità di delega ai dirigenti e ai funzionari delle pp.aa. in casi eccezionali e motivati; con ciò evitando la sanzione di nullità prevista dall'art. 65 del codice in caso di omessa o apparente motivazione.

Ampliata la possibilità di delegare dirigenti e funzionari delle pp.aa. anche al di fuori dell'ambito territoriale del pubblico ministero.


Modifiche lessicali per una maggiore chiarezza del testo.

Art. 58

(Richieste di documenti e informazioni)

1. Il pubblico ministero può chiedere alle autorità giudiziarie l'invio degli atti e dei documenti da esse detenuti, anche se coperti dal segreto ~~investigativo.~~ Gli atti e i documenti restano coperti dal segreto anche nei confronti dei destinatari di richieste istruttorie del pubblico ministero contabile, salvo il nulla osta del pubblico ministero penale.

2. Il pubblico ministero può richiedere, precisando i termini e le modalità di trasmissione, che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici ovvero gli enti a prevalente partecipazione pubblica, nonché i soggetti con essi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici, provvedano ad inviare atti e documenti da essi detenuti in originale o in copia



Art. 59
(Esibizione di documenti)

1. Il pubblico ministero può, con decreto motivato, disporre l'esibizione di atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, ai fini della loro prescrizione, dell'estrazione di copia o del loro eventuale sequestro. Si applicano gli articoli 256, 256-bis e 256-ter del codice di procedura penale.
2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 56, provvedono ad acquisire gli atti e la documentazione contestualmente alla notificazione del decreto d'esibizione al titolare dell'ufficio che li detiene; in caso di giustificati motivi, la consegna può essere differita, previa autorizzazione, anche orale, del pubblico ministero contabile.
3. In caso di mancata esibizione, il pubblico ministero dispone, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 62, il sequestro degli atti non esibiti.
4. Gli atti e i documenti pubblicati su siti Internet delle pubbliche amministrazioni sono acquisiti mediante accesso ai medesimi siti.

Art. 60
(Audizioni personali)

1. Il pubblico ministero può disporre con decreto motivato l'audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla individuazione delle personali responsabilità.

autentica, nonché informazioni, notizie e relazioni documentate.

2-bis. Il pubblico ministero può accedere, anche direttamente, alla sezione dell'agente tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018

Art. 59
(Esibizione di documenti)

1. Il pubblico ministero può, con decreto motivato, disporre l'esibizione di atti e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, ai fini della loro prescrizione, dell'estrazione di copia o del loro eventuale sequestro. Si applicano gli articoli 256, 256-bis e 256-ter del codice di procedura penale.
2. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 56, provvedono ad acquisire gli atti e la documentazione contestualmente alla notificazione del decreto d'esibizione al titolare dell'ufficio che li detiene; in caso di giustificati motivi, la consegna può essere differita, previa autorizzazione, anche orale, del pubblico ministero contabile.
3. In caso di mancata esibizione, il pubblico ministero dispone, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 62, il sequestro degli atti e dei documenti non esibiti.
4. Gli atti e i documenti pubblicati su siti Internet delle pubbliche amministrazioni sono acquisiti mediante accesso ai medesimi siti.

(Nota al comma 3). Mera precisazione

Art. 60
(Audizioni personali di soggetti informati)

1. Il pubblico ministero può disporre o delegare con decreto motivato l'individuazione e l'audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali responsabilità.

2. Il decreto è notificato unitamente all'invito a presentarsi nel luogo in cui sarà esperita l'audizione personale, ~~con l'avvertenza della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Si applica l'articolo 249 del codice di procedura civile.~~

3. Le audizioni personali sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o di un appartenente agli organi di cui al comma 1 dell'articolo 56.

4. Il soggetto sottoposto ad audizione ha l'obbligo di presentarsi al pubblico ministero o all'organo delegato e di riferire sui fatti e di rispondere alle domande che gli sono rivolte. Egli non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità; in tal caso, deve essere avvertito che se intende rispondere ha facoltà di essere assistito da un difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell'audizione che è rinviata a nuova data.

5. Ai soggetti che non aderiscono senza giustificato motivo alla convocazione del pubblico ministero è applicata una sanzione pecuniaria inflitta dalla sezione su richiesta del pubblico ministero non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.

Art. 62

(Sequestro documentale)

1. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre il sequestro di atti o documenti necessari all'accertamento dei fatti, anche su supporto informatico, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, presso i soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, qualora vi sia pericolo per l'acquisizione o per la genuinità e integrità degli stessi.

2. Copia del decreto motivato è consegnata al responsabile dell'ufficio o al soggetto che ha l'attuale disponibilità della documentazione oggetto di sequestro, se presenti. Alle operazioni ha facoltà di assistere, ove presente, senza diritto di essere avvisato, il responsabile dell'area legale dei soggetti presso i quali si compie il sequestro, purché prontamente reperibile.

3. Per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, il pubblico ministero si avvale della Guardia di Finanza, ovvero di altre Forze di polizia, anche locale, che ricercano e acquisiscono

2. Il decreto è notificato unitamente all'invito a presentarsi nel luogo in cui sarà esperita l'audizione personale.

3. Le audizioni personali sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o di un appartenente agli organi di cui al comma 1 dell'articolo 56.

4. Il soggetto sottoposto ad audizione ha l'obbligo di presentarsi al pubblico ministero o all'organo delegato e di riferire sui fatti e di rispondere alle domande che gli sono rivolte. Egli non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità; in tal caso, deve essere avvertito che se intende rispondere ha facoltà di essere assistito da un difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell'audizione che è rinviata a nuova data.

5. Ai soggetti che non aderiscono senza giustificato motivo alla convocazione del pubblico ministero è applicata una sanzione pecuniaria inflitta dalla sezione su richiesta del pubblico ministero non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.

(Nota al comma 1). Mera precisazione lessicale

Art. 62

(Sequestro documentale)

1. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre il sequestro di atti o documenti necessari all'accertamento dei fatti, anche su supporto informatico, nei limiti previsti dagli articoli 58, comma 1, e 59, presso i soggetti di cui all'articolo 58, comma 2, qualora vi sia pericolo per l'acquisizione o per la genuinità e integrità degli stessi.

2. Copia del decreto motivato è consegnata al responsabile dell'ufficio o al soggetto che ha l'attuale disponibilità della documentazione oggetto di sequestro, se presenti. Alle operazioni ha facoltà di assistere, ove presente, senza diritto di essere avvisato, il responsabile dell'area legale dei soggetti presso i quali si compie il sequestro, purché prontamente reperibile.

3. Per lo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, il pubblico ministero si avvale della Guardia di Finanza, ovvero di altre Forze di polizia, anche locale, che ricercano e acquisiscono

immediatamente gli atti o documenti da sequestrare, e redigono processo verbale delle operazioni compiute. Copia del verbale e copia dei documenti sequestrati sono consegnati ai soggetti di cui al comma 2, se presenti. Qualora, in ragione del volume degli atti, non sia possibile la contestuale consegna dei documenti sequestrati, questa avviene in un momento successivo, su richiesta della pubblica amministrazione.

4. In caso di delega, quando sono oggetto di sequestro lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, tali documenti devono essere consegnati al pubblico ministero senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.

5. I documenti sequestrati sono affidati in custodia alla segreteria della procura regionale, ovvero ad altro soggetto se la custodia deve avvenire in luogo diverso e con le modalità determinate dal pubblico ministero. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare le cose e tenerle a disposizione del pubblico ministero, nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia.

6. Cessate le esigenze sottese al provvedimento di sequestro, anche su istanza dell'amministrazione interessata, il pubblico ministero dispone il dissequestro della documentazione, restituendola all'amministrazione.

7. Contro il decreto del pubblico ministero, chi ha interesse può proporre reclamo con ricorso alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ~~emanazione del decreto~~.

8. La sezione decide in camera di consiglio, entro dieci giorni dal deposito del reclamo, con ordinanza non impugnabile; della camera di consiglio è dato avviso alle parti almeno tre giorni prima, affinché possano parteciparvi svolgendo difese orali. Quando l'atto o il documento sequestrato risulta manifestamente estraneo all'oggetto dell'istruttoria, la sezione annulla, in tutto o in parte, il decreto e dispone l'immediato dissequestro degli atti e documenti.

immediatamente gli atti o documenti da sequestrare, e redigono processo verbale delle operazioni compiute. Copia del verbale e copia dei documenti sequestrati sono consegnati ai soggetti di cui al comma 2, se presenti. Qualora, in ragione del volume degli atti, non sia possibile la contestuale consegna dei documenti sequestrati, questa avviene in un momento successivo, su richiesta della pubblica amministrazione.

4. In caso di delega, quando sono oggetto di sequestro lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, tali documenti devono essere consegnati al pubblico ministero senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.


5. I documenti sequestrati sono affidati in custodia alla segreteria della procura regionale, ovvero ad altro soggetto se la custodia deve avvenire in luogo diverso e con le modalità determinate dal pubblico ministero. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare le cose e tenerle a disposizione del pubblico ministero, nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia.

6. Cessate le esigenze sottese al provvedimento di sequestro, anche su istanza dell'amministrazione interessata, il pubblico ministero dispone il dissequestro della documentazione, restituendola all'amministrazione.

7. Contro il decreto del pubblico ministero, chi ha interesse può proporre reclamo con ricorso alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ~~emanazione del~~ ~~decreto~~ ~~sequestrato~~.

8. La sezione decide in composizione collegiale in camera di consiglio, entro dieci giorni dal deposito del reclamo, con ordinanza non impugnabile; della camera di consiglio è dato avviso alle parti almeno tre giorni prima, affinché possano parteciparvi svolgendo difese orali. Quando l'atto o il documento sequestrato risulta manifestamente estraneo all'oggetto dell'istruttoria, la sezione annulla, in tutto o in parte, il decreto e dispone l'immediato dissequestro degli atti e documenti.


(Nota al comma 7). Mera precisazione.



Art. 64

(Procedimenti d'istruzione preventiva)

1. Qualora vi sia fondato motivo di temere che venga meno la possibilità di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o in caso di eccezionale urgenza, ~~il presidente della sezione o il giudice da lui delegato~~, su istanza di parte, provvede all'assunzione preventiva del mezzo richiesto.
2. L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.
3. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.



Art. 65

(Nullità degli atti istruttori del pubblico ministero)

1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero ovvero l'audizione assunta in violazione dell'articolo 60, comma 4, costituiscono causa di nullità dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti

CAPO III

Conclusione della fase istruttoria

Art. 67

(Invito a fornire deduzioni)

1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di

Art. 64

(Procedimenti d'istruzione preventiva)

1. Qualora vi sia fondato motivo di temere che venga meno la possibilità di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o in caso di eccezionale urgenza, ~~il presidente della sezione o il giudice da lui delegato~~, su istanza di parte, provvede all'assunzione preventiva del mezzo richiesto.
2. L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.
3. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso.

(Nota al comma 1). Mere precisazioni volte a coordinare la norma con i vari organi giudicanti previsti dal codice.

Art. 65

(Nullità degli atti istruttori del pubblico ministero)

1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero, ~~ove espressamente prevista~~, ovvero l'audizione assunta in violazione dell'articolo 60, comma 4, ~~costituiscono causa di nullità dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti.~~

Modifiche volte a limitare le ipotesi di nullità degli atti istruttori del pubblico ministero contabile richiedendo l'espressa previsione legislativa dirette ad una migliore precisazione del rinvio all'art. 60, c. 4 del codice.

CAPO III

Conclusione della fase istruttoria

Art. 67

(Invito a fornire deduzioni)

1. Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di



ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato, fissando un termine non inferiore a quarantacinque giorni, che decorre dal perfezionamento dell'ultima notificazione dell'invito, entro il quale il presunto responsabile può esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti.

2. Nello stesso termine il presunto responsabile, con istanza da formulare in calce alle deduzioni di cui al comma 1, ovvero in separato atto, da depositare nella segreteria del pubblico ministero, può chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso l'omessa audizione personale, determina l'inammissibilità della citazione.

3. Il pubblico ministero fissa il luogo e il giorno dell'audizione che, ad istanza del presunto responsabile, per motivate e comprovate ragioni, può essere differito comunque entro il termine di cui al comma 1. Le audizioni personali, alle quali il presunto responsabile ha la facoltà di farsi assistere dal difensore, sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o da un appartenente agli organi di cui al comma 1, dell'articolo 56.

5. Il procuratore regionale deposita l'atto di citazione in giudizio, a pena di inammissibilità dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, salvo quanto disposto dall'articolo 86.

6. Nel caso l'invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l'ultimo invitato; in tutti gli altri casi, decorre autonomamente per ciascun invitato dal momento del perfezionamento della notificazione nei suoi confronti.

7. Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni.

8. Nell'invito a dedurre, il pubblico ministero può costituire in mora il presunto responsabile, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e 2943 del codice civile.

ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato, fissando un termine non inferiore a quarantacinque giorni, che decorre dal perfezionamento dell'ultima notificazione dell'invito, entro il quale il presunto responsabile può esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti.

2. Nello stesso termine il presunto responsabile, con istanza da formulare in calce alle deduzioni di cui al comma 1, ovvero in separato atto, da depositare nella segreteria del pubblico ministero, può chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso l'omessa audizione personale, determina l'inammissibilità della citazione.

3. Il pubblico ministero fissa il luogo e il giorno dell'audizione che, ad istanza del presunto responsabile, per motivate e comprovate ragioni, può essere differito comunque entro il termine di cui al comma 1.


4. Le audizioni personali, alle quali il presunto responsabile ha la facoltà di farsi assistere dal difensore, sono sempre verbalizzate a cura di un funzionario della Corte dei conti o da un appartenente agli organi di cui al comma 1, dell'articolo 56.

5. Il procuratore regionale deposita l'atto di citazione in giudizio, a pena di inammissibilità dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, salvo quanto disposto dall'articolo 88.

6. Nel caso l'invito a dedurre sia stato emesso contestualmente nei confronti di una pluralità di soggetti, il termine di cui al comma 5 decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l'ultimo invitato; in tutti gli altri casi, decorre autonomamente per ciascun invitato dal momento del perfezionamento della notificazione nei suoi confronti.

7. Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la

9. I termini di cui al presente articolo sono sospesi dal primo agosto al trentuno agosto e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo.



Art. 68
(Istanza di proroga)

1. Il pubblico ministero, con istanza motivata, può chiedere alla sezione la concessione di eventuali proroghe del termine di cui all'articolo 67, comma 5; l'istanza non può essere presentata per più di due volte.
2. Le proroghe sono autorizzate dal giudice all'uopo designato dal presidente della sezione, nella camera di consiglio a tal fine convocata.
3. La mancata autorizzazione obbliga il pubblico ministero ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni.
4. Quando accoglie l'istanza di proroga, il giudice fissa il termine finale della proroga e quello di comunicazione dell'ordinanza ai destinatari di invito a dedurre.
5. Avverso l'ordinanza che consente o nega la proroga è ammesso reclamo alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
6. La sezione decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal pubblico ministero, l'ordinanza fissa un nuovo termine per il deposito dell'atto di citazione; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal presunto responsabile, fissa un termine non superiore a

comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati

8. Nell'invito a dedurre, il pubblico ministero può costituire in mora il presunto responsabile, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e 2943 del codice civile.

9. I termini di cui al presente articolo sono sospesi dal primo agosto al trentuno agosto e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso è differito alla fine di detto periodo.

(Nota al comma 7). La modifica regola l'ipotesi dello svolgimento delle attività istruttorie da parte del pubblico ministero nella fase successiva all'invito a dedurre, richiedendo situazioni obiettivamente nuove nonché l'obbligo di comunicazione dei nuovi elementi raccolti ai soggetti invitati.


Art. 68
(Istanza di proroga)

1. Il pubblico ministero, con istanza motivata, può chiedere alla sezione la concessione di eventuali proroghe del termine di cui all'articolo 67, comma 5; l'istanza non può essere presentata per più di due volte.
2. Le proroghe sono autorizzate dal giudice all'uopo designato dal presidente della sezione, nella camera di consiglio a tal fine convocata.
3. La mancata autorizzazione obbliga il pubblico ministero ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni.
4. Quando accoglie l'istanza di proroga, il giudice fissa il termine finale della proroga e quello di comunicazione dell'ordinanza ai destinatari di invito a dedurre.
5. Avverso l'ordinanza che consente o nega la proroga è ammesso reclamo alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria della stessa.
6. La sezione decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal pubblico ministero, l'ordinanza fissa un nuovo termine per il deposito dell'atto di citazione; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal presunto

quarantacinque giorni al pubblico ministero per emettere l'atto di citazione ovvero disporre l'archiviazione.

Art. 69
(Archiviazione)

1. Quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno risulta infondata o non vi sono elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità, il pubblico ministero dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio.
2. Il pubblico ministero dispone altresì l'archiviazione per assenza di colpa grave quando l'azione amministrativa si è conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.
3. Il decreto di archiviazione, debitamente motivato, è sottoposto al visto del procuratore regionale.
4. Il decreto di archiviazione, vistato dal procuratore regionale, è comunicato al destinatario dell'invito a dedurre.
5. Qualora il procuratore regionale non condivida le motivazioni dell'archiviazione, formula per iscritto le proprie motivate osservazioni, comunicandole al pubblico ministero assegnatario del fascicolo.
6. Nel caso permanga il dissenso, il procuratore regionale avoca il fascicolo istruttorio, adottando personalmente le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione erariale.



responsabile, fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni al pubblico ministero per emettere l'atto di citazione ovvero disporre l'archiviazione.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018

Art. 69
(Archiviazione)


1. Quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno risulta infondata o non vi sono elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità, il pubblico ministero dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio.
2. Il pubblico ministero dispone altresì l'archiviazione per assenza di colpa grave *ove valutati idoneamente che l'azione amministrativa si sia conformata al parere reso dalla Corte dei conti* in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.
3. Il decreto di archiviazione, debitamente motivato, è sottoposto al visto del procuratore regionale.
4. Il decreto di archiviazione, vistato dal procuratore regionale, è *tempestivamente* comunicato al destinatario dell'invito a dedurre.
5. Qualora il procuratore regionale non condivida le motivazioni dell'archiviazione, formula per iscritto le proprie motivate osservazioni, comunicandole al pubblico ministero assegnatario del fascicolo.
6. Nel caso permanga il dissenso, il procuratore regionale avoca il fascicolo istruttorio, adottando personalmente le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione erariale.

(Nota al comma 4). Modifiche volte a regolamentare l'incidenza dei pareri e delle risultanze delle attività della Corte dei conti in sede di controllo sull'elemento soggettivo dell'addebito, nonché la necessità di una tempestiva comunicazione del decreto di archiviazione al destinatario dell'invito a dedurre. Si propone di sostituire le parole "tempestivamente, è" con "è tempestivamente"

Art. 70

(Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato)

1. I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto motivato del procuratore regionale, se ~~sopravvengano fatti nuovi e diversi successivi al provvedimento di archiviazione.~~



CAPO IV

Attività preprocessuali di parte

Art. 71

(Accesso al fascicolo istruttorio)

1. Il destinatario dell'invito a dedurre ha il diritto di visionare e di estrarre copia di tutti documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale, previa presentazione di domanda scritta, salva la tutela della riservatezza di cui all'articolo 52, comma 1.

2. La visione dei documenti è consentita, ove possibile, al momento della presentazione della domanda.

3. Il destinatario dell'invito a dedurre ha il diritto di accedere ai documenti ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e dai terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici. L'ente che non detiene i documenti richiesti deve indicare il diverso ente o soggetto che li detiene e comunque deve collaborare con il destinatario dell'invito a dedurre al fine del loro reperimento.

4. In deroga alla disciplina vigente, nelle ipotesi di cui al precedente comma tutti i termini dei procedimenti di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di diritto di accesso civico,

Art. 70

(Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato)

1. I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto motivato del procuratore regionale, se dopo l'emanazione del formale provvedimento di archiviazione emergano elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati.

Testo della riapertura del fascicolo istruttorio archiviato a soggetti ai quali sia stata precedentemente comunicata l'archiviazione.

(Nota al comma 1). Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.

(Nota al comma 1-bis). Modifica simmetrica con l'art. 69, c. 4, tendente a dare garanzie al soggetto nei confronti del quale era stata disposta l'archiviazione.

CAPO IV

Attività preprocessuali di parte

Art. 71

(Accesso al fascicolo istruttorio)

1. Il destinatario dell'invito a dedurre e, se nominato, il difensore dotato di procura alle liti, hanno il diritto di visionare e di estrarre copia di tutti documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale, previa presentazione di apposita istanza, salva la tutela della riservatezza di cui all'articolo 52, comma 1.

2. La visione dei documenti è consentita, ove possibile, al momento della presentazione della domanda.

3. Il destinatario dell'invito a dedurre ha il diritto di accedere ai documenti ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e dai terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici. L'ente che non detiene i documenti richiesti deve indicare il diverso ente o soggetto che li detiene e comunque deve collaborare con il destinatario dell'invito a dedurre al fine del loro reperimento.

4. In deroga alla disciplina vigente, nelle ipotesi di cui al precedente comma tutti i termini dei

compresi quelli per l'opposizione dei controinteressati, sono ridotti della metà.

5. Fatti salvi i mezzi di tutela previsti dalla disciplina di settore, in caso di provvedimento di diniego all'accesso o decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento espresso, il destinatario dell'invito a dedurre può chiedere al pubblico ministero che provveda ai sensi degli articoli 58 e 62, motivando in ordine alla rilevanza dei documenti specificamente individuati per la sua difesa. Quando ne viene in possesso, il pubblico ministero dà immediata comunicazione al destinatario dell'invito a dedurre che i documenti richiesti sono disponibili presso la segreteria della procura regionale. Se il pubblico ministero non ritiene di accogliere la richiesta è tenuto a trasmetterla entro tre giorni, e dandone comunicazione al richiedente al presidente della sezione giurisdizionale competente, che decide entro cinque giorni. A decorrere dalla richiesta al pubblico ministero il termine per la presentazione delle deduzioni e dei documenti è sospeso fino alla comunicazione di disponibilità dei documenti o del decreto del presidente della sezione giurisdizionale.



Art. 72

(Deduzioni scritte e documentazione)

1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni o il maggior termine indicato dal pubblico ministero, il destinatario dell'invito a dedurre può presentare, anche senza l'assistenza di un difensore, deduzioni scritte, corredate dai documenti e dalle fonti di prova poste a base delle deduzioni, mediante deposito presso la segreteria della procura regionale.

procedimenti di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di diritto di accesso civico, compresi quelli per l'opposizione dei controinteressati, sono ridotti della metà

5. Fatti salvi i mezzi di tutela previsti dalla disciplina di settore, in caso di provvedimento di diniego all'accesso o decorsi inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento espresso, il destinatario dell'invito a dedurre può chiedere al pubblico ministero che provveda ai sensi degli articoli 58 e 62, motivando in ordine alla rilevanza dei documenti non già acquisiti al fascicolo istruttorio, specificamente individuati per la sua difesa. Quando ne viene in possesso, il pubblico ministero dà immediata comunicazione al destinatario dell'invito a dedurre che i documenti richiesti sono disponibili presso la segreteria della procura regionale. Se il pubblico ministero non ritiene di accogliere la richiesta, è tenuto a trasmetterla entro tre giorni, dandone comunicazione al richiedente, al presidente della sezione giurisdizionale competente, che decide entro cinque giorni. A decorrere dalla richiesta al pubblico ministero il termine per la presentazione delle deduzioni e dei documenti è sospeso fino alla comunicazione di disponibilità dei documenti o del decreto del presidente della sezione giurisdizionale.

(Nota al comma 1). La disposizione è tesa a consentire al difensore del soggetto destinatario dell'invito a dedurre l'accesso al fascicolo istruttorio.

(Nota al comma 5). Si tratta di una precisazione tesa ad evitare richieste di documenti e atti al pubblico ministero non giustificate da effettive esigenze.

Art. 72

(Deduzioni scritte e documentazione)


1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni o il maggior termine indicato dal pubblico ministero, il destinatario dell'invito a dedurre può presentare, anche senza l'assistenza di un difensore, deduzioni scritte, corredate dai documenti e dalle fonti di prova poste a base delle deduzioni, mediante deposito presso la segreteria della procura regionale.

2. Entro cinque giorni dalla notificazione dell'invito a dedurre, il destinatario può presentare al pubblico ministero istanza motivata di proroga dei termini di cui al comma 1. L'istanza di proroga è depositata presso la segreteria del pubblico ministero ed è decisa entro tre giorni con decreto motivato; l'istanza non può essere presentata per più di due volte.

3. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il procuratore regionale fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quello fissato nell'invito a dedurre.

4. Contro il decreto di diniego dell'istanza di proroga può essere proposto reclamo motivato entro il termine perentorio di cinque giorni dalla sua comunicazione. Il reclamo è presentato alla sezione giurisdizionale competente mediante deposito in segreteria, che deve darne immediatamente avviso al pubblico ministero, che può presentare memorie e documenti entro i cinque giorni successivi. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il presidente della sezione o il giudice delegato decide con decreto che è comunicato al destinatario dell'invito a dedurre e al pubblico ministero.

5. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il presidente o il giudice delegato fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quaranta giorni.



TITOLO II
AZIONI A TUTELA DELLE RAGIONI DEL
CREDITO ERARIALE

CAPO I
Azioni a tutela delle ragioni del credito erariale

2. Il destinatario dell'invito a dedurre può presentare al pubblico ministero, non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, istanza motivata di proroga del termine stesso. L'istanza di proroga è depositata presso la segreteria del pubblico ministero ed è decisa entro tre giorni con decreto motivato; l'istanza non può essere presentata per più di due volte.

3. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il procuratore regionale fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quello fissato nell'invito a dedurre.

4. Contro il decreto di diniego dell'istanza di proroga può essere proposto reclamo motivato entro il termine perentorio di cinque giorni dalla sua comunicazione. Il reclamo è presentato alla sezione giurisdizionale competente mediante deposito in segreteria, che deve darne immediatamente avviso al pubblico ministero, che può presentare memorie e documenti entro i cinque giorni successivi. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il presidente della sezione o il giudice delegato decide con decreto che è comunicato al destinatario dell'invito a dedurre e al pubblico ministero.

5. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il presidente o il giudice delegato fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quaranta giorni.

5-bis. In caso di pluralità di destinatari di invito a dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 è ad essi comunicato ai soli effetti della proroga della scadenza per il deposito dell'atto di citazione.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018


TITOLO II
AZIONI A TUTELA DELLE RAGIONI DEL
CREDITO ERARIALE

CAPO I
Azioni a tutela delle ragioni del credito erariale

Art. 74

(Sequestro conservativo prima della causa)

1. Quando ricorrono le condizioni, anche contestualmente all'invito a dedurre, il pubblico ministero può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto responsabile, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.
2. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:
 - a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;
 - b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto.
3. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma 2 sono quadruplicati.
4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 2, il giudice, omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalità del sequestro, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il decreto presidenziale.
5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il relativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento al pubblico ministero.



Art. 74

(Sequestro conservativo prima della causa)


1. Quando ricorrono le condizioni, anche contestualmente all'invito a dedurre, il pubblico ministero può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto responsabile, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.
2. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:
 - a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;
 - b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto.
3. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma 2 sono quadruplicati.
4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 2, il giudice, omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalità del sequestro, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il decreto presidenziale.
4 bis. Il terzo può sempre opporsi al provvedimento di sequestro che assume essere valido nei suoi confronti all'udienza di cui alla lettera a) del comma 2.
5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il relativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento al pubblico ministero.

(Nota al comma 1-bis). Introdotto il comma 4-bis a tutela dei terzi quando il sequestro conservativo sia stato adottato prima della causa per garantire l'intervento all'udienza davanti al giudice designato.

Art. 75

(Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l'impugnazione)

1. Il sequestro conservativo può essere richiesto contestualmente all'atto di citazione, ovvero, in corso di causa, con separato ricorso, al presidente della sezione che decide del merito del giudizio; in pendenza dei termini per l'impugnazione, la domanda si propone al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza.
2. Si applica l'articolo 74, commi 2, 3 e 4.
3. Salvo che sia stato proposto reclamo ~~o non dell'articolo 76~~, nel corso del giudizio il collegio può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.



Art. 76

(Reclamo contro i provvedimenti cautelari)

1. L'ordinanza di cui agli articoli 74, comma 4, e 75, è reclamabile nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della stessa, o della notificazione se anteriore ~~o non~~. Il giudice designato ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), non fa parte del collegio che decide sul reclamo.
2. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.

Art. 75

(Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l'impugnazione)

1. Il sequestro conservativo può essere richiesto contestualmente all'atto di citazione, ovvero, in corso di causa, con separato ricorso, al presidente della sezione che decide del merito del giudizio; in pendenza dei termini per l'impugnazione, la domanda si propone al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza.
2. Si applica l'articolo 74, commi 2, 3 e 4.
3. Salvo che sia stato proposto reclamo, nel corso del giudizio il collegio può, su istanza di parte e ~~o non~~ ~~del terzo che, venuto a conoscenza del provvedimento cautelare in un momento successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 76, comma 1, assume di esserne pregiudicato~~, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

(Nota al comma 3). Viene inserita una disposizione analoga a quella prevista dal precedente articolo a tutela del terzo che assume di essere stato pregiudicato dal provvedimento di sequestro adottato in corso di causa.

Art. 76

(Reclamo contro i provvedimenti cautelari)

1. L'ordinanza di cui agli articoli 74, comma 4, e 75, è reclamabile ~~dal terzo che, venuto a conoscenza del provvedimento cautelare in un momento successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 76, comma 1, assume di essere pregiudicato dal provvedimento adottato in corso di causa~~ nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione della stessa, o della notificazione se anteriore ~~o non~~. Il giudice designato ai sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera a), non fa parte del collegio che decide sul reclamo.
2. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.

3. Il collegio, convocate le parti, omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalità del sequestro, decide in camera di consiglio non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, pronunciando ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca l'ordinanza del giudice designato.


4. Il reclamo non sospende il provvedimento tuttavia il collegio, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

Art. 77

(Sequestro conservativo in appello)

1. Quando vi sia il fondato timore che nelle more della decisione di appello le garanzie patrimoniali del credito vengano meno, il pubblico ministero, contestualmente alla proposizione del gravame, o con separato atto, può chiedere alla sezione d'appello davanti alla quale pende il giudizio il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili, comprese somme e cose alla stessa dovute, nei limiti di legge.

~~2. Sulla domanda decide il presidente o un suo delegato con decreto reclamabile al collegio, secondo le modalità previste dall'articolo 76, comma 3.3. Si applica l'articolo 76, comma 4.~~



3. Il collegio, convocate le parti, omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalità del sequestro, decide in camera di consiglio non oltre venti giorni dal deposito del reclamo, pronunciando ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca l'ordinanza del giudice designato.

4. Il reclamo non sospende il provvedimento tuttavia il collegio, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

(Nota al comma 1). La modifica, oltre ad estendere al terzo la legittimazione a proporre reclamo avverso il provvedimento cautelare, precisa meglio la decorrenza del termine perentorio per la proposizione dell'impugnazione.

Art. 77

(Sequestro conservativo in appello)

1. Quando vi sia il fondato timore che nelle more della decisione di appello le garanzie patrimoniali del credito vengano meno, il pubblico ministero, contestualmente alla proposizione del gravame, o con separato atto, può chiedere alla sezione d'appello davanti alla quale pende il giudizio il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili della controparte, comprese somme e cose alla stessa dovute, nei limiti di legge.

2. Sulla domanda provvede il presidente della sezione d'appello, con decreto motivato, procedendo contestualmente a fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, in composizione monocratica, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni, nonché ad assegnare al procuratore generale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Si applicano i termini e le modalità di cui all'articolo 74, commi 3 e 4.


3. L'ordinanza del giudice designato è reclamabile al collegio secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 76.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.

Art. 78

(Inefficacia del sequestro)

1. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 74, comma 5, ovvero si estingue successivamente al suo inizio, il provvedimento cautelare perde efficacia.
2. In entrambi i casi, il presidente della sezione, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza non impugnabile, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione, il presidente della sezione deferisce l'esame della questione al collegio, che decide con ordinanza.
3. Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso, ovvero se con la sentenza che definisce il giudizio è stata respinta la domanda risarcitoria riguardante la parte nei cui confronti è stato eseguito il sequestro conservativo.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono pronunciati con la sentenza che definisce il giudizio o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.



Art. 79

(Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode)

1. Per l'attuazione, l'esecuzione del sequestro conservativo e la gestione dei beni sequestrati si applicano gli articoli 669-duodecies, 675, 678, 679, e 685 del codice di procedura civile.

Art. 78

(Inefficacia del sequestro)

1. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 74, comma 5, ovvero si estingue successivamente al suo inizio, il provvedimento cautelare perde efficacia.
2. In entrambi i casi, il presidente della sezione, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza non impugnabile, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione ~~non manifestamente infondata~~, il presidente della sezione deferisce l'esame della questione al collegio, che decide con ordinanza.
3. Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso, ovvero se con la sentenza che definisce il giudizio è stata respinta la domanda risarcitoria riguardante la parte nei cui confronti è stato eseguito il sequestro conservativo.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 sono pronunciati con la sentenza che definisce il giudizio o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

(Nota al comma 2). Si propone l'espunzione delle parole "non manifestamente infondata", in quanto detta locuzione attribuisce un potere sproporzionato al giudice in caso di contestazione.

Art. 79

(Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode)

1. Per l'attuazione, l'esecuzione del sequestro conservativo e la gestione dei beni sequestrati si applicano gli articoli 669-duodecies, 675, 678, 679 e 685 del codice di procedura civile.

L'eliminazione del riferimento all'art. 684 del c.p.c. è dovuta alla espressa previsione dell'art. 81 che disciplina la prestazione di una cauzione o di una fidejussione in luogo del sequestro.



Art. 81

(Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro)

1. Nel caso in cui sia stato già disposto il sequestro conservativo, la parte può chiedere, in luogo del sequestro, di versare una cauzione in denaro, ovvero offrire una fideiussione bancaria, per l'importo che è stabilito, in camera di consiglio, dal giudice designato o dal collegio, in misura non superiore alla richiesta risarcitoria formulata nell'invito a dedurre o nell'atto introduttivo del giudizio.

2. Se la richiesta è accolta, viene fissato un termine perentorio all'istante per depositare idonea prova del contratto di fideiussione stipulato ~~in favore del Ministero dell'economia e delle finanze o alla diversa amministrazione~~ in favore della quale il giudizio è stato promosso, ovvero dell'avvenuto versamento della cauzione effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio è stato promosso.

3. L'efficacia del sequestro è temporaneamente sospesa con decreto del giudice designato dal momento del deposito dei documenti di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui la fideiussione non sia rinnovata alla scadenza, torna ad essere efficace il provvedimento di sequestro.

Art. 82

(Ritenuta cautelare)

1. Qualora l'amministrazione o l'ente danneggiati abbiano, in virtù di sentenza ~~definitiva di condanna pronunciata in giudizio per responsabilità amministrativa~~, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.

2. Avverso il provvedimento di ritenuta è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla Parte V.

Art. 81

(Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro)

1. Nel caso in cui sia stato già disposto il sequestro conservativo, la parte può chiedere, in luogo del sequestro, di versare una cauzione in denaro, ovvero offrire una fideiussione bancaria, per l'importo che è stabilito, in camera di consiglio, dal giudice designato o dal collegio, in misura non superiore alla richiesta risarcitoria formulata nell'invito a dedurre o nell'atto introduttivo del giudizio.

2. Se la richiesta è accolta, viene fissato un termine perentorio all'istante per depositare idonea prova del contratto di fideiussione stipulato nell'interesse dell'amministrazione in favore della quale il giudizio è stato promosso, ovvero dell'avvenuto versamento della cauzione effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale il giudizio è stato promosso.

3. L'efficacia del sequestro è temporaneamente sospesa con decreto del giudice designato dal momento del deposito dei documenti di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui la fideiussione non sia rinnovata alla scadenza, torna ad essere efficace il provvedimento di sequestro.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.

Art. 82

(Ritenuta cautelare)

1. Qualora l'amministrazione o l'ente danneggiati abbiano, in virtù di sentenza di ~~condanna~~ passata in ~~giudizio~~ ~~definitiva di condanna pronunciata in giudizio per responsabilità amministrativa~~, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.

2. Avverso il provvedimento di ritenuta è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla Parte V.

(Nota al comma 1). Eliminata ripetizione.

**TITOLO III
RITO ORDINARIO**


CAPO I

Chiamata

Art. 83

(Chiamata in giudizio su ordine del giudice)

1. È vietata la chiamata in giudizio su ordine del giudice.
2. Quando il fatto dannoso ~~costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere convenute nello stesso processo. Qualora alcune di esse non siano state convenute,~~ il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza.
3. Soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell'atto introduttivo del giudizio, il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza, senza sospendere il processo. Il pubblico ministero non può comunque procedere nei confronti di soggetto già destinatario di formale provvedimento di archiviazione, ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell'attività istruttoria precedente l'adozione dell'invito a dedurre, sia stata valutata l'infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo che l'elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni.
4. Nei casi di cui all'ultimo periodo del comma 3, il pubblico ministero non può comunque disporre la citazione a giudizio, se non previa notifica dell'invito a dedurre di cui all'articolo 67.



**TITOLO III
RITO ORDINARIO**

CAPO I


Disposizioni generali

Art. 83

(Pluralità di parti)

1. Nel giudizio per responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice.
2. Quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza.
3. Soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell'atto introduttivo del giudizio, il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza, senza sospendere il processo. Il pubblico ministero non può comunque procedere nei confronti di soggetto già destinatario di formale provvedimento di archiviazione, ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell'attività istruttoria precedente l'adozione dell'invito a dedurre, sia stata valutata l'infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo che l'elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni.
4. Nei casi di cui all'ultimo periodo del comma 3, il pubblico ministero non può comunque disporre la citazione a giudizio, se non previa notifica dell'invito a dedurre di cui all'articolo 67.

(Nota al comma 2). La norma conferma l'eliminazione del riferimento al litisconsorzio necessario sostanziale di difficile verifica nel processo amministrativo-contabile ed esplicita l'obbligo del giudice di ripartire le quote di responsabilità nel caso di responsabilità parziaria.



**Art. 84
(Riunione delle cause)**

1. *Il presidente, anche d'ufficio, con decreto ne può ordinare la trattazione nella medesima udienza.*
2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.

**Art. 85
(Intervento di terzi in giudizio)**

1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa, quando vi ha un interesse meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione.

**CAPO II
Introduzione del giudizio**

**Art. 86
(Citazione)**

1. Il pubblico ministero, salvo proroga disposta ai sensi dell'articolo 68, deposita nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente l'atto di citazione in giudizio entro i termini di cui all'articolo 67, commi 5 e 6.
2. L'atto di citazione contiene:
 - a) l'indicazione della sezione territoriale davanti alla quale la domanda è proposta;
 - b) le generalità, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se convenuto è una persona giuridica, la denominazione, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
 - c) l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione;
 - d) l'individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale;
 - e) l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

**Art. 84
(Riunione delle cause)**

1. *Il presidente, anche d'ufficio, con decreto ne può ordinare la trattazione nella medesima udienza.*
2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.

**Art. 85
(Intervento di terzi in giudizio)**

1. Chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa, quando vi ha un interesse *qualificato* meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018

**CAPO II
Introduzione del giudizio**

**Art. 86
(Citazione)**

1. Il pubblico ministero, salvo proroga disposta ai sensi dell'articolo 68, deposita nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente l'atto di citazione in giudizio entro i termini di cui all'articolo 67, commi 5 e 6.
2. L'atto di citazione contiene:
 - a) l'indicazione della sezione territoriale davanti alla quale la domanda è proposta;
 - b) le generalità, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se convenuto è una persona giuridica, la denominazione, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
 - e) l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione;
 - d) l'individuazione del soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale;
 - e) l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;



f) l'indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda e l'elenco dei documenti offerti in comunicazione;

g) l'invito al convenuto a comparire all'udienza che verrà fissata dal presidente della sezione e a costituirsi nel termine da quest'ultimo indicato, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 90;

h) l'istanza al presidente della sezione di fissare la data della prima udienza;

i) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero.

3. La citazione è nulla se è omessa o risulta assolutamente incerta l'identificazione del convenuto ai sensi della lettera b) del comma 2 o la sottoscrizione del pubblico ministero.

4. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del comma 3, dispone d'ufficio la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento dell'originario deposito, che determina la pendenza del processo.

5. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.

6. La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c), ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e).

7. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma 6, fissa al pubblico ministero un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

8. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa nuova udienza e si applica l'articolo 90, commi 2 e 3.

9. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo quanto disposto al comma 4. (è diventato comma 5-bis)

10. Il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'articolo 88, comma 3, rilevato d'ufficio dal giudice se il convenuto non si costituisce in giudizio, ovvero eccetto dal

f) l'indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda e l'elenco dei documenti offerti in comunicazione;

g) l'invito al convenuto a comparire all'udienza che verrà fissata dal presidente della sezione e a costituirsi nel termine da quest'ultimo indicato, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 90;

h) l'istanza al presidente della sezione di fissare la data della prima udienza;

i) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero.

3. La citazione è nulla se è omessa o risulta assolutamente incerta l'identificazione del convenuto ai sensi della lettera b) del comma 2 o la sottoscrizione del pubblico ministero.

4. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del comma 3, dispone d'ufficio la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento dell'originario deposito, che determina la pendenza del processo.

5. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue.

5-bis La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo quanto disposto al comma 4.

6. La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera e), ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e).

7. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma 6, fissa al pubblico ministero un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

8. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa nuova udienza e si applica l'articolo 90, commi 2 e 3.

9. abrogato.

10. Il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'articolo 88, comma 3, rilevato d'ufficio dal giudice se il convenuto non si costituisce in

convenuto con la comparsa di costituzione, comporta la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.



CAPO III Trattazione

Art. 91 (Udienza pubblica)

1. L'udienza di discussione della causa è pubblica, a pena di nullità.
2. Il presidente o il giudice monocratico può disporre che essa si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume; esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro; può avvalersi della collaborazione del pubblico ministero e delle forze di polizia se presenti, per fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione avvenga in modo ordinato e proficuo.
3. All'udienza, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, anche ai sensi dell'articolo 29, dell'articolo 86, commi 4, 7 e 10 e dell'articolo 93, si fissa, se del caso, una nuova udienza.
4. All'udienza, il presidente o il giudice monocratico, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e l'ordine degli interventi orali e di eventuali repliche; dichiara chiusa la discussione quando la ritiene sufficiente.
5. Si applica l'articolo 101 del codice di procedura civile.
6. Salvo che non sia diversamente previsto, nelle udienze interviene il pubblico ministero, che è sempre udito nelle sue conclusioni.
7. Dopo la relazione della causa, i rappresentanti delle parti presenti o il pubblico ministero, enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi.
8. Assiste all'udienza il segretario del collegio, che redige il processo verbale, sul medesimo trascrivendo le dichiarazioni espressamente richieste dal pubblico ministero e dalle altre parti.
9. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal segretario.

giudizio, ovvero eccepito dal convenuto con la comparsa di costituzione, comporta la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018

CAPO III Trattazione

Art. 91 (Udienza pubblica)

1. L'udienza di discussione della causa è pubblica, a pena di nullità.
2. Il presidente o il giudice monocratico può disporre che essa si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume; esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro; può avvalersi della collaborazione del pubblico ministero e delle forze di polizia se presenti, per fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione avvenga in modo ordinato e proficuo.
3. All'udienza, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, anche ai sensi dell'articolo 29, dell'articolo 86, commi 4, 7 e 10 e dell'articolo 93, si fissa, se del caso, una nuova udienza.
4. All'udienza, il presidente o il giudice monocratico, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e l'ordine degli interventi orali e di eventuali repliche; dichiara chiusa la discussione quando la ritiene sufficiente.
5. Si applica l'articolo 101 del codice di procedura civile.
6. Salvo che non sia diversamente previsto, nelle udienze interviene il pubblico ministero, che è sempre udito nelle sue conclusioni.
7. Dopo la relazione della causa, il pubblico ministero e i rappresentanti delle parti enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi.
8. Assiste all'udienza il segretario del collegio, che redige il processo verbale, sul medesimo trascrivendo le dichiarazioni espressamente richieste dal pubblico ministero e dalle altre parti.
9. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal segretario.


10. Del verbale non si dà lettura, salvo espressa e motivata istanza di parte.

Art. 103

(Pubblicazione e comunicazione della sentenza)

La sentenza deve essere letta con voto di maggioranza, quando questa è richiesta dalla legge.

2. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.
3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178.



CAPO VI

Incidenti nel processo

Art. 105

(Incidente di falso)

1. Chi deduce in giudizio la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.
2. Qualora il giudizio possa essere deciso indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia principale.
3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso è depositata presso la segreteria della sezione entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In mancanza, il presidente fissa l'udienza di discussione.
4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso.

10. Del verbale non si dà lettura, salvo espressa e motivata istanza di parte.

(Nota al comma 7). Precisazione di un termine atecnico.

Art. 103

(Pubblicazione e comunicazione della sentenza)

1. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.
2. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178.

(Nota al comma 1 abrogato). Eliminato il termine per la redazione della sentenza.

CAPO VI

Incidenti nel processo


Art. 105

(Incidente di falso)

1. Chi deduce in giudizio la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.
2. Qualora il giudizio possa essere deciso indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia principale.
3. La prova dell'avvenuta proposizione della querela di falso è depositata presso la segreteria della sezione entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In mancanza, il presidente fissa l'udienza di discussione.
4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso.
5. La sentenza che ha definito il giudizio di falso è depositata in copia autentica presso la segreteria della sezione, dalla parte che ha dedotto la falsità, unitamente all'istanza di fissazione di udienza.
6. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di tre mesi dal suo passaggio

5. La sentenza che ha definito il giudizio di falso è depositata in copia autentica presso la segreteria della sezione, dalla parte che ha dedotto la falsità.

6. ~~Se la sentenza non è depositata nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato, il presidente fissa l'udienza di discussione.~~



Art. 106

(Sospensione del giudizio)

1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia ~~civile, penale o amministrativa~~, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.

2. La sospensione può essere altresì disposta, su istanza concorde di tutte le parti e ove sussistano giustificati motivi, per una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi. L'ordinanza, in questo caso fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio ed è comunicata alle parti a cura della segreteria della sezione.

3. Avverso la sospensione disposta ai sensi del comma 1 è ammesso il regolamento di competenza di cui all'articolo 119.

Art. 107

(Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso)

1. Salva l'ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell'articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 106, comma 1, le

in giudicato, il giudizio è dichiarato estinto anche d'ufficio.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.

Art. 106

(Sospensione del processo)

1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.

2. La sospensione può essere altresì disposta, su istanza concorde di tutte le parti e ove sussistano giustificati motivi, per una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi. L'ordinanza, in questo caso fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio ed è comunicata alle parti a cura della segreteria della sezione.

3. Avverso la sospensione disposta ai sensi del comma 1 è ammesso il regolamento di competenza di cui all'articolo 119.

(Nota al comma 1). Eliminazione dei riferimenti "civile, penale e amministrativa" perché possono presentarsi controversie di diversa natura.

Art. 107

(Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso)

1. Salva l'ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell'articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d'udienza in prosecuzione.


2. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d'udienza in prosecuzione.

2. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

3. È fatta salva l'autorizzazione da parte del giudice del compimento di atti urgenti e la proposizione di domande cautelari.

4. La sospensione del giudizio interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di fissazione udienza di cui al comma 1.



Art. 108

(Interruzione del giudizio)

1. Se prima della costituzione o all'udienza, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione.

2. Se alcuno degli eventi interruttivi di cui al comma 1 si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

3. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione.

4. Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell'evento.

5. Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 93, comma 5.

6. Nell'udienza di discussione, il pubblico ministero se ritiene non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi,

3. È fatta salva l'autorizzazione da parte del giudice del compimento di atti urgenti e la proposizione di domande cautelari.

4. La sospensione del giudizio interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di fissazione udienza di cui al comma 1.

(Nota al comma 1). Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018

Art. 108

(Interruzione del processo)

1. Se prima della costituzione o all'udienza, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione.

2. Se alcuno degli eventi interruttivi di cui al comma 1 si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

3. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione.

4. Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell'evento.

5. Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 93, comma 5.

6. Nell'udienza di discussione, il pubblico ministero se ritiene non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi, può chiedere l'immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo.

7. Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte,

~~ovvero di successioni di persona giuridica, può~~
chiedere l'immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo.

7. Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione del comma 1. Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

8. Se alcuno degli eventi interruttivi si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di nuova udienza di discussione.

TITOLO IV GIUDIZI INNANZI LE SEZIONI RIUNITE

CAPO I Questioni di massima e questioni di particolare importanza


Art. 114

(Deferimento della questione)

1. Le sezioni giurisdizionali d'appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d'ufficio o anche a seguito di istanza formulata ~~dal~~
~~promotore, quando, a richiesta delle parti, del~~
~~giudice d'appello.~~

2. La sezione, con l'ordinanza di deferimento, dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla segreteria delle sezioni riunite.

3. Il presidente della Corte dei conti e il procuratore generale possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto che abbiano dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi.



radiazione o sospensione del procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione del comma 1. Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.

8. Se alcuno degli eventi interruttivi si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di nuova udienza di discussione.

TITOLO IV GIUDIZI INNANZI LE SEZIONI RIUNITE

CAPO I Questioni di massima e questioni di particolare importanza

Art. 114

(Deferimento della questione)

1. Le sezioni giurisdizionali d'appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d'ufficio o anche a seguito di istanza formulata ~~da~~
~~risposta~~
~~delle parti.~~

2. La sezione, con l'ordinanza di deferimento, dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla segreteria delle sezioni riunite.


3. Il presidente della Corte dei conti e il procuratore generale possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la risoluzione di questioni di massima oppure di questioni di diritto che abbiano dato luogo, già in primo grado, ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi.

(Nota al comma 1). Eliminate ripetizioni

CAPO II Regolamenti di competenza

Art. 118

(Conflitto di competenza territoriale)



CAPO II

Regolamenti di competenza

Art. 118

(Conflitto di competenza territoriale)

1. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza territoriale del giudice adito, la causa è riassunta nei termini fissati dal giudice nell'ordinanza medesima o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione, davanti al giudice dichiarato competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza dinanzi alle sezioni riunite.

CAPO III

Giudizi in unico grado

Art. 124

(Notificazione del ricorso)

1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale di controllo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed è notificato, nelle forme della citazione in ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata nonché:

a) nei giudizi sui piani di riequilibrio:

1) alla Commissione per la ~~finanza e gli organi~~ degli enti locali presso il Ministero dell'interno che sia intervenuta nel procedimento conclusosi con la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti oggetto del giudizio;

2) al ~~prefetto territorialmente competente, nel caso in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di competenza delle prefetture;~~

b) nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale;

c) in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati.

2. Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finché l'atto oggetto del giudizio produce effetti giuridici e sussista interesse all'impugnativa.

1. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza territoriale del giudice adito, la causa è riassunta nei termini fissati dal giudice nell'ordinanza medesima o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione, davanti al giudice dichiarato competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza dinanzi alle sezioni riunite.

CAPO III

Giudizi in unico grado

Art. 124

(Notificazione del ricorso)

1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale di controllo è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed è notificato, nelle forme della citazione in ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata nonché:

a) nei giudizi sui piani di riequilibrio:

1) alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno che sia intervenuta nel procedimento conclusosi con la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti oggetto del giudizio;

2) al prefetto ovvero alla autorità territoriale istituzionalmente competente, nell'ipotesi in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di spettanza delle prefetture o di altra autorità istituzionale;

b) nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale;

c) in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati.

2. Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finché l'atto oggetto del giudizio produce effetti giuridici e sussista interesse all'impugnativa.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.

TITOLO V

RITI SPECIALI

CAPO II

Rito monitorio

**TITOLO V
RITI SPECIALI**

**CAPO II
Rito monitorio**

**Art. 132
(Procedimento)**


1. Il decreto di cui all'articolo 131, comma 1, stabilisce il termine per l'accettazione della determinazione presidenziale e l'udienza di discussione del giudizio, nel caso di mancata accettazione.

~~2. Copia del decreto, a cura della segreteria, è comunicata alle parti, con invito a sottoscriverla, con firma autenticata anche in forma amministrativa, in segno di accettazione e a restituirla entro il termine assegnato che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto.~~

3. In caso di accettazione, il presidente dispone la cancellazione della causa dal ruolo e traduce in ordinanza, avente forza di titolo esecutivo, la precedente determinazione. Copia in forma esecutiva dell'ordinanza è trasmessa all'amministrazione interessata a cura del pubblico ministero.

4. Quando vi sia esplicita dichiarazione di non accettazione o sia infruttuosamente decorso il termine assegnato, ovvero in caso di irreperibilità della parte, il giudizio viene discusso nel rito ordinario all'udienza fissata.

5. Nei giudizi di responsabilità amministrativa, nel caso di più convenuti e di responsabilità ripartita, se l'accettazione non è data da tutti, il giudizio prosegue soltanto nei confronti dei non accettanti. Qualora invece si tratti di responsabilità solidale, la causa prosegue anche nei confronti degli accettanti. A cura della segreteria questi saranno avvertiti della prosecuzione del giudizio.



**Art. 132
(Procedimento)**

1. Il decreto di cui all'articolo 131, comma 1, stabilisce il termine per l'accettazione della determinazione presidenziale e l'udienza di discussione del giudizio, nel caso di mancata accettazione. Con il decreto si assegna, altresì, il termine per la costituzione in giudizio e per la notifica dell'atto di citazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 88, commi 1 e 2.

2. Il decreto è notificato alle parti, a cura della procura regionale, congiuntamente all'atto di citazione. La dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro il termine assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto.

3. In caso di accettazione, il presidente dispone la cancellazione della causa dal ruolo e traduce in ordinanza, avente forza di titolo esecutivo, la precedente determinazione. Copia in forma esecutiva dell'ordinanza è trasmessa all'amministrazione interessata a cura del pubblico ministero.

4. Quando vi sia esplicita dichiarazione di non accettazione o sia infruttuosamente decorso il termine assegnato, ovvero in caso di irreperibilità della parte, il giudizio viene discusso nel rito ordinario all'udienza fissata.

5. Nei giudizi di responsabilità amministrativa, nel caso di più convenuti e di responsabilità ripartita, se l'accettazione non è data da tutti, il giudizio prosegue soltanto nei confronti dei non accettanti. Qualora invece si tratti di responsabilità solidale, la causa prosegue anche nei confronti degli accettanti. A cura della segreteria questi saranno avvertiti della prosecuzione del giudizio.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018

**CAPO III
Rito relativo a fattispecie di responsabilità
sanzionatoria pecuniaria**

Art. 133

CAPO III

Rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria

Art. 133

(Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie)

1. Ferma restando la responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni, quando la legge prevede che la Corte di conti irroga, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il pubblico ministero d'ufficio, o su segnalazione della Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, promuove il giudizio per l'applicazione della sanzione pecuniaria.
2. Il giudizio è promosso con ricorso al giudice monocratico, previamente designato dal presidente della sezione giurisdizionale regionale, territorialmente competente.
3. Copia del ricorso è notificata alla parte a cura del pubblico ministero.
4. Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della sezione il ricorso, unitamente ai documenti in esso richiamati, entro dieci giorni dalla notificazione ~~del medesimo~~.
5. La parte può costituirsi in giudizio depositando il proprio fascicolo, contenente la comparsa di risposta, la copia del ricorso notificato, la procura e i documenti che offre in comunicazione, entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso.

PARTE III GIUDIZIO SUI CONTI

TITOLO I GIUDIZIO SUI CONTI

CAPO I

Lezioni obbligate

CAPO II Giudizio per la resa del conto

(Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie)

1. Ferma restando la responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, e successive modificazioni, quando la legge prevede che la Corte di conti irroga, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il pubblico ministero d'ufficio, o su segnalazione della Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, promuove il giudizio per l'applicazione della sanzione pecuniaria.
2. Il giudizio è promosso con ricorso al giudice monocratico, previamente designato dal presidente della sezione giurisdizionale regionale, territorialmente competente.
3. Copia del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale, è notificata alla parte a cura del pubblico ministero.
4. Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della sezione il ricorso, unitamente ai documenti in esso richiamati e il decreto di fissazione dell'udienza camerale, entro dieci giorni dalla notificazione dei medesimi.
5. La parte può costituirsi in giudizio depositando il proprio fascicolo, contenente la comparsa di risposta, la copia del ricorso notificato, la procura e i documenti che offre in comunicazione, entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso.

PARTE III GIUDIZIO SUI CONTI

TITOLO I GIUDIZIO SUI CONTI

CAPO I

Disposizioni Generali

CAPO II Giudizio per la resa del conto

Art. 141 (Ricorso)

1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o



Art. 141
(Ricorso)

1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di:

a) cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio senza aver presentato il conto della sua gestione;

b) deficienze accertate dall'amministrazione in corso di gestione o comunque prima della scadenza del termine di presentazione del conto;

c) ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento e il conto non sia stato compilato d'ufficio.

d) omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze dell'anagrafe di cui all'articolo 138 o anche a seguito di comunicazione della segreteria della sezione.

2. Il giudizio per la resa del conto si propone con ricorso al giudice monocratico, designato previamente dal presidente della sezione.

3. Il ricorso contiene l'individuazione dell'agente contabile, della natura della gestione e il relativo periodo, l'amministrazione interessata, gli elementi in fatto e in diritto su cui si fonda l'obbligo di resa del conto, la richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso deposito del conto entro il termine fissato nel decreto di cui al comma 4.

4. Il giudice monocratico decide ~~in camera di consiglio~~ con decreto motivato entro trenta giorni dal deposito del ricorso; in caso di accoglimento, assegna al contabile un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla legale conoscenza del decreto, ~~per il deposito del conto.~~

5. Copia del ricorso e del decreto, a cura del pubblico ministero, è notificata all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione da cui dipende.

Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi,

di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di:

a) cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio senza aver presentato il conto della sua gestione;

b) deficienze accertate dall'amministrazione in corso di gestione o comunque prima della scadenza del termine di presentazione del conto;

c) ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento e il conto non sia stato compilato d'ufficio.

d) omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze dell'anagrafe di cui all'articolo 138 o anche a seguito di comunicazione della segreteria della sezione.

2. Il giudizio per la resa del conto si propone con ricorso al giudice monocratico, designato previamente dal presidente della sezione.

3. Il ricorso contiene l'individuazione dell'agente contabile, della natura della gestione e il relativo periodo, l'amministrazione interessata, gli elementi in fatto e in diritto su cui si fonda l'obbligo di resa del conto, la richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso deposito del conto entro il termine fissato nel decreto di cui al comma 4.


4. Il giudice monocratico decide con decreto motivato entro trenta giorni dal deposito del ricorso; in caso di accoglimento, assegna al contabile un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla legale conoscenza del decreto, per la presentazione del conto all'amministrazione dandone notizia alla sezione giurisdizionale; assegna, altresì, un termine all'amministrazione per il rispetto di tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito del conto presso la segreteria della sezione.

5. Copia del ricorso e del decreto, a cura del pubblico ministero, è notificata all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione da cui dipende.

6. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l'importo della sanzione pecuniaria a

determina l'importo della sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo, non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità al medesimo dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero, qualora l'agente contabile non goda di stipendio,aggio o indennità, non superiore a 1.000 euro.

7. Se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d'ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 139, comma 2.



**Art. 142
(Opposizione)**

1. Avverso il decreto del giudice monocratico si puo' proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione nel termine ~~fissato per il deposito del conto.~~

2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto.

3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione e assegna alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti.

4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di quaranta giorni.

5. La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione dell'udienza all'opponente e, unitamente al ricorso, ~~al pubblico ministero.~~

carico di quest'ultimo, non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità al medesimo dovuti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero, qualora l'agente contabile non goda di stipendio,aggio o indennità, non superiore a 1.000 euro, importo aggiornato ai sensi dell'articolo 131, comma 2.

7. Se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d'ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 139, comma 2.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.

**Art. 142
(Opposizione)**

1. Avverso i decreti emessi ai sensi dell'articolo 141, comma 4, 6 e 7, si puo' proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione nel termine di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti.

2. Il deposito del ricorso sospende l'esecuzione del decreto.

3. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione e assegna alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti.

4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di quaranta giorni.

5. La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione dell'udienza all'opponente e, unitamente al ricorso, alle parti.


Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.

**Art. 144
(Decisione)**

1. Il giudizio per resa di conto è definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva.

Art. 144
(Decisione)

1. Il giudizio per resa di conto è definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva.
2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione è comunicata all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo stesso dipende e al pubblico ministero.



CAPO III
Giudizio sul conto

Art. 145
(Istruzione e relazione)

1. Il conto depositato presso la sezione giurisdizionale è tempestivamente assegnato, con provvedimento presidenziale, ad un giudice designato previamente quale relatore.
2. Il presidente della sezione giurisdizionale con proprio decreto stabilisce all'inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, le priorità cui i magistrati relatori dovranno attenersi nella pianificazione dell'esame dei conti.
3. Il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da parte dell'amministrazione, procede all'esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli altri atti e notizie che possa avere comunque acquisito, anche a mezzo di strumenti telematici, attraverso apposita richiesta interlocutoria all'amministrazione o al contabile, se del caso volta alla correzione di eventuali errori materiali, e all'effettuazione di ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, previa autorizzazione del collegio in camera di consiglio.
4. La relazione sul conto conclude o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga

2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione è comunicata all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo stesso dipende, al responsabile del procedimento e al pubblico ministero.


(Nota al comma 2). Norma non mutata rispetto alla delibera SS.RR. n. 6/2018 e opportuna perché nel caso di deposito del conto presso l'Amministrazione la sanzione è applicata al responsabile del procedimento che non ha trasmesso il conto alla Corte.

CAPO III
Giudizio sul conto

Art. 145
(Istruzione e relazione)

1. Il conto depositato presso la sezione giurisdizionale è tempestivamente assegnato, con provvedimento presidenziale, ad un giudice designato previamente quale relatore.
2. Il presidente della sezione giurisdizionale; con proprio decreto, stabilisce all'inizio di ciascun anno, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, le priorità cui i magistrati relatori dovranno attenersi nella pianificazione dell'esame dei conti.
3. Il giudice relatore, dopo aver accertato la parificazione da parte dell'amministrazione, procede all'esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli altri atti che possa avere comunque acquisito, anche a mezzo di strumenti telematici, attraverso apposita richiesta interlocutoria all'amministrazione o al contabile, se del caso volta alla correzione di eventuali errori materiali. Può inoltre procedere ad ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, per questi ultimi previa autorizzazione del collegio da assumersi in camera di consiglio.
4. La relazione sul conto conclude, allo stato degli atti, o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti

debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il relatore giudichi opportuni.



Art. 147

(Iscrizione a ruolo d'udienza)

1. Il giudice designato per l'esame del conto deposita la relazione presso la segreteria della sezione.

2. Nei casi in cui non possa provvedersi a norma dell'articolo 146, entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del giudizio ed assegna un termine per il deposito di memorie e documenti e delle conclusioni del pubblico ministero.

3. È sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per:

a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati;

b) i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti;

c) i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte dei conti anteriormente al giudizio sul conto;

d) i conti complementari, compilati per responsabilità amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati già decisi;

e) i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto.

4. Il decreto di fissazione dell'udienza, a cura della segreteria, è comunicato all'agente contabile per il tramite dell'amministrazione da cui dipende, e al pubblico ministero.

interlocutori o definitivi che il relatore giudichi opportuni.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.

Art. 147

(Iscrizione a ruolo d'udienza)

1. Il giudice designato per l'esame del conto deposita la relazione presso la segreteria della sezione.

2. Nei casi in cui non possa provvedersi a norma dell'articolo 146, entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del giudizio ed assegna un termine per il deposito di memorie e documenti e delle conclusioni del pubblico ministero.

3. È sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per:

a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati;

b) i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti;


c) i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte dei conti anteriormente al giudizio sul conto;

d) i conti complementari, compilati per responsabilità amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati già decisi;

e) i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto.

4. Il decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del giudice designato per l'esame del conto, a cura della segreteria della sezione, sono comunicati all'amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile nonché al pubblico ministero.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.



Art. 148

(Udienza di discussione)

1. All'udienza possono comparire l'agente contabile e l'amministrazione interessata. Si applica l'articolo 91.

~~2. L'agente contabile, ove presente in udienza, può essere anche ascoltato direttamente dal Collegio per fornire chiarimenti, ma non può svolgere difese orali senza il patrocinio di un legale o, nel caso di comparizione dell'amministrazione, di un funzionario appositamente delegato.~~

3. Nei giudizi di conto il pubblico ministero esprime il proprio avviso e rassegna le proprie conclusioni nell'interesse della legge e dell'erario, secondo le norme della presente Parte, nonché adotta ogni provvedimento di sua competenza, anche d'urgenza, a tutela delle ragioni erariali.

4. Durante l'esame giudiziale, il pubblico ministero non può disporre ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a riscontrare la regolarità del conto, salvo che sussistano gravi ed urgenti motivi, di cui dà pronta e motivata comunicazione alla sezione giurisdizionale.

5. Quando con la responsabilità di colui che ha reso il conto giudiziale concorra la responsabilità di altri funzionari non tenuti a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilità.

6. Nel caso sussistano speciali circostanze, si può procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.

Art. 148

(Udienza di discussione)

1. All'udienza possono comparire l'agente contabile e l'amministrazione interessata. Si applica l'articolo 91.

2. L'agente contabile può chiedere di essere ascoltato dal collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l'amministrazione può comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato.

~~2-bis. Il magistrato che ha redatto la relazione fa parte del collegio giudicante.~~

3. Nei giudizi di conto il pubblico ministero esprime il proprio avviso e rassegna le proprie conclusioni nell'interesse della legge e dell'erario, secondo le norme della presente Parte, nonché adotta ogni provvedimento di sua competenza, anche d'urgenza, a tutela delle ragioni erariali.

4. Durante l'esame giudiziale, il pubblico ministero non può disporre ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a riscontrare la regolarità del conto, salvo che sussistano gravi ed urgenti motivi, di cui dà pronta e motivata comunicazione alla sezione giurisdizionale.

5. Quando con la responsabilità di colui che ha reso il conto giudiziale concorra la responsabilità di altri funzionari non tenuti a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilità.

6. Nel caso sussistano speciali circostanze, si può procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.

(Nota al comma 2). Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.

(Nota al comma 2-bis). Si propone la soppressione del comma, in quanto non si ravvisa alcuna incompatibilità nel caso in cui lo stesso magistrato che ha redatto la relazione fa parte del collegio giudicante.

Art. 149

(Decisione)

1. Quando pronuncia sentenza parziale od altro provvedimento interlocutorio, il collegio può trattenere il giudizio sul conto, oppure disporre la

Art. 149
(Decisione)

1. Quando pronuncia sentenza parziale od altro provvedimento interlocutorio, il collegio può trattenere il giudizio sul conto, oppure disporre la restituzione degli atti al giudice designato come relatore, affinché prosegua l'istruttoria.
2. Quando il collegio riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Ove non si sia provveduto, l'interessato ha facoltà di richiedere i provvedimenti del caso nell'ambito di separato giudizio ad istanza di parte.
3. Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo.
4. In ipotesi di ammanco o di perdita accertata il collegio pronuncia condanna alla restituzione delle somme mancanti e alla alienazione della cauzione versata dal contabile o comunque prestata anche da terzi, purché citati o intervenuti in giudizio.
5. Quando l'alienazione non è autorizzata con la decisione sul conto il pubblico ministero promuove un giudizio mediante citazione notificata agli interessati. Il giudizio segue le forme dei giudizi ad istanza di parte.

PARTE IV
GIUDIZI PENSIONISTICI

TITOLO I
GIUDIZI PENSIONISTICI

CAPO I

Disposizioni generali e fase istruttoria

Art. 151

(Giudice competente)

1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudica

restituzione degli atti al giudice designato come relatore, affinché prosegua l'istruttoria.

2. Quando il collegio riconosce che i conti furono saldati o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Ove non si sia provveduto, l'interessato ha facoltà di richiedere i provvedimenti del caso nell'ambito di separato giudizio ad istanza di parte.
3. Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile.
4. In ipotesi di ammanco o di perdita accertata il collegio pronuncia condanna alla restituzione delle somme mancanti e alla alienazione della cauzione versata dal contabile o comunque prestata anche da terzi, purché citati o intervenuti in giudizio.
5. Quando l'alienazione non è autorizzata con la decisione sul conto il pubblico ministero promuove un giudizio mediante citazione notificata agli interessati. Il giudizio segue le forme dei giudizi ad istanza di parte.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.

PARTE IV
GIUDIZI PENSIONISTICI

TITOLO I
GIUDIZI PENSIONISTICI

CAPO I

Disposizioni generali e fase istruttoria

Art. 151

(Giudice competente)

1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudica in composizione monocratica.
2. Il difetto della competenza per territorio, come definita dall'articolo 18, comma 1, lettera c), non è rilevabile d'ufficio ed è eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta

in composizione monocratica

2. Il difetto della competenza per territorio, come definita dall'articolo 18, comma 1, lettera c), non è rilevabile d'ufficio ed è eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Art. 154

(Deposito del ricorso)

1. Il ricorso è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente insieme con i documenti in esso indicati.

2. Il ricorso in materia di pensioni ~~di guerra e di pensioni privilegiate ordinarie~~ può essere depositato mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione. In questo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.

3. ~~Effettuato il deposito del ricorso, l'amministrazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio di segreteria, deve depositare i documenti in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato e nei casi di silenzio dell'amministrazione, indicare i motivi del rifiuto e provvedere.~~

4. Il presidente procede, al momento del deposito del ricorso e secondo criteri oggettivi e predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.

Art. 155

(Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso)

1. Il giudice ~~che~~ fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi.

2. Le parti hanno diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 89.

tempestivamente depositata. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Art. 154


(Deposito del ricorso)

1. Il ricorso è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente insieme con i documenti in esso indicati.

2. Il ricorso in materia di pensioni può essere depositato anche mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione. In questo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.

3. Il presidente procede, al momento del deposito del ricorso e secondo criteri oggettivi e predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.



Art. 155

(Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso)

1. Il giudice ~~che~~ fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi.

2. Le parti hanno diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai sensi dell'articolo 89.

3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto,

3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione.

4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione ~~non intercorrono più di sessanta~~ giorni.

5. Il ricorso ~~contiene~~ al decreto di fissazione dell'udienza, e ~~inviato~~ al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto.


6. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione ~~de~~ intercorre un termine non minore di ~~trenta~~ giorni.

7. Il termine di cui al comma 6 è elevato a quaranta giorni e quello di cui al comma 4 è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 5 debba effettuarsi all'estero.

8. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullità della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

9. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 8, il giudice provvede a norma dell'articolo 93.

10. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.



Art. 156

(Costituzione del convenuto)

1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.

2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che

deposita ~~contiene~~ entro ~~dieci~~ giorni dalla data del deposito del ricorso.

4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione intercorrono non meno di centoventi giorni.

5. ~~ABBONATO~~

5-bis. Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuto invio, a entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

6. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione intercorre un termine non minore di novanta giorni.

7. Il termine di cui al comma 6 è elevato a centoventi giorni e quello di cui al comma 4 è elevato a centocinquanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 5 debba effettuarsi all'estero.

8. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il giudice rileva un vizio che importi nullità della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

9. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 8, il giudice provvede a norma dell'articolo 93.

10. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.

Art. 156

(Costituzione del convenuto)

1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le modalità di cui all'articolo 28, comma 2.

2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in segreteria di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale.

non siano rilevabili d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale.

3. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.

Art. 157

(Costituzione e difesa personale delle parti)

1. Il ricorso può essere proposto anche senza patrocinio legale, ma il ricorrente non può svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale può essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati.


2. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e non abbia indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione.

Art. 158

(Difesa delle pubbliche amministrazioni)

1. L'amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.

2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell'articolo 417bis del codice di procedura civile.



3. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dal ricorrente a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.

Art. 157

(Costituzione e difesa personale delle parti)

1. Il ricorso può essere proposto anche senza patrocinio legale, ma il ricorrente non può svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale può essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati.

2. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e non abbia indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione.

Art. 158

(Difesa delle pubbliche amministrazioni)

1. L'amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato.

2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, nonché quella dell'articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.


Art. 160 **(Intervento)**

**Art. 160
(Intervento)**

1. L'intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso è ammesso in ogni fase della causa.

~~2. Il giudice, quando ritenga che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina che il giudizio venga integrato con il loro intervento.~~

3. L'intervento si effettua con comparsa notificata alle parti avverse e depositata in segreteria.



**CAPO II
Procedimento cautelare**

**Art. 161
(Istanza provvedimenti cautelari)**

1. Nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato durante il tempo necessario a giungere ad una decisione, può chiederne la sospensione.

2. Il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, ~~che viene comunicata, a cura della segreteria, con~~

1. L'intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso è ammesso in ogni fase della causa.

2. L'intervento si effettua con comparsa notificata alle altre parti e depositata in segreteria.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.

Art. 160-bis

(Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice)

1. Il giudice, quando ritiene che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina l'integrazione del contraddittorio.

2. Il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi 4, 6 e 7 dell'articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

3. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 156.

4. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria del giudice.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.

**CAPO II
Procedimento cautelare**

**Art. 161
(Istanza di provvedimenti cautelari)**


1. Nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato durante il tempo necessario a giungere ad una decisione, può chiederne la sospensione.

2. Il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, con decreto che viene comunicato, a cura della segreteria, al ricorrente, il quale notifica alle parti il decreto, unitamente al ricorso, almeno dieci

~~un preavviso di almeno dieci giorni alle parti, le quali possono depositare in segreteria memorie e documenti sino al quinto giorno precedente la data di udienza.~~

3. Nell'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio all'accoglimento o al rigetto della domanda.

4. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a nuove ragioni di diritto o a fatti sopravvenuti.



Art. 162 (Reclamo)

1. Contro l'ordinanza con la quale è stata concessa o negata la sospensione dell'atto è ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio, da depositarsi nel termine perentorio di quindici giorni ~~dalla pronuncia in udienza ovvero~~ dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.

2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza di discussione con decreto comunicato alle parti a cura della segreteria.

3. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.

4. Non è consentita la rimessione al primo giudice.

5. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

giorni prima della data fissata per la camera di consiglio; le parti possono depositare in segreteria memorie e documenti sino a cinque giorni prima della data di udienza.

3. Nell'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio all'accoglimento o al rigetto della domanda.

4. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a nuove ragioni di diritto o a fatti sopravvenuti.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.

Art. 162 (Reclamo)


1. Contro l'ordinanza con la quale è stata concessa o negata la sospensione dell'atto è ammesso reclamo da proporsi con ricorso al collegio, da depositarsi nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria o dalla notificazione, se anteriore.

2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l'udienza camerale di discussione con decreto comunicato alle parti a cura della segreteria unitamente al ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie e documenti fino al quinto giorno precedente la data fissata per la camera di consiglio. Il magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato non fa parte del collegio che decide sul ricorso.

3. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.

4. Non è consentita la rimessione al primo giudice.

5. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale



CAPO III
Trattazione della causa

Art. 164
(Udienza di discussione)

1. Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice.

2. Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

3. Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

4. Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza, anche non definitiva, dando lettura del dispositivo.

5. Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che

conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.

CAPO III
Trattazione della causa

Art. 164
(Udienza di discussione)

1. Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice.

2. Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

3. Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

4. Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza, anche non definitiva, dando lettura del dispositivo.

5. Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che

siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.

6. Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre ~~dieci~~ giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in ~~conoscenza~~ di note difensive.

7. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del comma 5, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del comma 6 il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

8. L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

9. Nei casi previsti dall'articolo ~~165~~, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

10. Il terzo chiamato si costituisce non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 156.

11. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria.


12. Le udienze di mero rinvio sono vietate.

CAPO IV Decisione

Art. 167

(Pronuncia della sentenza)

1. Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando



6. Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre ~~trenta~~ giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in segreteria di note difensive.

7. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del comma 5, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del comma 6 il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

8. L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

9. Nei casi previsti dall'articolo ~~165 bis~~, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

10. Il terzo chiamato si costituisce non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 156.

11. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria.

12. Le udienze di mero rinvio sono vietate.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.

CAPO IV Decisione

Art. 167

(Pronuncia della sentenza)

1. Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso

lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.


2. Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a ~~dieci~~ ^{trenta} giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

3. Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti pensionistici, determina, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito secondo le vigenti disposizioni, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

4. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio.

5. La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, ovvero fissata ai sensi dell'articolo 155, comma 3.

6. La decisione in forma semplificata è soggetta alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.



Art. 168

(Deposito della sentenza)

1. La sentenza è depositata in ~~concederia~~ ^{segreteria} entro quindici giorni dalla pronuncia, salvo quanto

di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.

2. Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a ~~trenta~~ ^{trenta} giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

3. Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti pensionistici, determina, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito secondo le vigenti disposizioni, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

4. Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio.

5. La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, ovvero fissata ai sensi dell'articolo 155, comma 3.

6. La decisione in forma semplificata è soggetta alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.


Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.

Art. 168

(Deposito della sentenza)

1. La sentenza è depositata in ~~segreteria~~ ^{segreteria} entro quindici giorni dalla pronuncia, salvo quanto previsto dall'articolo 167, comma 1. La segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti.

previsto dall'articolo 167, comma 1. La segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti.



**CAPO V
Appello**

Art. 170

(Appello in materia pensionistica)

1. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.
2. Negli appelli e nelle comparse di risposta è fatta elezione di domicilio nel comune dove ha sede la sezione d'appello adita; in mancanza, si presume eletto domicilio presso la segreteria della sezione d'appello adita.
3. Il giudizio è disciplinato dai Capi I e II della Parte VI del presente codice.
4. Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice ~~competente~~ delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello.

**PARTE V
ALTRI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE**

**TITOLO I
ALTRI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE**

**CAPO I
Disciplina degli altri giudizi ad istanza di parte**

**Art. 173
(Forma della domanda)**

1. Il ricorso, contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 36, è depositato, nel termine di legge, nella segreteria della sezione giurisdizionale

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.

**CAPO V
Appello**

Art. 170

(Appello in materia pensionistica)

1. Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.
2. Negli appelli e nelle comparse di risposta è fatta elezione di domicilio nel comune dove ha sede la sezione d'appello adita; in mancanza, si presume eletto domicilio presso la segreteria della sezione d'appello adita.
3. Il giudizio è disciplinato dai Capi I e II della Parte VI del presente codice.
4. Il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice ~~competente~~ delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello.

**PARTE V
ALTRI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE**

**TITOLO I
ALTRI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE**

**CAPO I
Disciplina degli altri giudizi ad istanza di parte**

**Art. 173
(Forma della domanda)**

1. Il ricorso, contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 36, è depositato, nel termine di legge, nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente, insieme al provvedimento.
2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto,

territorialmente competente, insieme al provvedimento.

2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore del giudizio almeno trenta giorni prima dell'udienza di merito.

3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni.

Art. 174

(Comunicazioni e notificazioni)

1. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato all'amministrazione, o all'ente impositore, che ha adottato l'atto impugnato, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione intercorre un termine non minore di trenta giorni.

3. Il termine di cui al comma 2 è elevato a quaranta giorni e quello di cui all'articolo 173, comma 3, è elevato a ~~cinquanta~~ ^{quaranta} giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 1 debba effettuarsi all'estero.

4. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importa nullità della notificazione, lo stesso collegio fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

5. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 4, il giudice provvede a norma dell'articolo 93.

6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.

che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore del giudizio almeno novanta giorni prima dell'udienza di merito.

3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.

Art. 174

(Comunicazioni e notificazioni)

1. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato all'amministrazione, o all'ente impositore, che ha adottato l'atto impugnato e alla procura regionale, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione intercorre un termine non minore di trenta giorni.


3. Il termine di cui al comma 2 è elevato a quaranta giorni e quello di cui all'articolo 173, comma 3, è elevato a ~~cinquanta~~ ^{quaranta} giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 1 debba effettuarsi all'estero.


4. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importa nullità della notificazione, lo stesso collegio fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

5. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 4, il giudice provvede a norma dell'articolo 93.

6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.





Art. 175

(Intervento del pubblico ministero)

1. Nei giudizi di cui all'articolo 172, ~~lettera a)~~, il pubblico ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione ~~trenta~~ giorni prima dell'udienza fissata.

~~2. Le parti sono avvertite di tale deposito a cura della segreteria mediante comunicazione al domicilio eletto e possono, nella segreteria stessa, prendere visione degli atti depositati e ritirarne copia.~~

~~3. Nei giudizi di cui all'articolo 172, lettera b) il pubblico ministero conclude unicamente all'udienza; nei giudizi di cui all'articolo 172, lettera c), quando lo Stato non abbia interesse in tali giudizi, il pubblico ministero conclude solamente all'udienza; in caso diverso, il pubblico ministero formula le sue conclusioni e le deposita in segreteria nei trenta giorni antecedenti all'udienza fissata.~~

PARTE VI IMPUGNAZIONI

TITOLO I RIMEDI CONTRO LE DECISIONI

CAPO I

Rimedi contro le decisioni - disposizioni generali

Art. 178

(Termini per le impugnazioni e decorrenza)

1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni. È anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello.

Art. 175

(Intervento del pubblico ministero)

1. Nei giudizi di cui all'articolo 172 il pubblico ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione venti giorni prima dell'udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione.

PARTE VI IMPUGNAZIONI

TITOLO I RIMEDI CONTRO LE DECISIONI

CAPO I

Rimedi contro le decisioni - disposizioni generali

Art. 178

(Termini per le impugnazioni e decorrenza)

1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni. È anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello.

2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, tranne per i casi previsti dall'articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai


2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, tranne per i casi previsti dall'articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui sono stati scoperti il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento, o sono stati riconosciuti l'omissione o il doppio impiego ovvero è passata in giudicato la sentenza di cui all'articolo 202, comma 1, lettera g), o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza di cui all'articolo 202, comma 2.

3. L'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso impugnante i termini di cui al comma 1 per proporla contro le altre parti.

4. In attesa della notificazione della sentenza, l'appello e la revocazione per i motivi di cui all'articolo 282, comma 1, lettere b) e g) devono essere notificati, a pena di decadenza, entro un mese dalla pubblicazione della sentenza, mentre il ricorso per la parte conveniente, oltre che in quei casi previsti dall'articolo 282, comma 1, lettere b) e g), deve essere notificato entro un mese dalla notificazione della sentenza, a pena di decadenza, entro un mese dalla pubblicazione della sentenza.

5. Il ricorso per Cassazione deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

6. Quando, durante la decorrenza dei termini di cui al comma 1, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 108, commi 1 e 7, si applica l'articolo 328 del codice di procedura civile.



Art. 180

(Deposito dell'atto di impugnazione)

1. Nei giudizi di appello, ~~di revocazione e di opposizione di terzo~~ l'atto di impugnazione deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia

quali il termine decorre dal giorno in cui sono stati scoperti il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento, o sono stati riconosciuti l'omissione o il doppio impiego ovvero è passata in giudicato la sentenza di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b), o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza di cui all'articolo 202, comma 2.

3. L'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso impugnante i termini di cui al comma 1 per proporla contro le altre parti.

4. ~~Indipendentemente dalla notificazione della sentenza e fatto salvo il caso in cui la parte conveniente dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa e per nullità della sentenza, in caso di cui all'articolo 93 la sentenza è per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), deve essere depositata, a pena di decadenza, entro un mese dalla pubblicazione della sentenza.~~

5. ~~Indipendentemente dalla notificazione della sentenza.~~ Il ricorso per cassazione deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

6. Quando, durante la decorrenza dei termini di cui ai commi 1 e 4, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 108, commi 1 e 7, si applica l'articolo 328 del codice di procedura civile.

(Nota al comma 5). Si propone di espungere le parole da "Indipendentemente dalla notificazione della sentenza".

Art. 180

(Deposito dell'atto di impugnazione)

1. Nei giudizi di appello, l'atto di impugnazione ~~deve~~ deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.

2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante.

della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.

2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante.

3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione è inammissibile.

Art. 182

(Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza)

1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell'udienza deve notificarlo ~~all'altra parte~~ entro il termine stabilito.


2. La notificazione si effettua nei luoghi previsti dall'articolo 179, comma 1 e 2, ovvero presso il procuratore costituitosi in appello.

3. Se la parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, fissa un termine perentorio per rinnovarla.

4. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

5. Se la parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 3, il giudice provvede a norma dell'articolo 91.

6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.



3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione è inammissibile.

Art. 182

(Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza)

1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell'udienza deve notificarlo al ~~altra parte~~ entro il termine stabilito; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il decreto di fissazione dell'udienza va in ogni caso notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto, all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile.

2. La notificazione si effettua nei luoghi previsti dall'articolo 179, comma 1 e 2, ovvero presso il procuratore costituitosi in appello.

3. Se la parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, fissa un termine perentorio per rinnovarla.

4. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

5. Se la parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 3, il giudice provvede a norma dell'articolo 91.

6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.


Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.

CAPO II Appello

Art. 190

(Forma e contenuto dell'appello)

1. L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 86 e deve essere motivato.



CAPO II Appello

Art. 190

(Forma e contenuto dell'appello)

1. L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 86 e deve essere motivato.
2. La ~~motivazione~~ dell'appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione:
 - a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
 - b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
3. L'atto di appello deve contenere l'istanza di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 181; esso va sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione.
4. La proposizione dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata salvo quanto previsto dall'articolo 169 per i giudizi pensionistici.
5. Il giudice d'appello, tuttavia, su istanza di parte, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate, può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva.
6. L'istanza si propone con ricorso al presidente della sezione, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate, a cura dell'istante, all'altra parte.

Art. 196

(Improcedibilità dell'appello)

1. Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, ~~il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante.~~ il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

2. ~~La citazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione:~~

- a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
 - b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
3. L'atto di appello deve contenere l'istanza di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 181; esso va sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione.
 4. La proposizione dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata salvo quanto previsto dall'articolo 169 per i giudizi pensionistici.
 5. Il giudice d'appello, tuttavia, su istanza di parte, quando vi siano ragioni fondate ed esplicitamente motivate, può disporre, con ordinanza motivata, sentite le parti, che la sentenza sia provvisoriamente esecutiva.
 6. L'istanza si propone con ricorso al presidente della sezione, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate, a cura dell'istante, all'altra parte.

Art. 196

(Improcedibilità dell'appello)

1. Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

Art. 199

(Rinvio al primo giudice)

1. Il giudice di appello dispone il rinvio al giudice di primo grado:
 - a) quando riforma la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti negata dal primo giudice;

Art. 199

(Rinvio al primo giudice)

1. Il giudice di appello dispone il rinvio al giudice di primo grado:

a) quando riforma la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti negata dal primo giudice;

b) quando dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva oppure riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte ovvero dichiara la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di sottoscrizione del giudice;

c) quando riforma una sentenza che ha pronunciato l'estinzione del processo per inattività delle parti.

2. In ogni caso, quando, senza conoscere del merito del giudizio, il giudice di primo grado ha definito il processo decidendo soltanto altre questioni pregiudiziali o preliminari, su queste esclusivamente si pronuncia il giudice di appello. In caso di accoglimento del gravame proposto, rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.

3. Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di ~~novanta~~ ^{novanta} giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

4. Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 50.

CAPO III

Opposizione del terzo

Art. 201

(Forma della domanda e procedimento)

1. L'opposizione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. Il ricorso deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, anche l'indicazione della

b) quando dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva oppure riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte ovvero dichiara la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di sottoscrizione del giudice;

c) quando riforma una sentenza che ha pronunciato l'estinzione del processo per inattività delle parti.

2. In ogni caso, quando, senza conoscere del merito del giudizio, il giudice di primo grado ha definito il processo decidendo soltanto altre questioni pregiudiziali o preliminari, su queste esclusivamente si pronuncia il giudice di appello.

In caso di accoglimento del gravame proposto, rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.

3. Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di ~~tre mesi~~ dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

4. Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 50.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.

CAPO III

Opposizione del terzo

Art. 201

(Forma della domanda e procedimento)

1. L'opposizione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. Il ricorso deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso dell'articolo 200, comma 2, l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.

3. Il ricorso deve essere depositato, entro il termine perentorio di cui all'articolo 86, nella segreteria del giudice

sentenza impugnata e, nel caso dell'articolo 200, comma 2, l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.

3. Il ricorso deve essere depositato, entro il termine stabilito dall'articolo 198, comma 1, § 2, nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata.

4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine non inferiore a trenta giorni per la notificazione.

5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale.

6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, si costituiscono mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

7. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte inserita nell'atto di opposizione e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il giudice dell'opposizione può disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

8. Per il procedimento si applica il comma 6 dell'articolo 190.

9. Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, può condannare l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria equitativamente determinata.

CAPO IV Revocazione

Art. 202 (Casi di revocazione)

1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando:

competente, insieme con la copia della sentenza impugnata.

4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine non inferiore a trenta giorni per la notificazione.

5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale.

6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, si costituiscono mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.

7. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte inserita nell'atto di opposizione e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il giudice dell'opposizione può disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

8. Per il procedimento si applica il comma 6 dell'articolo 190.

9. Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, può condannare l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria equitativamente determinata.

CAPO IV Revocazione


Art. 202 (Casi di revocazione)

1. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando:

a) sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;

b) la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato;

c) si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere



a) sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;

b) la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato;

c) si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;

d) dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;

e) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo;

f) la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;

g) la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

2. Il pubblico ministero può, altresì, impugnare per revocazione la sentenza pronunciata senza che egli sia stato sentito, ovvero, quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

3. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impuginate per revocazione nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), purché la scoperta del dolo o della falsità, o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

4. Se i fatti menzionati al comma 3 avvengono durante il corso del termine per l'appello, il medesimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno dell'avvenimento.

state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;

d) dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;

e) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo;

f) la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;

g) la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

2. Il pubblico ministero può, altresì, impugnare per revocazione la sentenza pronunciata senza che egli sia stato sentito, ovvero, quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

3. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impuginate per revocazione nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ~~o e)~~, purché la scoperta del dolo o della falsità, o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza ~~che sono~~ ~~il dolo del giudice~~ ~~la~~ ~~riconosciuti~~ ~~in~~ ~~giudizio~~ ~~o~~ ~~la~~ ~~pronuncia~~ ~~della~~ ~~sentenza~~ ~~siano~~ ~~avvenuti~~ ~~dopo~~ ~~la~~ ~~scadenza~~ ~~del~~ ~~termine~~ ~~suddetto~~.


4. Se i fatti menzionati al comma 3 avvengono durante il corso del termine per l'appello, il medesimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno dell'avvenimento.

Art. 203

(Proposizione e termini per la domanda)

1. La domanda di revocazione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

2. Il ricorso, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, deve contenere la precisa indicazione dei motivi



Art. 203

(Proposizione e termini per la domanda)

1. La domanda di revocazione si propone con ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
2. Il ricorso, oltre agli elementi di cui all'articolo 86, deve contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per la sua ammissibilità e ~~deve essere depositato~~ nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata e con i documenti sui quali il ricorso si fonda.
3. Il deposito deve essere effettuato nei termini di cui all'articolo 178. ~~deve essere depositato nei termini di cui all'articolo 202, comma 4, lettera c) e d) e gli altri atti della risposta del ricorso devono essere depositati.~~
4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notificazione.
5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale.
6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, devono costituirsi mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le rispettive conclusioni.

PARTE VII

INTERPRETAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE ED ESECUZIONE

TITOLO I

INTERPRETAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE ED ESECUZIONE

CAPO II

Esecuzione delle sentenze di condanna

Art. 212

(Titolo esecutivo)

1. Le decisioni definitive di condanna, l'ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell'articolo 132, comma

richiesti dalla legge per la sua ammissibilità e ~~deve essere depositato~~ ~~mediante deposito~~ nella segreteria del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata e con i documenti sui quali il ricorso si fonda.

3. Il deposito deve essere effettuato nei termini di cui all'articolo 178.
4. Il giudice adito, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza e contestualmente assegna un termine non inferiore a venti giorni prima della medesima per la costituzione delle altre parti e per il deposito di memorie e documenti. Con il medesimo decreto, assegna al ricorrente un termine ordinatorio non inferiore a trenta giorni per la notificazione.
5. Il ricorrente notifica alle altre parti il ricorso e il decreto presidenziale.
6. Le altre parti, entro trenta giorni dal perfezionamento della notificazione di cui al comma 5, devono costituirsi mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le rispettive conclusioni.

La precisazione di cui al comma 2 appare superflua in quanto il ricorso si propone mediante deposito nella segreteria.

PARTE VII

INTERPRETAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE ED ESECUZIONE

TITOLO I

INTERPRETAZIONE DEL TITOLO GIUDIZIALE ED ESECUZIONE

CAPO II

Esecuzione delle sentenze di condanna

Art. 212

(Titolo esecutivo)

1. Le decisioni definitive di condanna, l'ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell'articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 134, comma 4, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, sono muniti della formula esecutiva.
2. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da parte del

3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 134, comma 4, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, sono muniti della formula esecutiva.

2. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da parte del dirigente della segreteria della sezione giurisdizionale, ~~sull'originale o sulla copia, della seguente formula:~~ "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".

~~3. Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva a favore dell'ufficio del pubblico ministero.~~

~~4. Nel caso di pluralità di amministrazioni interessate all'esecuzione o di esecuzione nei confronti di più parti, le ulteriori copie, su motivata istanza del pubblico ministero, sono chieste al presidente della sezione che ha pronunciato la decisione da eseguire, che provvede con decreto.~~

5. Il dirigente della segreteria della sezione che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, con decreto del presidente della sezione.


dirigente della segreteria della sezione giurisdizionale, o del funzionario all'uopo delegato, sulla copia del provvedimento della formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".

3. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto a ciascuna delle parti a favore delle quali è stato pronunciato il provvedimento. Il rilascio della copia in forma esecutiva alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale, per il tramite del pubblico ministero, al quale le stesse si rivolgono indicando il numero di copie conformi necessarie all'esecuzione del provvedimento.

4. Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva a favore dell'ufficio del pubblico ministero. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata con motivata istanza al presidente della sezione, che provvede con decreto; la richiesta nell'interesse dell'amministrazione è fatta per il tramite del pubblico ministero.

5. Il dirigente della segreteria o il funzionario delegato della sezione che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, con decreto del presidente della sezione.


(Nota al comma 5). La specificazione della PCDM è utile nel caso di responsabilità di funzionari delegati per evitare che il dirigente della segreteria risponda per fatti di terzi.



Art. 214

(Attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato)

1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l'amministrazione o l'ente titolare del credito,



Art. 214

(Attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato)

1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso l'ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione o dell'ente.

2. Il titolare dell'ufficio designato comunica tempestivamente al procuratore regionale territorialmente competente l'inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento.

3. L'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito, secondo le modalità di cui al comma 5 ed effettuando la scelta attuativa ritenuta più proficua in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante.

4. Resta ferma ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero.

5. La riscossione del credito erariale è effettuata:

- a) mediante recupero in via amministrativa;
- b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile;
- c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.

6. Il pubblico ministero, titolare del potere di esercitare la vigilanza sulle attività volte al recupero del credito erariale, può indirizzare all'amministrazione o ente esecutante, anche a richiesta, apposite istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero in sede amministrativa o giurisdizionale.

7. Le amministrazioni statali o ad esse equiparate, per l'esecuzione delle sentenze di condanna, si avvalgono, in luogo dell'attività di indirizzo prevista dal comma 6, della consulenza e, per le

attraverso l'ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero con provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione o dell'ente.

1. Nel caso di pluralità di amministrazioni e di interessati, la riscossione dell'importo di giustizia deve essere curata dal titolare del maggior credito o, in caso di più crediti della stessa natura, da ciascuna amministrazione in parti uguali.

2. Il titolare dell'ufficio designato comunica tempestivamente al procuratore regionale territorialmente competente l'inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento.

2-bis. Il pubblico ministero può accedere, anche direttamente, alla sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

3. L'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito, secondo le modalità di cui al comma 5 ed effettuando la scelta attuativa ritenuta più proficua in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante.

L'amministrazione può richiedere al procuratore regionale di conoscere gli esiti degli accertamenti patrimoniali volti a verificare le condizioni di solvibilità del debitore.

4. Resta ferma ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero.

5. La riscossione del credito erariale è effettuata:

- a) mediante recupero in via amministrativa;
- b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile;
- c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.

6. Il pubblico ministero, titolare del potere di esercitare la vigilanza sulle attività volte al

esecuzioni dinanzi al giudice ordinario, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e delle altre leggi speciali in materia.

8. Decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, il responsabile del procedimento trasmette al pubblico ministero territorialmente competente un prospetto informativo che, in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, indica analiticamente le partite riscosse e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere, distintamente tra quelle per le quali è in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione. Al prospetto informativo sono allegati i documenti giustificativi dell'attività svolta.


recupero del credito erariale, può indirizzare all'amministrazione o ente esecutante, anche a richiesta, apposite istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero in sede amministrativa o giurisdizionale.

7. Le amministrazioni statali o ad esse equiparate, per l'esecuzione delle sentenze di condanna, si avvalgono, in luogo dell'attività di indirizzo prevista dal comma 6, della consulenza e, per le esecuzioni dinanzi al giudice ordinario, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e delle altre leggi speciali in materia.

8. Decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, il responsabile del procedimento trasmette al pubblico ministero territorialmente competente un prospetto informativo che, in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, indica analiticamente le partite riscosse e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere, distintamente tra quelle per le quali è in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione. Al prospetto informativo sono allegati i documenti giustificativi dell'attività svolta.

(Nota al comma 1-bis). Dopo le parole "amministrazioni o enti interessati" viene soppressa la frase "in assenza di amministrazioni statali o ad esse equiparate" proposta dalle SS.RR. con delibera n. 6/2018.

(Nota al comma 2-bis). Si propone di aggiungere dopo il comma 2, il comma 2-bis dell'art. 58, essendo opportuno attribuire al pubblico ministero il potere di accedere all'anagrafe tributaria, anche nella fase del giudizio di ottemperanza.



CAPO III

Giudizio di ottemperanza

Art. 217

(Giudice dell'ottemperanza)

1. Il ricorso per ottenere l'esecuzione in materia pensionistica e nei giudizi ad istanza di parte si

CAPO III

Giudizio di ottemperanza

Art. 217

(Giudice dell'ottemperanza)

1. Il ricorso per ottenere l'esecuzione in materia pensionistica e nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.

2. Il giudice ~~esercita~~ esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni giurisdizionali d'appello, nonché per le sentenze confermate in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo delle sentenze di primo grado.

3. Negli altri casi, per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali d'appello provvedono queste ultime.

ALLEGATO 2

NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II

DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE

SEZIONE I

Dei consulenti tecnici del giudice

Art. 3

(Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)

1. Il presidente della sezione vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati

~~dall'ufficio e garantisce che sia assicurato~~

propone al giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.

2. Il giudice ~~esercita~~ esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni giurisdizionali d'appello, nonché per le sentenze confermate in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo delle sentenze di primo grado.

3. Negli altri casi, per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali d'appello provvedono queste ultime.

Utile precisazione nel caso di ottemperanza delle sentenze delle sezioni regionali o di semplice conferma in appello.

ALLEGATO 2

NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II

DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE

SEZIONE I

Dei consulenti tecnici del giudice

Art. 3

(Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)

1. Il presidente della sezione vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati complessivamente dall'ufficio nell'ultimo triennio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza, anche a mezzo di strumenti informatici, del conferimento dei medesimi.

2. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal segretario un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

~~l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi, anche a mezzo di strumenti informatici.~~

2. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal segretario un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

3. ~~Questi~~ deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.

4. Il presidente della sezione giurisdizionale di appello esercita la vigilanza prevista nel comma 1 per gli incarichi che vengono affidati dalla sezione d'appello.

Art. 4


(Registri di segreteria)

1. Con decreti del Presidente della Corte dei conti, e in attuazione dell'articolo 6 del codice della giustizia contabile di cui all'Allegato 1 (di seguito codice), sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle segreterie delle sezioni giurisdizionali, presso gli uffici giudiziari della Corte dei conti.

2. Ai registri di segreteria ed agli atti del segretario si applicano, in quanto compatibili, le norme delle disposizioni del Capo III delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

TITOLO III DELLA FORMAZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI E DELLE UDIENZE

CAPO VII DELL'ESECUZIONE



3. Il presidente deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.

4. Il presidente della sezione giurisdizionale di appello esercita la vigilanza prevista nel comma 1 per gli incarichi che vengono affidati dalla sezione d'appello.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018.

Art. 4

(Registri di segreteria)

1. Con decreti del Presidente della Corte dei conti, e in attuazione dell'articolo 6 del codice della giustizia contabile di cui all'Allegato 1 (di seguito codice), sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle segreterie delle sezioni giurisdizionali, presso gli uffici giudiziari della Corte dei conti.

2. Ai registri di segreteria ed agli atti del segretario si applicano, in quanto compatibili, le norme delle disposizioni del Titolo II, Capo III delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Le modifiche sono identiche a quelle proposte da queste SS.RR. con delibera n. 6 del 2018

TITOLO III DELLA FORMAZIONE DEI COLLEGI GIUDICANTI E DELLE UDIENZE

CAPO VII DELL'ESECUZIONE

RT

Divisione

Clart. el


st.

(1)

applicano ai giudizi instaurati con atto di cui sia stata richiesta la notificazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

5. Ai fini dell'impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le quali stia decorrendo il termine per l'impugnazione alla data di entrata in vigore del codice, si applicano gli articoli 193, 194 e 199 del codice.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 212, 213, 214, 215 e 216 del codice, che disciplinano l'esecuzione della sentenza, si applicano relativamente alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.



Art. 4 (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, sono o restano abrogati, in particolare:

- a) il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;
- b) gli articoli da 67 a 97 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
- c) l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- d) gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19;
- e) l'articolo 1, comma 1-septies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limitatamente alle parole "di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19" e l'articolo 2 della medesima legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- f) gli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260;
- g) l'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97;
- h) l'articolo 17, comma 30-ter, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

codice, si applicano gli articoli 193, 194 e 199 del codice.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 212, 213, 214, 215 e 216 del codice, che disciplinano l'esecuzione della sentenza, si applicano relativamente alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice.

6-bis La disposizione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del codice, per la quale, in caso di conflitto contenuti alle diverse disposizioni, si applicano le medesime disposizioni, si applica per quanto attiene alla materia civile.

(Nota al comma 6-bis). Si chiede la soppressione della disposizione essendo la stessa collegata all'art. 12, c. 1-bis, norma per la quale è stata chiesta l'eliminazione.

Art. 4 (Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, sono o restano abrogati, in particolare:

- a) il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;
- b) gli articoli da 67 a 97 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
- c) l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- d) gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19;
- e) l'articolo 1, comma 1-septies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limitatamente alle parole "di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19" e l'articolo 2 della medesima legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- f) gli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260;

Precisazione opportuna per evitare problemi di coordinamento

- g) l'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97;
- h) l'articolo 17, comma 30-ter, primo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- i) l'articolo 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

<p>i) l'articolo 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p> <p>2. Quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice.</p>	<p>2. Quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice.</p>
--	--

Nei suesposti sensi è il parere di queste Sezioni riunite.

IL RELATORE

Agostino CHIAPPINIELLO


IL PRESIDENTE


Angelo BUSCEMA



Depositata in Segreteria in data 5 luglio 2019

P. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maria Laura Iorio



CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
CONSULTIVA E DELIBERANTE

La presente è copia conforme all'originale
esistente agli atti di questa Segreteria.
Roma, 05 LUG. 2019

IL DIRETTORE

(dott. Pietro Monicelli)